

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 31/08/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37268-diritto-dell-unione-e-discriminazione-fondata-sulla-residenza-rassegna-della-giurisprudenza-della-corte-di-giustizia>

Autore: Panozzo Rober

Diritto dell'Unione e discriminazione fondata sulla residenza. Rassegna della giurisprudenza della Corte di Giustizia

Diritto dell'Unione e discriminazione fondata sulla residenza. Rassegna della giurisprudenza della Corte di Giustizia

I. Nota introduttiva

E' affermazione condivisa che il diritto antidiscriminatorio (dell'Unione) abbia seguito e marcato il processo di integrazione europea.

Il Trattato di Roma recepiva il principio di non discriminazione esclusivamente in funzione degli obiettivi di integrazione – di natura economica – perseguiti; spiccavano, in tale contesto, l'art. 7, che vietava “ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”, nel campo di applicazione del Trattato e senza pregiudizio delle disposizioni particolari ivi previste, e l'art. 119, che assicurava l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

L'affrancamento dai vincoli economici, anticipato da alcune direttive e – soprattutto – dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, trova esplicito riconoscimento nel Trattato di Maastricht, prima, ed in quello di Amsterdam, successivamente. Alla Comunità spetta il compito di promuovere la “parità tra uomini e donne” (art. 2 TCE), mirando “ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne” (art. 3 TCE). L'art. 13, inoltre, amplia i parametri discriminatori – tradizionalmente cristallizzati nella nazionalità e nel sesso – ad altri fattori di rischio: ai sensi della norma il Consiglio può adottare i provvedimenti opportuni “per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”.

L'evoluzione è completata nel Trattato di Lisbona, dove riteniamo opportuno segnalare:

- l'art. 8 TFUE, in tema di parità di genere, per effetto del quale “nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne”;
- l'art. 18 TUEF, in tema di divieto di discriminazione fondata sulla cittadinanza, ai sensi del quale, “nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”;
- l'art. 19 TUEF, in tema di divieto di discriminazione tout court, che legittima il Consiglio ad adottare “i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale”;
- l'art. 157 TFUE, sulla parità tra lavoratori e lavoratrici, che obbliga gli Stati membri ad assicurare “l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore”.

Contemporaneamente al Trattato di Amsterdam, nel dicembre 2000, è stata approvata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, documento che, è opportuno ricordarlo, ha “lo stesso valore giuridico dei Trattati” (art. 6 TUEF). Oltre a riconoscere – nel Preambolo – l'uguaglianza quale valore fondante dell'Unione, la Carta di Nizza (Ie) dedica un intero Titolo, il III: qui, si riconosce – in particolare – che “tutte le persone sono uguali davanti alla legge” (art. 20); il divieto di “qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le

convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale”, oltre al principio di non discriminazione “in base alla nazionalità”, nell’ambito di applicazione dei Trattati e fatte salve le – eventuali – disposizioni specifiche, ivi enucleate (art. 21); il (principio del) rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica (art. 22); la parità di genere (art. 23).

Il fenomeno discriminatorio può assumere incidenza diretta od indiretta.

Si ha discriminazione diretta quando una persona, a causa di un determinato fattore (ad es.: razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, orientamento sessuale, sia trattata meno favorevolmente di quanto lo sarebbe stata in un’altra situazione analoga.

Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi – apparentemente neutra – dello Stato membro collocano un individuo in una posizione di particolare svantaggio rispetto agli altri individui o categorie di persone: qui la differenza non risiede tanto nel trattamento, quanto piuttosto negli effetti prodotti.

Tra i fattori che, con maggiore frequenza, generano situazioni di discriminazione indiretta, figura il requisito residenziale, cui è dedicata la presente rassegna.

II. Interventi della Corte di Giustizia

ELENCO DELLE SENTENZE (*)

Corte di Giustizia 5 ottobre 1995, n. C-321/93, Imbernon Martínez

Corte di Giustizia 27 novembre 1997, n. C-57/96, Meints

Corte di Giustizia 16 luglio 1998, n. C-264/96, ICI

Corte di Giustizia 25 febbraio 1999, n. C-90/97, Swaddling

Corte di Giustizia 8 giugno 1999, n. C-337/97, Meeusen

Corte di Giustizia 16 maggio 2000, n. C-87/99, Zurstrassen

Corte di Giustizia 18 gennaio 2001, n. C-162/99, Commissione/Italia

Corte di Giustizia 8 marzo 2001, n. C-215/99, Jauch

Corte di Giustizia 31 maggio 2001, n. C-43/99, Leclere e Deaconescu

Corte di Giustizia 20 settembre 2001, n. C-184/99, Grzelczyk

Corte di Giustizia 11 luglio 2002, n. C-224/98, D'Hoop

Corte di Giustizia 7 novembre 2002, n. C-333/00, Maaheimo

Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, n. C-257/00, Givane e a.

Corte di Giustizia 13 febbraio 2003, n. C-131/01, Commissione/Italia

Corte di Giustizia 2 ottobre 2003, n. C-232/01, Van Lent

Corte di Giustizia 11 dicembre 2003, n. C-364/01, Barbier

Corte di Giustizia 23 marzo 2004, n. C-138/02, Collins

Corte di Giustizia 29 aprile 2004, n. C-160/02, Skalka

Corte di Giustizia 8 luglio 2004, (cause riunite) nn. C-502/01 e C-31/02, Gaumain-Cerri e Barth

Corte di Giustizia 14 ottobre 2004, n. C-299/02, Commissione/Paesi Bassi

Corte di Giustizia 15 marzo 2005, n. C-209/03, Bidar

Corte di Giustizia 21 febbraio 2006, n. C-286/03, Hosse

Corte di Giustizia 18 luglio 2006, n. C-406/04, De Cuyper

Corte di Giustizia 26 ottobre 2006, n. C-345/05, Commissione/Portogallo

Corte di Giustizia 26 ottobre 2006, n. C-192/05, Tas-Hagen e Tas

Corte di Giustizia 16 gennaio 2007, n. C-265/05, Perez Naranjo

Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, n. C-370/05, Festersen

Corte di Giustizia 22 marzo 2007, n. C-383/05, Talotta

Corte di Giustizia 18 luglio 2007, n. C-213/05, Geven

Corte di Giustizia 18 luglio 2007, n. C-212/05, Hartmann

Corte di Giustizia 23 ottobre 2007, (cause riunite) nn. C-11/06 e C-12/06 Morgan e Bucher

Corte di Giustizia 22 maggio 2008, n. C-499/06, Nerkowska

Corte di Giustizia 11 settembre 2008, n. C-228/07, Petersen

Corte di Giustizia 16 ottobre 2008, n. C-527/06, Renneberg

Corte di Giustizia 4 dicembre 2008, n. C-221/07, Zablocka-Weyhermüller

Corte di Giustizia 17 marzo 2009, n. C-217/08, Mariano

Corte di Giustizia 1 ottobre 2009, n. C-103/08, Gottwald

Corte di Giustizia 18 marzo 2010, n. C-440/08, Gielen

Corte di Giustizia 13 aprile 2010, n. C-73/08, Bressol e a.

Corte di Giustizia 22 aprile 2010, n. C-510/08, Mattner

Corte di Giustizia 14 ottobre 2010, n. C-345/09, van Delft e a.

Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, n. C-155/09, Commissione/Grecia

Corte di Giustizia 5 maggio 2011, n. C-267/09, Commissione/Portogallo

Corte di Giustizia 5 maggio 2011, n. C-206/10, Commissione/Germania

Corte di Giustizia 22 giugno 2011, n. C-399/09, Landtová

Corte di Giustizia 21 luglio 2011, n. C-503/09, Stewart

Corte di Giustizia 15 settembre 2011, n. C-39/10, Halley

Corte di Giustizia 10 maggio 2012, n. C-39/10, Commissione/Estonia

Corte di Giustizia 7 giugno 2012, n. C-106/11, Bakker

Corte di Giustizia 14 giugno 2012, n. C-542/09, Commissione/Paesi Bassi

Corte di Giustizia 18 ottobre 2012, n. C-498/10, X

Corte di Giustizia 8 novembre 2012, , n. C-342/10, Commissione/Finlandia

Corte di Giustizia 8 novembre 2012, , n. C-461/11, Radziejewski

Corte di Giustizia 13 dicembre 2012, n. C-379/11, Caves Krier Frères

Corte di Giustizia 21 febbraio 2013, n. C-243/11, RVS Levensverzekeringen

Corte di Giustizia 28 febbraio 2013, , n. C-425/11, Ettwein

Corte di Giustizia 11 aprile 2013, , n. C-443/11, Jeltens e a.

Corte di Giustizia 16 maggio 2013, , n. C-589/10, Wencel

Corte di Giustizia 13 giugno 2013, , n. C-45/12, Hadj Ahmed

Corte di Giustizia 20 giugno 2013, , n. C-20/12, Giersch e a.

Corte di Giustizia 18 luglio 2013, (cause riunite) nn. C-523/11 e C-585/11, Prinz e Seeberg

Corte di Giustizia 17 ottobre 2013, n. C-181/12, Welte

Corte di Giustizia 6 febbraio 2014, n. C-509/12, Navileme e Nautizende

Corte di Giustizia 10 aprile 2014, n. C-190/12, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company

Corte di Giustizia 5 giugno 2014, n. C-255/13, I

Corte di Giustizia 11 settembre 2014, n. C-394/13, B.

Corte di Giustizia 11 dicembre 2014, n. C-678/11, Commissione/Spagna

Corte di Giustizia 18 dicembre 2014, n. C-87/13, X

Corte di Giustizia 14 gennaio 2015, n. C-171/13, Demirci e a.

Corte di Giustizia 15 gennaio 2015, n. C-179/13, Evans

Corte di Giustizia 24 febbraio 2015, n. C-559/13, Grünewald

Corte di Giustizia 24 febbraio 2015, n. C-512/13, Sopora

Corte di Giustizia 26 febbraio 2015, n. C-359/13, Martens

Corte di Giustizia 23 aprile 2015, n. C-382/13, Franzen e a.

Corte di Giustizia 18 giugno 2015, n. C-9/14, *Kieback*

Corte di Giustizia 25 giugno 2015, n. C-664/13, *Nīmanis*

(*) Tutto il materiale è tratto dal sito <http://eur-lex.europa.eu/>

[Corte di Giustizia 5 ottobre 1995, n. C-321/93, *Imbernon Martínez*]

A) Oggetto: Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Prestazioni familiari – Lavoratore soggetto alla normativa di uno Stato membro – Familiari residenti in un altro Stato membro – Diritto alle prestazioni previste dalla normativa applicata al lavoratore – Prestazione per figlio a carico – Condizione di residenza del figlio e del coniuge del lavoratore nello Stato membro che eroga le prestazioni risultante da un rinvio da parte della legislazione sociale del detto Stato alla sua normativa tributaria – Condizione da considerarsi soddisfatta

B) Massima/e :

L' art. 73 del regolamento n. 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che, qualora in forza della normativa tributaria di uno Stato membro, cui rinvia la legislazione sociale del medesimo Stato, la concessione e l' importo di una prestazione per figlio a carico siano subordinati alla residenza nel territorio di detto Stato del figlio e del coniuge del lavoratore, tale condizione è soddisfatta qualora essi risiedano nel territorio di un altro Stato membro. Ai fini della concessione e del calcolo della prestazione, il complesso della normativa tributaria di cui trattasi dev' essere applicato fittiziamente, come se il coniuge risiedesse nello Stato che eroga la prestazione.

Infatti, la regola della residenza fittizia di cui alla detta disposizione, volta a non dissuadere il lavoratore comunitario dall' esercitare il diritto alla libera circolazione, e che vale per tutti i suoi familiari, verrebbe privata di gran parte del suo effetto utile se fosse possibile eluderla mediante il semplice rinvio a disposizioni tributarie.

C) Dispositivo :

1) L' art. 73 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, va interpretato nel senso che, qualora, in forza della normativa tributaria di uno Stato membro cui rinvia la legislazione sociale del medesimo Stato, la concessione e l' importo di una prestazione per figlio a carico siano subordinati alla

residenza nel territorio del detto Stato del figlio di cui trattasi, tale condizione è soddisfatta qualora quest' ultimo risieda nel territorio di un altro Stato membro.

2) L' art. 73 del regolamento n. 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che, qualora, in forza della normativa tributaria di uno Stato membro cui rinvia la legislazione sociale del medesimo Stato, la concessione e l' importo di una prestazione per figlio a carico siano subordinati alla residenza nel territorio del detto Stato del coniuge del lavoratore di cui trattasi, siffatta condizione è soddisfatta qualora il coniuge risieda nel territorio di un altro Stato membro. Ai fini della concessione e del calcolo della prestazione, il complesso della normativa tributaria di cui trattasi dev' essere applicato fittiziamente come se il coniuge risiedesse nello Stato che eroga la prestazione.

[Corte di Giustizia 27 novembre 1997, n. C-57/96, Meints]

A) Oggetto: Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Prestazione di disoccupazione — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Vantaggio sociale — Discriminazione basata sulla cittadinanza — Condizione relativa alla residenza

B)Massima/e :

1) Il regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, non si applica ad un regime di indennizzo in forza del quale dei lavoratori agricoli, il cui contratto di lavoro sia stato risolto a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro, beneficiano di una prestazione, versata una tantum, il cui importo dipende esclusivamente dall'età del beneficiario e che deve essere rimborsata se quest'ultimo torna alle dipendenze del suo ex datore di lavoro nel corso di un periodo di dodici mesi successivo alla risoluzione del contratto di lavoro. Infatti, per essere qualificata come prestazione di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. g), del regolamento, una prestazione dev'essere destinata a sostituire la retribuzione non percepita per via dello stato di disoccupazione, allo scopo di provvedere al sostentamento del lavoratore disoccupato.

2) Una prestazione versata una tantum ai lavoratori agricoli il cui contratto di lavoro sia stato risolto a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro dev'essere qualificata come vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, dato che il diritto alla prestazione è intrinsecamente connesso alla qualifica di lavoratori dei beneficiari.

3) Uno Stato membro non può subordinare la concessione di un vantaggio sociale, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, alla condizione che i beneficiari del vantaggio abbiano la loro residenza sul territorio nazionale di tale Stato. Infatti, a meno che non sia obiettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo scopo perseguito, una disposizione di diritto nazionale dev'essere giudicata indirettamente discriminatoria quando, per sua stessa natura, tende ad incidere più sui lavoratori migranti che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo particolare ai primi. Ciò vale nel caso di una condizione relativa alla residenza, che è più facilmente soddisfatta da lavoratori nazionali che da quelli degli altri Stati membri.

C) Dispositivo :

1) Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata del regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983 n. 2001, non si applica ad un regime di indennizzo in forza del quale dei lavoratori agricoli, il cui contratto di lavoro sia stato risolto a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro, beneficiano di una prestazione, versata una tantum, il cui importo dipende esclusivamente dall'età del beneficiario e che deve essere rimborsata se quest'ultimo torna alle dipendenze del suo ex datore di lavoro nel corso di un periodo di dodici mesi successivo alla risoluzione del contratto di lavoro.

2) Una prestazione versata una tantum ai lavoratori agricoli il cui contratto di lavoro sia stato risolto a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro dev'essere qualificata come vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

3) Uno Stato membro non può subordinare la concessione di un vantaggio sociale, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, alla condizione che i beneficiari del vantaggio abbiano la loro residenza sul territorio nazionale di tale Stato.

[Corte di Giustizia 16 luglio 1998, n. C-264/96, ICI]

A) Oggetto: Diritto di stabilimento — Imposta sulle società — Trasferimento da una società ad un'altra, in seno ad un gruppo, del diritto ad uno sgravio fiscale per perdite commerciali — Condizione relativa alla residenza delle società facenti parte del gruppo — Discriminazione in base alla sede — Obblighi del giudice nazionale

B) Massima/e :

1 Nell'ambito del procedimento pregiudiziale di cui all'art. 177 del Trattato, spetta ai soli giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità dell'emananda decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni che essi sottopongono alla Corte. Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta da detto giudice non ha alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia nella causa principale.

2 L'art. 52 del Trattato osta ad una normativa di uno Stato membro che, per quanto riguarda le società stabilite in tale Stato membro facenti parte di un consorzio attraverso il quale possiedono una holding e che esercitino il loro diritto alla libertà di stabilimento per creare, tramite tale

holding, consociate in altri Stati membri, subordina il diritto ad uno sgravio fiscale alla condizione che l'attività della holding consista nel detenere esclusivamente o principalmente le azioni di consociate stabilite nello Stato membro interessato.

Infatti, tale normativa, che riserva la concessione del vantaggio fiscale rappresentato dallo sgravio di gruppo alle sole società che controllino esclusivamente o principalmente consociate aventi sede nel territorio nazionale, utilizza il criterio della sede delle società controllate per instaurare un trattamento fiscale differenziato delle società facenti parte di un consorzio stabilite in tale Stato membro e non può trovare giustificazione nella necessità di garantire la coerenza del regime fiscale nazionale a seguito dell'impossibilità di compensare la riduzione di imposta derivante dallo sgravio delle perdite delle controllate residenti con l'assoggettamento ad imposta degli utili delle controllate situate fuori dallo Stato membro, dato che non esiste alcun nesso diretto tra lo sgravio fiscale, in capo alla società facente parte di un consorzio, delle perdite subite da una delle sue controllate residenti in tale Stato membro, da un lato, e l'assoggettamento ad imposta degli utili delle controllate aventi sede fuori da tale Stato, dall'altro.

3 Ove una controversia sottoposta al giudice nazionale riguardi una situazione che esula dall'ambito di applicazione del diritto comunitario, il giudice nazionale non è tenuto, in forza del diritto comunitario, né ad interpretare la normativa nazionale in un senso conforme al diritto comunitario né a disapplicare tale normativa. Nel caso in cui un solo e identico provvedimento normativo dovesse essere disapplicato in una fattispecie rientrante nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, pur potendo ancora applicarsi ad una situazione che non vi rientra, spetterebbe all'organo competente dello Stato interessato eliminare tale incertezza del diritto nei limiti in cui quest'ultima possa pregiudicare i diritti derivanti da norme comunitarie.

C) Dispositivo :

1. L'art. 52 del Trattato osta ad una normativa di uno Stato membro che, per quanto riguarda le società stabilite in tale Stato membro facenti parte di un consorzio attraverso il quale possiedano una holding e che esercitino il loro diritto alla libertà di stabilimento per creare, tramite tale holding, consociate in altri Stati membri, subordina il diritto ad uno sgravio fiscale alla condizione che l'attività della holding consista nel detenere esclusivamente o principalmente le azioni di consociate stabilite nello Stato membro interessato.

2. In presenza di circostanze come quelle di cui alla causa principale, l'art. 5 del Trattato CE non impone al giudice nazionale né di interpretare la propria normativa in un senso conforme al diritto comunitario né di disapplicare tale normativa in una fattispecie estranea all'ambito di applicazione del diritto comunitario.

[Corte di Giustizia 25 febbraio 1999, n. C-90/97, Swaddling]

A) Oggetto: Previdenza sociale — Sussidio integrativo — Presupposti per la concessione — Residenza abituale

B)Massima/e :

Il combinato disposto dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 1247/92, e dell'art. 1, lett. h), del medesimo regolamento osta a che, qualora una persona si sia avvalsa del diritto alla libera circolazione per stabilirsi in un altro Stato membro in cui ha lavorato e stabilito la residenza abituale e ritorni nello Stato membro di origine in cui risiede con la famiglia per cercarvi un lavoro, quest'ultimo subordini l'erogazione di una prestazione di cui all'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 ad una condizione di residenza abituale in questo Stato che implichi, oltre all'intenzione di risiedervi, un periodo consistente di residenza. Infatti la durata della residenza nello Stato in cui si chiede il versamento della prestazione non può essere considerata un elemento costitutivo della nozione di residenza ai sensi dell'art. 10 bis del medesimo regolamento.

C) Dispositivo :

Il combinato disposto dell'art. 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247, e dell'art. 1, lett. h), del medesimo regolamento, osta a che, qualora una persona si sia avvalsa del diritto alla libera circolazione per stabilirsi in un altro Stato membro in cui ha lavorato e stabilito la residenza abituale e ritorni nello Stato membro di origine in cui risiede con la famiglia per cercarvi un lavoro, quest'ultimo subordini l'erogazione di una prestazione di cui all'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 ad una condizione di residenza abituale in questo Stato che implichi, oltre all'intenzione di risiedervi, un periodo consistente di residenza.

[Corte di Giustizia 8 giugno 1999, n. C-337/97, Meeusen]

A) Oggetto: Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Libera circolazione delle persone — Nozione di "lavoratore" — Libertà di stabilimento — Finanziamento degli studi — Discriminazione in base alla nazionalità — Requisito della residenza

B) Massima/e :

1 La nozione di lavoratore, ai sensi dell'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e del regolamento n. 1612/68, riveste portata comunitaria e non deve essere interpretata in modo restrittivo. Deve considerarsi lavoratore ogni persona che presti attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie. La caratteristica del rapporto di lavoro è data dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione.

La circostanza che una persona sia legata da vincolo matrimoniale al direttore ed unico detentore del capitale sociale di una società non osta a che tale persona possa essere qualificata come lavoratore ai sensi delle menzionate disposizioni, quando l'attività lavorativa venga svolta

nell'ambito di un vincolo di subordinazione. Infatti, i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi derivanti dal matrimonio non escludono l'esistenza, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa, di un vincolo di subordinazione caratteristico di un rapporto di lavoro.

2 Se uno Stato membro non può subordinare la concessione di un vantaggio sociale, ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68, al requisito che i lavoratori, beneficiari di tale vantaggio, risiedano nel territorio nazionale dello Stato medesimo, il principio di parità di trattamento, sancito dal medesimo art. 7, mira parimenti ad impedire le discriminazioni operate a detrimento dei discendenti che siano a carico del lavoratore. A tale riguardo, è discriminatorio un requisito di residenza, previsto da una normativa nazionale, imposto per i figli dei lavoratori cittadini di altri Stati membri ai fini del finanziamento degli studi, quando non sia richiesto ai figli dei lavoratori cittadini nazionali.

Pertanto, il figlio a carico di un cittadino di uno Stato membro, che svolga attività di lavoro subordinato in un altro Stato membro pur mantenendo la propria residenza nello Stato di cui è cittadino, può avvalersi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 al fine di ottenere il finanziamento dei propri studi alle stesse condizioni previste per i figli dei cittadini dello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa e, in particolare, senza che possa essere imposto un requisito supplementare relativo alla residenza del figlio medesimo.

3 L'art. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) garantisce il beneficio del trattamento nazionale ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare un'attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro e vieta qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza, che ostacoli l'accesso a tale attività o l'esercizio della stessa. Tale principio della parità di trattamento mira parimenti ad impedire le discriminazioni nei confronti dei discendenti che siano a carico del lavoratore subordinato. Esso non consente, pertanto, l'imposizione, prevista da una normativa nazionale, del requisito di residenza per i figli dei lavoratori cittadini di altri Stati membri ai fini del finanziamento dei loro studi, requisito non richiesto per i figli dei lavoratori nazionali, atteso che un siffatto requisito dev'essere considerato discriminatorio.

Ne consegue che il figlio a carico di un cittadino di uno Stato membro, che svolga attività di lavoro autonomo in un altro Stato membro pur mantenendo la propria residenza nello Stato di cui è cittadino, può ottenere il finanziamento dei propri studi alle stesse condizioni previste per i figli dei cittadini dello Stato di stabilimento e, in particolare, senza che possa essere imposto un requisito supplementare relativo alla residenza del figlio medesimo.

C) Dispositivo :

1) La circostanza che una persona sia legata da vincolo matrimoniale al direttore ed unico detentore del capitale sociale della società presso la quale svolga attività lavorativa reale ed effettiva non osta a che tale persona possa essere qualificata come «lavoratore» ai sensi dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, quando l'attività lavorativa venga svolta nell'ambito di un vincolo di subordinazione.

2) Il figlio a carico di un cittadino di uno Stato membro, che svolga attività di lavoro subordinato in un altro Stato membro pur mantenendo la propria residenza nello Stato di cui sia cittadino, può avvalersi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 al fine di ottenere il finanziamento dei propri studi alle stesse condizioni previste per i figli dei cittadini dello Stato in cui venga svolta l'attività lavorativa e, in particolare, senza che possa essere imposto un requisito supplementare relativo alla residenza del figlio medesimo.

3) Il figlio a carico di un cittadino di uno Stato membro, che svolga attività di lavoro autonomo in un altro Stato membro pur mantenendo la propria residenza nello Stato di cui sia cittadino, può ottenere il finanziamento dei propri studi alle stesse condizioni previste per i figli dei cittadini dello Stato di stabilimento e, in particolare, senza che possa essere imposto un requisito supplementare relativo alla residenza del figlio medesimo.

[Corte di Giustizia 16 maggio 2000, n. C-87/99, Zurstrassen]

A) Oggetto: Articolo 48 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 39 CE) - Parità di trattamento - Imposta sul reddito - Residenza separata dei coniugi - Imposizione congiunta per le coppie sposate

B) Massima/e :

L'art. 48, n. 2, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 2, CE) e l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, ostano all'applicazione di una normativa nazionale che, in materia di imposta sul reddito, subordini il beneficio dell'imposizione congiunta dei coniugi non separati né di fatto né giudizialmente alla condizione che entrambi siano residenti nel territorio nazionale, e neghi la concessione di tale vantaggio fiscale a un lavoratore residente in questo Stato, dove percepisce la quasi totalità dei redditi familiari, e il cui coniuge risiede in un altro Stato membro.
(v. punto 26 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'art. 48, n. 2 del Trattato CE (divenuto a seguito di modifica art. 39, n. 2 CE) e l'art. 7, n. 2, del regolamento CEE del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1611 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, ostano all'applicazione di una normativa nazionale che, in materia di imposta sul reddito, subordini il beneficio dell'imposizione congiunta di due coniugi, non separati né di fatto, né giudizialmente, alla condizione che entrambi siano residenti nel territorio nazionale e nega la concessione di tale vantaggio fiscale a un lavoratore residente in questo stato, dove egli percepisce la quasi totalità dei redditi familiari e il cui coniuge risiede in un altro Stato membro

[Corte di Giustizia 18 gennaio 2001, n. C-162/99, Commissione/Italia]

A) Oggetto: Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei lavoratori - Libertà di stabilimento - Dentisti - Condizione di residenza

B)Massima/e :

1. Il fatto che uno Stato membro subordini l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei dentisti e, di conseguenza, l'esercizio di tale professione all'obbligo, per gli interessati, di risiedere nella circoscrizione dell'ordine professionale al quale essi chiedono l'iscrizione costituisce una limitazione della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei lavoratori, in quanto detto obbligo impedisce ai dentisti stabiliti o residenti in un altro Stato membro di creare un secondo gabinetto dentistico sul territorio del primo Stato o di esercitarvi l'attività come dipendenti.

(v. punto 20)

2. Una disposizione nazionale che riservi ai soli dentisti che hanno la cittadinanza dello Stato membro interessato il diritto di chiedere il mantenimento dell'iscrizione all'albo professionale in caso di trasferimento della residenza in un altro Stato membro delle Comunità europee contiene una discriminazione basata sulla cittadinanza, in contrasto con gli artt. 48 e 52 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE).

(v. punti 31-32)

3. La necessità di garantire la piena applicazione del diritto comunitario impone agli Stati membri non solo di conformare le proprie leggi al diritto comunitario, ma anche di farlo mediante disposizioni giuridiche atte a delineare una situazione sufficientemente precisa, chiara e trasparente per consentire ai singoli di conoscere pienamente i loro diritti e di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.

Tale necessità vale altresì allorché sono in questione principi generali di diritto costituzionale, come il principio generale della parità di trattamento, e riveste particolare importanza quando le disposizioni di diritto comunitario controverse mirano ad attribuire diritti ai cittadini di altri Stati membri, poiché detti cittadini non sono normalmente al corrente di detti principi.

Il mantenimento in essere nella legislazione di uno Stato membro di una normativa incompatibile con una disposizione del Trattato determina una situazione di fatto ambigua mantenendo per gli interessati uno stato di incertezza circa la possibilità loro riservata di fare appello al diritto comunitario e configura pertanto, per il suddetto Stato, un inadempimento agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato.

(v. punti 22-23, 33)

C) Dispositivo :

1) - Permettendo che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, relativo alla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e alla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, pur essendo stato modificato dall'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362, relativa alle norme di riordino del settore farmaceutico, continui ad applicarsi in modo tale che i dentisti che esercitano in Italia rimangano de facto soggetti a un obbligo di residenza,

- mantenendo in vigore l'art. 15, della legge 24 luglio 1985, n. 409, concernente l'istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e le disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi da parte di dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee, che rinvia all'art. 1 della legge 14 dicembre 1964, n. 1398, recante modifiche e integrazioni alla legge 10 luglio 1960, n. 736, per l'iscrizione all'albo dei sanitari italiani residenti all'estero, da cui risulta che solamente ai dentisti di cittadinanza italiana possono restare iscritti all'albo professionale in caso di trasferimento della residenza in un altro Stato membro, la Repubblica

italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 48e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE).

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

[Corte di Giustizia 8 marzo 2001, n. C-215/99, Jauch]

A) Oggetto: Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regime austriaco di copertura del rischio di mancanza di autonomia - Qualifica delle prestazioni e legittimità della condizione della residenza con riferimento al regolamento (CEE) n. 1408/71

B)Massima/e :

1. Una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Ciò vale per un assegno di assistenza concesso oggettivamente, in base a una situazione legalmente definita. Prestazioni di tale tipo hanno essenzialmente l'obiettivo di integrare le prestazioni dell'assicurazione malattia, alla quale esse sono d'altronde connesse sul piano organizzativo, al fine di migliorare le condizioni di salute e di vita delle persone non autonome. Pertanto, anche se presentano caratteristiche loro proprie, siffatte prestazioni devono essere considerate come «prestazioni di malattia» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

(v. punti 25-26, 28)

2. L'art. 19, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71 e le corrispondenti disposizioni delle altre sezioni del capitolo 1 del titolo III del medesimo regolamento ostano a che il diritto al versamento di un assegno di assistenza previsto dalla normativa di uno Stato membro, che viene considerato come una prestazione di malattia in denaro, sia subordinato alla condizione che la persona non autonoma abbia la propria residenza abituale in detto Stato.

Infatti, conformemente a dette disposizioni, l'assegno di assistenza, che viene considerato come una prestazione di malattia in denaro, deve essere erogato quale che sia lo Stato membro nel quale risieda la persona non autonoma che risponda a tutte le altre condizioni per beneficiarne.

(v. punti 35-36 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'art. 19, n. 1, e le corrispondenti disposizioni delle altre sezioni del capitolo 1 del titolo III del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), ostano a che il diritto al

versamento del Pflegegeld (assegno di assistenza), previsto dalla Bundespflegegeldgesetz (legge federale austriaca sull'assegno di assistenza), sia subordinato alla condizione che la persona non autonoma abbia la propria residenza abituale in Austria.

[Corte di Giustizia 31 maggio 2001, n. C-43/99, Leclere e Deaconescu]

A) Oggetto: Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 1612/68 - Assegni lussemburghesi di maternità, di nascita e per l'educazione - Requisito di residenza - Diritti di un titolare di pensione non residente nello Stato membro competente ad erogare la pensione - Assegni familiari e prestazioni familiari - Nozione di "lavoratore" e di "vantaggio sociale"

B)Massima/e :

1. L'art. 1, lett. u), sub i), e l'allegato II del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, che escludono taluni assegni speciali di nascita e d'adozione dalle «prestazioni familiari» ai sensi del regolamento n. 1408/71, non sono in contrasto con gli artt. 48 e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 42 CE), in quanto permettono l'imposizione del requisito di residenza per la concessione degli assegni prenatali e di nascita esistenti in Lussemburgo.

Per contro, l'allegato II bis del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, è invalido in quanto vi figura, al punto I. Lussemburgo, lett. b), l'assegno lussemburghese di maternità. Infatti, è in violazione degli artt. 48 e 51 del Trattato che tale assegno è stato incluso in tale disposizione come prestazione speciale a carattere non contributivo versata esclusivamente nel territorio dello Stato membro di residenza ai sensi dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71. La concessione di una prestazione di tal genere non può essere pertanto soggetta al requisito di residenza.

(v. punti 30, 37-38 e dispositivo 1-2)

2. Un assegno come l'assegno lussemburghese per l'educazione non fa parte degli assegni familiari che, a norma dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, devono essere versati ai titolari di pensioni o di rendite di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, qualunque sia lo Stato membro nel territorio del quale essi risiedono. Tale assegno, infatti, non corrisponde alla definizione di «assegni familiari» offerta dall'art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento n. 1408/71, poiché il suo ammontare è fissato indipendentemente dal numero di figli allevati nello stesso nucleo familiare.

(v. punti 43-44 e dispositivo 3)

3. Il titolare di una pensione di invalidità che risiede al di fuori del territorio dello Stato membro debitore di tale pensione non può desumere dall'art. 73 del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, un diritto a prestazioni familiari diverse dagli assegni familiari di cui all'art. 77 dello stesso regolamento.

(v. punto 51 e dispositivo 4)

4. Il titolare di una pensione di invalidità che risiede in uno Stato membro diverso da quello che eroga la sua pensione non è un lavoratore ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68, relativo

alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, e beneficia dei diritti concernenti tale qualifica solo a titolo della sua attività professionale passata.
(v. punto 61 e dispositivo 5)

C) Dispositivo :

- 1) L'esame della prima questione sollevata non ha rilevato alcun elemento di natura tale da mettere in discussione la validità dell'art. 1, lett. u), sub i), e dell'allegato II del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, in quanto permettono l'imposizione del requisito di residenza per la concessione degli assegni prenatali e di nascita lussemburghesi.
- 2) L'allegato II bis del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, è invalido in quanto vi figura, al punto I. Lussemburgo, lett. b), l'assegno lussemburghese di maternità.
- 3) Un assegno come l'assegno lussemburghese per l'educazione non fa parte degli assegni familiari che, a norma dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, devono essere versati ai titolari di pensioni o di rendite di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, qualunque sia lo Stato membro nel territorio del quale essi risiedono.
- 4) Il titolare di una pensione di invalidità non può desumere dall'art. 73 del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, un diritto a prestazioni familiari diverse dagli assegni familiari di cui all'art. 77 dello stesso regolamento.
- 5) Il titolare di una pensione di invalidità che risiede in uno Stato membro diverso da quello che eroga la sua pensione non è un lavoratore ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, e beneficia dei diritti concernenti tale qualifica solo a titolo della sua attività professionale passata.

[Corte di Giustizia 20 settembre 2001, n. C-184/99, Grzelczyk]

A) Oggetto: Artt. 6, 8 e 8 A del Trattato Ce (divenuti, in seguito a modifica, 12 CE, 17 CE e 18 CE) - Direttiva del Consiglio 93/96/CEE - Diritto di soggiorno degli studenti - Normativa nazionale che garantisce un minimo dei mezzi di sussistenza, detto "minimex", ai soli cittadini, alle persone che beneficiano dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68, agli apolidi e ai rifugiati - Studente straniero che durante i primi anni di studio ha provveduto al proprio mantenimento

B)Massima/e :

1. Lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico.

Un cittadino dell'Unione europea che risiede legalmente nel territorio dello Stato membro ospitante può avvalersi dell'art. 6 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE) in tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione *ratione materiae* del diritto comunitario.

Tali situazioni comprendono in particolare quelle rientranti nell'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato e quelle rientranti nell'esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall'art. 8 A del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 18 CE).

Il fatto che un cittadino dell'Unione compia studi universitari in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino non può, di per sé, privarlo della possibilità di avvalersi del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, sancito dall'art. 6 del Trattato. Infatti, il Trattato sull'Unione europea ha introdotto nel Trattato la cittadinanza dell'Unione e ha aggiunto nella terza parte di questo, titolo VIII, un capo 3 dedicato in particolare all'istruzione e alla formazione professionale. Nulla nel testo del Trattato così modificato consente di ritenere che gli studenti che sono cittadini dell'Unione, allorché si spostano in un altro Stato membro per seguire ivi degli studi, siano privati dei diritti conferiti dal Trattato ai cittadini dell'Unione. Inoltre, il Consiglio ha altresì emanato la direttiva 93/96, la quale prevede che gli Stati membri riconoscano il diritto di soggiorno agli studenti cittadini di uno Stato membro che soddisfano talune condizioni.

(v. punti 31-33, 35-36)

2. L'art. 1 della direttiva 93/96, relativa al diritto di soggiorno degli studenti, non esige - tra le condizioni necessarie per ottenere il diritto di soggiorno - il possesso di risorse economiche di un determinato importo né che la loro esistenza debba essere comprovata da documenti specifici. La norma parla semplicemente di una dichiarazione o di qualsiasi altro mezzo almeno equivalente che consenta allo studente di assicurare alla competente autorità nazionale di disporre, per sé stesso e, eventualmente, per il coniuge e i figli a carico, di risorse tali da evitare che lui ed i detti familiari divengano, nel corso del soggiorno, un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

Tale interpretazione non esclude tuttavia che lo Stato membro ospitante consideri che uno studente che ha fatto ricorso all'assistenza sociale non soddisfi più i requisiti ai quali è subordinato il suo diritto di soggiorno e, nel rispetto dei limiti a tale riguardo imposti dal diritto comunitario, adotti misure affinché sia posta fine all'autorizzazione di soggiorno di tale cittadino, ovvero affinché tale autorizzazione non venga più rinnovata. Tuttavia, siffatte misure non possono in alcun caso diventare la conseguenza automatica del ricorso all'assistenza sociale dello Stato membro ospitante da parte di un cittadino di un altro Stato membro.

Infatti, la direttiva 93/96, al pari delle direttive 90/364, relativa al diritto di soggiorno, e 90/365, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale, consente d'altronde una certa solidarietà finanziaria dei cittadini di tale Stato con quelli degli altri Stati membri, specie quando le difficoltà cui va incontro il beneficiario del diritto di soggiorno sono di carattere temporaneo. Inoltre, la situazione finanziaria di uno studente può cambiare nel corso del tempo per ragioni che prescindono dalla sua volontà. La veridicità della sua dichiarazione può pertanto essere valutata soltanto al momento in cui essa è stata fatta.

(v. punti 40, 42-45)

3. Gli artt. 6 e 8 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 17 CE) ostano a che il beneficio di una prestazione sociale di un regime non contributivo, come un minimo di mezzi di sussistenza, sia subordinato, per quanto riguarda i cittadini di Stati membri diversi da quello

ospitante nel cui territorio questi legalmente soggiornano, alla condizione che tali cittadini rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, mentre nessuna condizione di tale natura si applica ai cittadini dello Stato membro ospitante.

(v. punto 46 e dispositivo)

4. L'interpretazione di una norma di diritto comunitario fornita dalla Corte si limita a chiarire e precisare il significato e la portata della norma stessa, quale avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata allo scopo di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare per uno Stato membro da una sentenza pronunciata in via pregiudiziale non giustificano, di per sé, la limitazione dell'efficacia nel tempo di tale sentenza.

(v. punti 50-52)

C) Dispositivo :

Gli artt. 6 e 8 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 17 CE) ostano a che il beneficio di una prestazione sociale di un regime non contributivo, come il minimo dei mezzi di sussistenza, previsto all'art. 1 della legge belga 7 agosto 1974, sia subordinato, per quanto riguarda i cittadini di uno Stato membro diverso da quello ospitante nel cui territorio legalmente soggiornano, alla condizione che tali cittadini rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, mentre alcuna condizione di tale natura si applica ai cittadini dello Stato membro ospitante.

[Corte di Giustizia 11 luglio 2002, n. C-224/98, D'Hoop]

A) Oggetto: Cittadinanza dell'Unione - Divieto di discriminazione - Disciplina nazionale che conferisce il diritto all'indennità di disoccupazione giovanile ai cittadini del relativo Stato membro solo se hanno terminato gli studi secondari presso un istituto scolastico dello stesso - Cittadino di uno Stato membro in cerca di prima occupazione che ha terminato gli studi secondari presso un istituto scolastico di un altro Stato membro

B)Massima/e :

1. Lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di essi si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell'ambito di applicazione ratione materiae del Trattato, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico. Tra le situazioni che rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario figurano quelle rientranti nell'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, in particolare della libertà

di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall'art. 8 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 18 CE).

Poiché un cittadino dell'Unione ha diritto a che gli venga riconosciuto in tutti gli Stati membri il medesimo trattamento giuridico concesso ai cittadini di tali Stati membri che si trovino nella medesima situazione, sarebbe incompatibile con il diritto alla libera circolazione che gli si potesse applicare nello Stato membro di cui è cittadino un trattamento meno favorevole di quello di cui beneficerebbe se non avesse usufruito delle facilitazioni concesse dal Trattato in materia di circolazione.

Tali facilitazioni non potrebbero infatti dispiegare pienamente i propri effetti se un cittadino di uno Stato membro potesse essere dissuaso dal farne uso da ostacoli posti, al suo ritorno nel paese di origine, da una normativa che penalizzasse il fatto che egli ne abbia usufruito.

(v. punti 28-31)

2. Il diritto comunitario osta a che uno Stato membro neghi ad un suo cittadino, studente in cerca di prima occupazione, la concessione di indennità di disoccupazione giovanile per il solo motivo che tale studente ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro.

Infatti, la normativa di uno Stato membro che collega la concessione dell'indennità di disoccupazione giovanile alla condizione di avere ottenuto il diploma richiesto sul suo territorio svantaggia determinati cittadini nazionali per il solo fatto che essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione al fine di seguire un insegnamento in un altro Stato membro.

Una disparità di trattamento di tal genere è contraria ai principi che sono alla base dello status di cittadino dell'Unione, cioè la garanzia di un medesimo trattamento giuridico nell'esercizio della propria libertà di circolazione.

La condizione di cui trattasi può essere giustificata solo se basata su considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall'ordinamento nazionale. A questo proposito, sebbene sia lecito per il legislatore nazionale, nell'ambito di indennità di disoccupazione destinate a facilitare per i giovani il passaggio dalla scuola al mercato del lavoro, voler essere sicuro dell'esistenza di un nesso reale tra chi richiede le dette indennità e il mercato geografico del lavoro interessato, un'unica condizione relativa al luogo di conseguimento del diploma di maturità presenta un carattere troppo generale ed esclusivo ed eccede quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito.

(v. punti 34-36, 38-40 e disp.)

C) Dispositivo :

Il diritto comunitario osta a che uno Stato membro neghi ad un suo cittadino, studente in cerca di prima occupazione, la concessione di indennità di disoccupazione giovanile per il solo motivo che tale studente ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro.

[Corte di Giustizia 7 novembre 2002, n. C-333/00, Maaheimo]

A) Oggetto: Regolamento (CEE) n. 1408/71 - "Prestazioni familiari" - Assegno di custodia a domicilio di un figlio - Requisito della residenza del figlio

B)Massima/e :

1. Una prestazione può essere considerata quale prestazione previdenziale solo se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione stabilita a norma di legge.

Una prestazione quale l'assegno di custodia a domicilio di un figlio previsto dalla laki (1128/96) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (legge sull'assegno di custodia a domicilio di un figlio e sull'assegno per la custodia a pagamento del medesimo) soddisfa tale condizione: le disposizioni relative alla concessione di detto assegno attribuiscono ai beneficiari un diritto stabilito a norma di legge e l'importo minimo nonché l'assegno complementare di custodia sono erogati automaticamente alle persone che rispondono a determinati criteri oggettivi, al di là di qualsiasi valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali.

(v. punti 22-23)

2. Una prestazione quale l'assegno di custodia a domicilio di un figlio previsto dalla laki (1128/96) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (legge sull'assegno di custodia a domicilio di un figlio e sull'assegno per la custodia a pagamento del medesimo) rientra nella definizione delle prestazioni familiari ed è pertanto collegata al rischio indicato nell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71. Infatti essa è destinata a compensare gli oneri familiari ai sensi dell'art. 1, lett. u), punto i), dello stesso regolamento.

L'espressione «compensare i carichi familiari», che compare nell'art. 1, lett. u), punto i), del regolamento n. 1408/71, che definisce le «prestazioni familiari», va interpretata nel senso che essa riguarda, in particolare, un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli.

(v. punti 24-25, dispositivo 1)

3. Secondo l'art. 73 del regolamento n. 1408/71, il lavoratore subordinato soggetto alla normativa di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla normativa del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo.

Quando un lavoratore vive con la sua famiglia in uno Stato membro diverso da quello alla cui normativa egli è soggetto, anche il suo coniuge ha il diritto di avvalersi di detto articolo. L'art. 73 del regolamento n. 1408/71 è inteso ad evitare che uno Stato membro possa subordinare la concessione di una prestazione familiare alla residenza dei membri della famiglia del lavoratore nello Stato membro che eroga le prestazioni, al fine di non dissuadere il lavoratore comunitario dall'esercitare il diritto alla libera circolazione. Di conseguenza il fatto di stabilire un requisito di residenza effettiva è a fortiori contrario alla finalità di detto articolo.

Pertanto, l'art. 73 del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che, se la concessione di una prestazione quale l'assegno di custodia a domicilio di un figlio dipende dalla residenza effettiva del bambino nel territorio dello Stato membro competente, tale requisito dev'essere considerato soddisfatto quando il bambino risiede nel territorio di un altro Stato membro.

(v. punti 31-34, dispositivo 2)

C) Dispositivo :

1) Una prestazione quale l'assegno di custodia a domicilio di un figlio, prevista dalla laki (1128/1996) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (legge n. 1128/96 sull'assegno di custodia a domicilio di un figlio e sull'assegno per la custodia a pagamento del medesimo) costituisce una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97.

2) L'art. 73 del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97, dev'essere interpretato nel senso che, se la concessione di un'indennità quale l'assegno di custodia a domicilio di un figlio, controverso nella causa principale, dipende dalla residenza effettiva del bambino nel territorio dello Stato membro competente, tale requisito dev'essere considerato soddisfatto quando il bambino risiede nel territorio di un altro Stato membro.

[Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, n. C-257/00, Givane e a.]

A) Oggetto: Libera circolazione dei lavoratori - Regolamento (CE) n. 1251/70 - Diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avervi svolto attività di lavoro dipendente - Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore deceduto - Requisito di residenza ininterrotta del lavoratore da almeno due anni

B)Massima/e :

L'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1251/70, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, il quale dispone che i familiari di un lavoratore deceduto nel periodo dell'attività lavorativa prima di aver acquisito il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro ospitante hanno il diritto di rimanervi permanentemente purché il lavoratore, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio di tale Stato membro da almeno due anni, dev'essere interpretato nel senso che il periodo di due anni di residenza ininterrotta dev'essere immediatamente precedente il decesso del lavoratore.

(v. punto 50 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, dev'essere interpretato nel senso che il periodo di due anni di residenza ininterrotta previsto da tale disposizione dev'essere immediatamente precedente il decesso del lavoratore.

[Corte di Giustizia 13 febbraio 2003, n. C-131/01, Commissione/Italia]

A) Oggetto: Inadempimento di uno Stato - Artt. 49 CE - Libera prestazione dei servizi - Consulenti in materia di brevetti - Obbligo di iscriversi all'albo dei consulenti in materia di brevetti dello Stato membro ospitante - Obbligo di avere una residenza o un domicilio professionale nello Stato membro ospitante

B)Massima/e :

1. Il carattere «temporaneo» dell'esercizio di un'attività di prestazione di servizi nello Stato membro ospitante, ai sensi dell'art. 50, terzo comma, CE, deve essere valutato non solo in rapporto alla durata della prestazione, ma anche tenendo conto della frequenza, periodicità o continuità di questa, e la nozione di «stabilimento» ai sensi del Trattato comporta la possibilità per un cittadino comunitario di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine. Il criterio decisivo ai fini dell'applicazione ad un'attività economica del capitolo del Trattato relativo ai servizi è quindi la mancanza di carattere stabile e continuativo della partecipazione dell'interessato alla vita economica dello Stato membro ospitante. A questo proposito, l'attività di consulente in materia di brevetti può rientrare nella sfera di applicazione del capitolo del Trattato relativo alla libera prestazione dei servizi.

(v. punti 22-23, 25)

2. Viene meno agli obblighi ad esso i n c o m b e n t i ai sensi degli artt. 49 CE - 55 CE uno Stato membro che mantiene in vigore una normativa che impone ai consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri di essere iscritti all'albo nazionale dei consulenti in materia di brevetti e di avere una residenza o un domicilio professionale nel suo territorio per prestare servizi dinanzi all'Ufficio nazionale dei brevetti.

(v. punto 48 e dispositivo)

C) Dispositivo :

1) Mantenendo una regolamentazione che impone ai consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri di essere iscritti all'albo italiano dei consulenti in materia di brevetti e di avere una residenza o un domicilio professionale in Italia per prestare servizi dinanzi all'Ufficio italiano dei brevetti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 49 CE - 55 CE.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

[Corte di Giustizia 2 ottobre 2003, n. C-232/01, Van Lent]

A) Oggetto: Libera circolazione dei lavoratori - Leasing di autovetture - Obbligo di immatricolare l'autovettura nello Stato membro di residenza del lavoratore

B)Massima/e :

L'art. 39 CE osta alla normativa nazionale di uno Stato membro ai sensi della quale i veicoli sono ammessi alla circolazione sul suo territorio solo se sono stati previamente immatricolati a nome del loro proprietario, che deve avere la sede sociale e un numero di partita IVA in tale Stato membro ove si tratti di una persona giuridica, e vieta pertanto ad un lavoratore domiciliato in tale Stato di utilizzare, sul territorio del detto Stato, un veicolo immatricolato in un secondo Stato membro, limitrofo al primo, appartenente ad una società di leasing stabilita nel secondo Stato membro e messo a disposizione del lavoratore dal suo datore di lavoro, del pari stabilito nel detto secondo Stato.

Infatti, in tal caso, il lavoratore non può ottenere l'immatricolazione del veicolo nel primo Stato membro dato che non ne è il proprietario e neppure quest'ultimo, ovvero la società di leasing, può ottenerla, dato che esso non è stabilito in tale Stato membro e non vi dispone di un numero di partita IVA, necessario per l'immatricolazione del veicolo. Ne consegue l'impossibilità per un lavoratore domiciliato in tale Stato membro, che utilizza il veicolo nell'ambito del suo lavoro e per rientrare al proprio domicilio nel fine settimana, di beneficiare della messa a disposizione di un autoveicolo di proprietà di una persona stabilita in un altro Stato membro. Del pari, una normativa di questo tipo può indurre un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro a rinunciare ad assumere un lavoratore residente in un altro Stato membro a motivo dei costi più elevati e delle difficoltà amministrative connesse a tale assunzione.

Una misura di questo tipo, avente l'effetto di impedire ad un lavoratore di beneficiare di taluni vantaggi e, in particolare, della messa a disposizione di un veicolo, è quindi atta a dissuaderlo dal lasciare il proprio paese d'origine per esercitare il suo diritto alla libera circolazione.

(v. punti 18-21, 26 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'art. 39 CE osta ad una legislazione nazionale di un primo Stato membro, del tipo di quella della fattispecie, che vieta ad un lavoratore domiciliato in tale Stato di utilizzare, sul territorio del detto Stato, un veicolo immatricolato in un secondo Stato membro limitrofo al primo, appartenente ad una società di leasing stabilita nel secondo Stato membro e messo a disposizione del lavoratore dal suo datore di lavoro, del pari stabilito nel detto secondo Stato.

[Corte di Giustizia 11 dicembre 2003, n. C-364/01, Barbier]

A) Oggetto: Interpretazione degli artt. 48 e 52 del Trattato CEE (divenuti artt. 48 e 52 del Trattato CE, a loro volta divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE), 67 del Trattato CEE (divenuto art. 67 del Trattato CE, abrogato dal Trattato di Amsterdam), 6 e 8 A del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 18 CE) - Direttive 88/361/CEE e 90/364/CEE - Imposta sulle successioni - Necessità di un'attività economica transfrontaliera - Divieto di discriminazione sulla base dello Stato membro di residenza

B)Massima/e :

1. Il solo fatto che una norma nazionale abbia l'effetto di limitare i movimenti di capitali di un investitore, cittadino di uno Stato membro, in funzione della sua residenza è sufficiente perché si

applichi l'art. 1, n. 1, della direttiva 88/361 per l'attuazione dell'art. 67 del Trattato (abrogato dal Trattato di Amsterdam), che impone agli Stati membri l'obbligo di sopprimere tutte le restrizioni ai movimenti di capitali, senza che l'accesso ai diritti conferiti dalla detta direttiva sia subordinato all'esistenza di altri requisiti transfrontalieri. Non è del pari rilevante al riguardo che la disposizione di cui trattasi sia stata adottata dallo Stato d'origine dell'interessato.
(v. punti 59,61)

2. Il diritto comunitario osta a una normativa nazionale relativa al calcolo dell'imposta esigibile in caso di acquisto per successione di un bene immobile ubicato nello Stato membro interessato, secondo la quale, al fine di stimare il valore di tale bene, si può tener conto dell'obbligo incondizionato che imponeva al titolare del diritto reale di cederlo ad un'altra persona che ha la proprietà economica del detto bene se, all'epoca del decesso, egli risiedeva in tale Stato, ma non se risiedeva in uno Stato membro diverso.
(v. punto 76 e dispositivo)

C) Dispositivo :

Il diritto comunitario osta a una normativa nazionale, relativa al calcolo dell'imposta esigibile in caso di acquisto per successione di un bene immobile ubicato nello Stato membro interessato, secondo la quale, al fine di stimare il valore di tale bene, si può tener conto dell'obbligo incondizionato che imponeva al titolare del diritto reale di cederlo ad un'altra persona, che ha la proprietà economica del detto bene, se, all'epoca del decesso, egli risiedeva in tale Stato, ma non se risiedeva in uno Stato membro diverso.

[Corte di Giustizia 23 marzo 2004, n. C-138/02, Collins]

A) Oggetto: Libera circolazione delle persone — Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) — Nozione di “lavoratore” — Indennità previdenziale per persone in cerca d'impiego — Requisito di residenza — Cittadinanza dell'Unione europea

B)Massima/e :

1. Il cittadino di uno Stato membro che entra nel territorio di un altro Stato membro, nel quale ha lavorato diciassette anni prima, con l'intenzione di cercarvi un impiego, e che richieda un'indennità per persone in cerca di lavoro, non è un lavoratore ai sensi del titolo II della parte prima del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento n. 2434/92.

Infatti, in tale titolo del regolamento n. 1612/68, il termine «lavoratore» indica unicamente le persone che hanno già acceduto al mercato del lavoro e che possono pertanto pretendere, in base all'art. 7, n. 2, del detto regolamento, gli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

Orbene, mancando un nesso sufficientemente stretto con il mercato del lavoro nello Stato ospitante, la situazione di tale persona deve essere paragonata a quella di qualsiasi cittadino di uno Stato membro che cerca un primo impiego in un altro Stato membro senza ancora avervi contratto un rapporto di lavoro, e che beneficia del principio della parità di trattamento solo per l'accesso al

lavoro.

Nel caso di una normativa nazionale che subordina la concessione di un'indennità del genere allo status di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1612/68, spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se la nozione di «lavoratore» ivi prevista debba essere intesa nel senso del citato titolo II. (v. punti 29-33, dispositivo 1)

2. Il cittadino di uno Stato membro che entri sul territorio di un altro Stato membro, in cui ha lavorato diciassette anni prima, con l'intento di cercarvi un posto di lavoro, non ha un diritto di soggiorno nello Stato ospitante sul solo fondamento della direttiva 68/360, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità.

Infatti, il riconoscimento del diritto di soggiorno in uno Stato membro previsto dagli artt. 4 e 8 della direttiva 68/360 è riservato ai cittadini di uno Stato membro che svolgono già un lavoro nel primo Stato membro, restando escluse le persone in cerca di lavoro, che possono avvalersi solo delle disposizioni di tale direttiva riguardanti il loro spostamento all'interno della Comunità.

(v. punti 43-44, dispositivo 2)

3. Il diritto alla parità di trattamento di cui all'art. 48, n. 2, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 2, CE), in combinato disposto con gli artt. 6 e 8 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 17 CE), non osta a una normativa nazionale che subordina il beneficio di un'indennità per persone in cerca di lavoro a una condizione di residenza, purché tale condizione possa essere giustificata sulla base di considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale.

(v. punto 73, dispositivo 3)

C) Dispositivo :

1) Una persona che si trova nella situazione del ricorrente nella causa principale non è un lavoratore ai sensi del titolo II della parte prima del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se la nozione di «lavoratore» prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi debba essere intesa in tal senso.

2) Una persona che si trova nella situazione del ricorrente nella causa principale non ha un diritto di soggiorno nel Regno Unito sul solo fondamento della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità.

3) Il diritto alla parità di trattamento di cui all'art. 48, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica art. 39, n. 2, CE), in combinato disposto con gli artt. 6 e 8 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica artt. 12 CE e 17 CE), non osta a una normativa nazionale che subordina il beneficio di un'indennità per persone in cerca di lavoro a una condizione di residenza, purché tale condizione possa essere giustificata sulla base di considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale.

[Corte di Giustizia 29 aprile 2004, n. C-160/02, Skalka]

A) Oggetto: Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regime austriaco di integrazione compensativa delle pensioni di vecchiaia — Qualificazione delle prestazioni e liceità del requisito di residenza alla luce del regolamento (CEE) n. 1408/71

B)Massima/e :

Le disposizioni dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, e quelle dell'allegato II bis di tale regolamento devono essere interpretate nel senso che un'integrazione compensativa, quale l'integrazione compensativa austriaca, menzionata all'allegato II bis, che integra una pensione di vecchiaia o di invalidità e mira a garantire un minimo vitale al suo beneficiario in caso di pensione insufficiente, la cui concessione è fondata su criteri obiettivi definiti dalla legge e il cui finanziamento non proviene mai dai contributi degli assicurati, rientra nell'ambito di applicazione del detto regolamento e, di conseguenza, rappresenta una prestazione sociale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, dello stesso regolamento, di modo che la situazione di una persona che, dopo il 1° giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, che ha inserito gli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis nel regolamento n. 1408/71, soddisfa le condizioni per la concessione di tale prestazione è disciplinata esclusivamente, a partire dal 1° gennaio 1995, data di adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, dal sistema di coordinamento istituito dal detto art. 10 bis. (v. punti 26, 29, 31 e dispositivo)

C) Dispositivo :

Le disposizioni dell'art. 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, e quelle dell'allegato II bis di tale regolamento devono essere interpretate nel senso che l'integrazione compensativa, ai sensi del Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz (legge federale relativa alla previdenza sociale per i lavoratori autonomi del commercio), rientra nell'ambito di applicazione del detto regolamento e, di conseguenza, rappresenta una prestazione sociale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, dello stesso regolamento, di modo che la situazione di una persona che, dopo il 1° giugno 1992, soddisfa le condizioni per la concessione di tale prestazione è disciplinata esclusivamente, a partire dal 1° gennaio 1995, data di adesione dalla Repubblica d'Austria all'Unione europea, dal sistema di coordinamento istituito dal detto art. 10 bis.

[Corte di Giustizia 8 luglio 2004, (cause riunite) nn. C-502/01 e C-31/02, Gaumain-Cerri e Barth]

A) Oggetto: Previdenza sociale — Libera circolazione dei lavoratori — Trattato CE — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Prestazioni a copertura del rischio di non autosufficienza —

Versamento da parte dell'assicurazione contro la non autosufficienza dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo che assiste la persona non autosufficiente

B)Massima/e :

1. Una prestazione quale il versamento, da parte dell'ente per l'assicurazione contro la non autosufficienza, dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo che fornisce cure domiciliari ad una persona non autosufficiente costituisce una prestazione di malattia a beneficio della persona non autosufficiente soggetta al regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97.

(v. punti 20-21, 23, dispositivo 1)

2. L'art. 17 CE nonché il regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, ostano a che una prestazione dell'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza consistente nel versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia per conto di un cittadino di uno Stato membro che assuma il ruolo di terzo che presta cure all'assicurato sia rifiutata dall'istituzione competente per il solo fatto che tale terzo o l'affiliato a tale assicurazione risieda in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

Lo status di cittadino dell'Unione consente, infatti, a chi tra i cittadini degli Stati membri si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell'ambito di applicazione del Trattato, fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico. In un tale contesto, in considerazione del fine dell'attività esercitata dai terzi che assistono persone non autosufficienti, il criterio della residenza, sul quale si fonda il diniego della detta prestazione di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, pare costituire non un elemento che stabilisca oggettivamente una differenza di situazioni e che giustifichi una disparità di trattamento, ma una disparità di trattamento nell'ambito di situazioni comparabili, costitutiva di una discriminazione vietata dal diritto comunitario.

(v. punti 34-36, dispositivo 2)

C) Dispositivo :

1) *Una prestazione quale il versamento, da parte dell'ente per l'assicurazione contro la non autosufficienza, dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo che fornisce cure domiciliari ad una persona non autosufficiente, nelle condizioni di cui alle cause principali, costituisce una prestazione di malattia a beneficio della persona non autosufficiente soggetta al regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97.*

2) *Nel caso di prestazioni quali quelle erogate, nelle circostanze di cui alle cause principali, dall'assicurazione tedesca contro la non autosufficienza ad un assicurato residente nel territorio dello Stato competente o ad una persona residente nel territorio di un altro Stato membro e coperta da tale assicurazione in quanto familiare di un lavoratore, il Trattato, in particolare l'art. 17 CE, nonché il regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, ostano a che il versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia per conto di un cittadino di uno Stato membro, che assuma il ruolo di terzo che presta cure al beneficiario di tali prestazioni, sia rifiutato dall'istituzione competente perché tale terzo o il detto beneficiario risiede*

in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

[Corte di Giustizia 14 ottobre 2004, n. C-299/02, Commissione/Paesi Bassi]

A) Oggetto: Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 48 CE — Misure nazionali che, ai fini dell'immatricolazione di una nave nei Paesi Bassi, esigono il requisito della cittadinanza comunitaria o SEE degli azionisti, degli amministratori e delle persone fisiche preposte alla direzione quotidiana di una società comunitaria proprietaria della nave — Misure nazionali che esigono che l'amministratore di una società di armamento debba essere di cittadinanza comunitaria o SEE e debba avere una residenza comunitaria o SEE

B)Massima/e :

1. Viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 43 CE e 48 CE uno Stato membro che adotta e mantiene in vigore una normativa in forza della quale sono stabiliti requisiti riguardanti la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo per gli azionisti e gli amministratori di società proprietarie di un natante marino che queste ultime intendono immatricolare nel detto Stato membro, nonché per le persone fisiche preposte alla direzione quotidiana della sede a partire dalla quale viene esercitata nel detto Stato membro l'attività di navigazione marittima necessaria ai fini dell'immatricolazione, avendo tale regime di immatricolazione delle navi l'effetto di limitare la libertà di stabilimento dei loro proprietari.

Infatti, le società proprietarie che non soddisfano i requisiti di nazionalità menzionati al fine di procedere a tale immatricolazione non possono far altro che modificare conseguentemente la struttura del loro capitale sociale o dei loro organi d'amministrazione. Parimenti, i proprietari delle navi devono adattare la loro politica di assunzione al fine di escludere dai rappresentanti in loco qualsiasi cittadino di uno Stato terzo rispetto alla Comunità o allo Spazio economico europeo.

Inoltre, in mancanza di una norma armonizzata valida per l'intera Comunità, un requisito di cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo fissato unilateralmente, alla stessa stregua di un requisito di cittadinanza di uno specifico Stato membro, può costituire un ostacolo alla libertà di stabilimento.

Una restrizione siffatta non può essere giustificata dalla necessità di esercitare un controllo e una giurisdizione effettivi sulle navi battenti bandiera dello Stato membro considerato.

(v. punti 19-21, 39 e dispositivo)

2. Viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 43 CE e 48 CE uno Stato membro che adotta e mantiene in vigore una normativa in forza della quale sono stabiliti requisiti riguardanti la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo e la residenza in uno di tali Stati membri per gli azionisti e gli amministratori di società armatrici di natanti marini immatricolati nel detto Stato membro, avendo tale regime di immatricolazione delle navi l'effetto di limitare la libertà di stabilimento dei loro proprietari.

Infatti, ai cittadini comunitari che intendono operare sotto forma di società di armamento con un amministratore cittadino di uno Stato terzo o residente in uno Stato terzo è fatto divieto in tal senso.

Una restrizione siffatta non può essere giustificata dalla necessità di esercitare un controllo e una giurisdizione effettivi sulle navi battenti bandiera dello Stato membro considerato.

(v. punti 32-33, 39 e dispositivo)

C) Dispositivo :

Il Regno dei Paesi Bassi, avendo adottato e mantenuto in vigore l'art. 311 del Wetboek van Koophandel e l'art. 8:169 del Burgerlijk Wetboek, disposizioni ai sensi delle quali vengono stabilite condizioni per quanto riguarda:

- la cittadinanza degli azionisti di società proprietarie di un natante marino che queste ultime intendono immatricolare nei Paesi Bassi;
- la cittadinanza degli amministratori di società proprietarie di un natante marino che queste ultime intendono immatricolare nei Paesi Bassi;
- la cittadinanza delle persone fisiche preposte alla direzione quotidiana della sede a partire dalla quale viene esercitata nei Paesi Bassi *l'attività di navigazione marittima necessaria ai fini dell'immatricolazione di una nave nei registri olandesi;*
- la cittadinanza degli amministratori di società armatrici di natanti marini immatricolati nei Paesi Bassi, e
- la residenza degli amministratori di società armatrici di natanti marini immatricolati nei Paesi Bassi,

è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 43 CE e 48 CE.

[Corte di Giustizia 15 marzo 2005, n. C-209/03, Bidar]

A) Oggetto: Cittadinanza dell'Unione — Artt. 12 CE e 18 CE — Aiuto concesso agli studenti sotto forma di prestito sovvenzionato — Disposizione che limita la concessione di tale prestito agli studenti stabiliti nel territorio nazionale

B)Massima/e :

1. Un aiuto concesso, sia sotto forma di prestiti sovvenzionati sia di borse, agli studenti che soggiornano legalmente nello Stato membro ospitante a copertura delle loro spese di mantenimento rientra nel campo di applicazione del Trattato ai fini del divieto di discriminazione sancito dall'art. 12, primo comma, CE.

Questa disposizione deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che concede agli studenti il diritto ad un siffatto aiuto solo se sono stabiliti nello Stato membro ospitante, escludendo così che un cittadino di un altro Stato membro ottenga, in quanto studente, lo status di persona stabilita, anche se detto cittadino soggiorna legalmente e ha svolto parte importante degli studi secondari nello Stato membro ospitante e ha, di conseguenza, stabilito un legame effettivo con la società di tale Stato.

È certo legittimo che uno Stato membro conceda un siffatto aiuto solo agli studenti che abbiano dato prova di un certo grado di integrazione nella società di tale Stato. Quest'ultimo non può tuttavia pretendere che gli studenti interessati istituiscano un legame con il suo mercato del lavoro. Per contro, l'esistenza di un certo grado di integrazione può essere considerata provata in seguito all'accertamento che lo studente di cui trattasi ha soggiornato per un certo periodo nello Stato

membro ospitante.

Tuttavia, escludendo che un cittadino di un altro Stato membro possa ottenere, in quanto studente, lo status di persona stabilita, la detta normativa pone siffatto cittadino, quale che sia il suo grado effettivo d'integrazione, nell'impossibilità di beneficiare del diritto all'aiuto e pertanto osta a che egli possa proseguire gli studi nelle stesse condizioni di un cittadino di tale Stato che si trovi nella medesima situazione.

(v. punti 48, 57-59, 61-63, dispositivo 1-2)

2. L'interpretazione di una norma di diritto comunitario fornita dalla Corte si limita a chiarire e a precisare il significato e la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza interpretativa, sempreché, d'altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma. Solo in via eccezionale, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare per uno Stato membro da una sentenza pronunciata in via pregiudiziale non giustificano, di per sé, la limitazione dell'efficacia nel tempo di tale sentenza.

(v. punti 66-68, dispositivo 3)

C) Dispositivo :

1) Un aiuto concesso, sia sotto forma di prestiti sovvenzionati sia di borse, agli studenti che soggiornano legalmente nello Stato membro ospitante a copertura delle spese di mantenimento rientra nel campo di applicazione del Trattato CE ai fini del divieto di discriminazione sancito dall'art. 12, primo comma, CE.

2) L'art. 12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che concede agli studenti il diritto ad un aiuto a copertura delle spese di mantenimento solo se sono stabiliti nello Stato membro ospitante, escludendo così che un cittadino di un altro Stato membro ottenga, in quanto studente, lo status di persona stabilita anche se detto cittadino soggiorna legalmente e ha svolto parte importante degli studi secondari nello Stato membro ospitante e ha, di conseguenza, stabilito un legame effettivo con la società di tale Stato.

3) Gli effetti nel tempo della presente sentenza non vanno limitati.

[Corte di Giustizia 21 febbraio 2006, n. C-286/03, Hosse]

A) Oggetto: Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Art. 4, n. 2 ter — Prestazioni speciali a carattere non contributivo — Prestazione austriaca destinata a coprire il rischio di mancanza di autonomia — Qualificazione della prestazione e legittimità della condizione di residenza rispetto al regolamento n. 1408/71 — Aveni diritto dell'assicurato

B)Massima/e :

1. Le disposizioni del regolamento n. 1408/71, adottate per l'attuazione dell'art. 42 CE, vanno interpretate alla luce dello scopo di detto articolo, che consiste nel contribuire all'istituzione della libertà di circolazione più completa possibile dei lavoratori emigranti. Lo scopo degli artt. 39 CE, 40 CE, 41 CE e 42 CE non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalla normativa di uno Stato membro, in particolare quando tali vantaggi siano la contropartita di contributi che essi hanno versato.

In tale contesto, se è vero che il legislatore comunitario può adottare disposizioni di deroga al principio secondo il quale le prestazioni previdenziali sono esportabili, tuttavia tali disposizioni derogatorie, quali l'art. 4, n. 2 ter, del regolamento n. 1408/71, che esclude dall'ambito di applicazione di tale regolamento talune specifiche prestazioni, devono essere interpretate restrittivamente. Ciò comporta che tale articolo può riguardare soltanto prestazioni che soddisfino cumulativamente le condizioni in esso previste, cioè che abbiano al tempo stesso carattere speciale e non contributivo, che siano indicate nell'allegato II, sezione III, del regolamento e che siano previste da una normativa che si applica soltanto in una parte del territorio di uno Stato membro.

(v. punti 24-25)

2. Deriva dalla sistematica del regolamento n. 1408/71 che il concetto di «prestazione di sicurezza sociale», ai sensi dell'art. 4, n. 1, del medesimo regolamento, e quello di «prestazione speciale a carattere non contributivo», di cui all'art. 4, nn. 2 bis e 2 ter, dello stesso, si escludono reciprocamente. Pertanto, una prestazione che possiede le caratteristiche di una «prestazione di sicurezza sociale» ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non può essere considerata una «prestazione speciale a carattere non contributivo».

In tal senso, non costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi del citato art. 4, n. 2 ter, un assegno di assistenza concesso oggettivamente, sulla base di una situazione normativamente definita, e volto a compensare forfettariamente le maggiori spese dovute alla mancanza di autonomia dei beneficiari e, in particolare, le spese collegate all'aiuto che è necessario fornire loro, in quanto esso ha essenzialmente l'obiettivo di integrare le prestazioni dell'assicurazione malattia e dev'essere considerato una «prestazione di malattia» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

(v. punti 36, 38-39, 46, dispositivo 1)

3. Il familiare di un lavoratore dipendente impiegato in uno Stato membro, il quale risiede con la famiglia in un altro Stato membro, può, qualora possieda gli altri requisiti per la concessione, richiedere all'istituzione competente del luogo di impiego del lavoratore dipendente il pagamento di un assegno di assistenza volto a compensare forfettariamente le maggiori spese dovute alla mancanza di autonomia dei beneficiari, in quanto prestazione di malattia in denaro, ai sensi dell'art. 19 del regolamento n. 1408/71, purché il familiare non abbia diritto ad una prestazione analoga in base alla normativa dello Stato nel cui territorio risiede.

(v. punto 56, dispositivo 2)

C) Dispositivo :

1) Un assegno di assistenza come quello previsto dal Salzburger Pflegegeldgesetz non costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 ter, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ma una prestazione di malattia ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), di detto regolamento.

2) Il familiare di un lavoratore dipendente impiegato nel Land Salisburgo, il quale risieda con la famiglia in Germania, può, qualora possieda gli altri requisiti per la concessione, richiedere all'istituzione competente del luogo di impiego del lavoratore dipendente il pagamento di un assegno di assistenza come quello previsto dal Salzburger Pflegegeldgesetz, in quanto prestazione di malattia in denaro, ai sensi dell'art. 19 del regolamento n. 1408/71, purché il familiare non abbia diritto ad una prestazione analoga in base alla normativa dello Stato nel cui territorio risiede.

[Corte di Giustizia 18 luglio 2006, n. C-406/04, De Cuyper]

A) Oggetto: Libera circolazione e libero soggiorno nel territorio dell'Unione europea — Indennità di disoccupazione — Condizione dell'effettiva residenza nel territorio nazionale

B)Massima/e :

1. Una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

A tale riguardo, un'indennità concessa a disoccupati di età superiore ai 50 anni la cui concessione non ha carattere discrezionale, che è destinata a coprire il rischio relativo alla perdita involontaria del lavoro qualora il beneficiario mantenga la capacità lavorativa e i cui beneficiari sono soggetti alle stesse condizioni degli altri lavoratori che aspirano all'indennità di disoccupazione deve essere considerata un'indennità di disoccupazione rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, anche se, in seguito ad un provvedimento nazionale, il beneficiario è dispensato dall'iscrizione negli elenchi dei richiedenti lavoro.

(v. punti 22, 29, 34)

2. La libertà di circolazione e di soggiorno riconosciuta a tutti i cittadini dell'Unione europea dall'art. 18 CE non osta ad una condizione di residenza imposta ad un disoccupato di età superiore ai 50 anni, dispensato dall'obbligo di dimostrare la sua disponibilità sul mercato del lavoro, quale condizione per il mantenimento del suo diritto all'indennità di disoccupazione. Se un provvedimento siffatto rappresenta una restrizione delle libertà riconosciute dall'art. 18 CE a tutti i cittadini dell'Unione europea, esso è giustificato dall'esigenza di controllare la situazione professionale e familiare dei disoccupati. La detta condizione consente infatti ai servizi ispettivi delle autorità nazionali di verificare se la situazione del beneficiario dell'indennità di disoccupazione non ha subito modifiche idonee a incidere sulla prestazione concessa. Pertanto, tale giustificazione è fondata su considerazioni oggettive di interesse generale indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate. Misure meno restrittive, quali la produzione di documenti o di attestazioni, priverebbero il controllo del suo carattere inaspettato e, di conseguenza, lo renderebbero meno efficace, di modo che la misura in questione è idonea a realizzare l'obiettivo

perseguito e al contempo non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento.
(v. punti 39, 41-43, 45-48 e dispositivo)

C) Dispositivo :

La libertà di circolazione e di soggiorno riconosciuta a tutti i cittadini dell'Unione europea dall'art. 18 CE non osta ad una condizione di residenza, come quella applicata nella causa principale, imposta ad un disoccupato di età superiore ai 50 anni dispensato dall'obbligo di dimostrare la sua disponibilità sul mercato del lavoro, quale condizione per il mantenimento del suo diritto all'indennità di disoccupazione.

[Corte di Giustizia 26 ottobre 2006, n. C-345/05, Commissione/Portogallo]

A) Oggetto: Inadempimento di uno Stato — Normativa fiscale — Condizioni di esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili — Artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE — Artt. 28 e 31 dell'Accordo che istituisce lo Spazio economico europeo — Coerenza del sistema fiscale — Politica dell'alloggio

B)Massima/e :

Mantenendo in vigore disposizioni fiscali che subordinano il beneficio dell'esenzione dall'imposta sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili destinati a servire di abitazione personale e permanente al soggetto passivo o ai suoi familiari alla condizione che gli utili così ottenuti siano reinvestiti nell'acquisto di beni immobili situati sul territorio nazionale, uno Stato membro viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE, nonché 28 e 31 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Infatti, il contribuente che decide di procedere alla vendita dell'immobile ad uso abitativo che possiede in tale Stato membro allo scopo di trasferire il suo domicilio sul territorio di un altro Stato membro e di acquistarvi un altro immobile da destinare come suo alloggio, nell'ambito dell'esercizio del diritto, per ogni cittadino dell'Unione, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che trova una specifica applicazione nell'art. 43 CE per quanto riguarda la libertà di stabilimento e nell'art. 39 CE per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, o addirittura dei diritti conferiti dagli artt. 28, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, e 31, relativo alla libertà di stabilimento, dell'Accordo SEE, è soggetto ad un trattamento fiscale svantaggioso rispetto a quello di cui beneficia chi mantiene la sua residenza nello Stato membro interessato.

La necessità di salvaguardare la coerenza del regime fiscale non può giustificare tale differenza di trattamento in quanto, perché un argomento fondato su una simile giustificazione possa risultare efficace, è necessario che sia dimostrata l'esistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale vantaggio mediante un prelievo fiscale determinato, il che non avviene nella fattispecie.

Poiché le disposizioni del Trattato e dell'accordo SEE relative alla libera circolazione delle persone ostano a una siffatta normativa, non è necessario esaminare separatamente la detta normativa alla luce degli artt. 56, n. 1, CE e 40 dell'accordo SEE, riguardanti la libera circolazione dei capitali.

(v. punti 13, 21, 43, 45, dispositivo 1)

C) Dispositivo :

1) *Mantenendo in vigore disposizioni fiscali quali l'art. 10, n. 5, del codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche, che subordinano il beneficio dell'esenzione dall'imposta sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili destinati a servire di abitazione personale e permanente al soggetto passivo o ai suoi familiari alla condizione che gli utili così ottenuti siano reinvestiti nell'acquisto di beni immobili situati sul territorio portoghese, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE, nonché 28 e 31 dell'Accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo.*

2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

[Corte di Giustizia 26 ottobre 2006, n. C-192/05, Tas-Hagen e Tas]

A) Oggetto: Prestazione concessa alle vittime di guerra civili da parte di uno Stato membro – Requisito di residenza sul territorio di tale Stato alla data di presentazione della domanda di prestazione – Art. 18, n. 1, CE

B)Massima/e :

L'art. 18, n. 1, CE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina di uno Stato membro ai sensi della quale quest'ultimo nega ad un suo cittadino l'assegnazione di un'indennità a favore di vittime di guerra civili esclusivamente in ragione del fatto che l'interessato, alla data di presentazione della domanda, non risiedeva nel territorio del detto Stato membro, bensì nel territorio di un altro Stato membro.

È vero che l'obiettivo di circoscrivere l'obbligo di solidarietà nei confronti delle vittime di guerra civili alle sole persone che hanno avuto un collegamento con il popolo dello Stato in questione durante e dopo la guerra, mediante un requisito di residenza considerata come una manifestazione del grado di collegamento di queste persone con tale società, può costituire una considerazione obiettiva di interesse generale atta a giustificare una restrizione delle libertà riconosciute dall'art. 18, n. 1, CE a tutti i cittadini dell'Unione.

Tuttavia, la fissazione di un requisito di residenza riferito esclusivamente alla data di presentazione della domanda di prestazione non è un criterio sufficientemente indicativo del grado di collegamento del richiedente con la società che gli testimonia così la sua solidarietà, e non rispetta quindi il principio di proporzionalità.

(v. punti 31, 34-35, 37-40 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'art. 18, n. 1, CE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina di uno Stato membro ai sensi della quale quest'ultimo nega ad un suo cittadino l'assegnazione di un'indennità a favore di vittime di guerra civili esclusivamente in ragione del fatto che l'interessato, alla data di

presentazione della domanda, non risiedeva nel territorio del detto Stato membro, bensì nel territorio di un altro Stato membro.

[Corte di Giustizia 16 gennaio 2007, n. C-265/05, Perez Naranjo]

A) Oggetto: Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Artt. 4, n. 2 bis, 10 bis e 95 ter – Assegno supplementare di vecchiaia – Normativa nazionale che subordina la concessione di tale assegno alla condizione della residenza – Prestazione speciale a carattere non contributivo – Iscrizione nell'allegato II bis al regolamento n. 1408/71

B)Massima/e :

Un assegno supplementare di vecchiaia erogato dal Fondo di solidarietà per la vecchiaia previsto dalla legge francese, che completa una prestazione di vecchiaia e ha lo scopo di garantire un minimo necessario per la sussistenza al suo beneficiario nel caso di insufficienza della pensione di vecchiaia e che è menzionato nell'allegato II bis, alla voce «Francia», del regolamento 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, costituisce una prestazione speciale.

La valutazione delle modalità di finanziamento dell'assegno supplementare di vecchiaia sulla base degli atti di causa fatti pervenire alla Corte indica l'assenza di un legame sufficientemente identificabile fra i contributi sociali generali, da cui essenzialmente provengono le risorse del Fondo di solidarietà per la vecchiaia, e la prestazione in esame, il che conduce alla conclusione che l'assegno supplementare non ha carattere contributivo.

Risulta in primo luogo che tale Fondo, il quale mette a disposizione le risorse necessarie per l'assegno supplementare, ha il compito, in base alla legislazione nazionale rilevante, di prendere a proprio carico i benefici dell'assicurazione di vecchiaia a carattere non contributivo che rientrano nella solidarietà nazionale, dei quali l'assegno supplementare rappresenta solo una parte limitata. In secondo luogo, sebbene sia vero che i contributi sociali generali sui redditi da attività economiche e sui redditi sostitutivi rappresentano una parte sostanziale delle entrate del Fondo, resta tuttavia il fatto che tali entrate provengono altresì da altri contributi e prelievi a carattere fiscale. In terzo luogo, i contributi sociali generali sui redditi da attività economiche e sui redditi sostitutivi servono al finanziamento non soltanto del Fondo, ma anche di altri regimi sociali. In quarto luogo, le condizioni per l'assegnazione e le modalità di calcolo dell'assegno supplementare non sono determinate in funzione del versamento di un qualche contributo da parte dei beneficiari. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare l'esattezza degli elementi sopra indicati, al fine di accertare in modo definitivo il carattere contributivo o non contributivo di tale prestazione.

(v. punti 33-34, 48-53, 61 e dispositivo)

C) Dispositivo :

Una prestazione come l'assegno supplementare, menzionata nell'allegato II bis, alla voce «Francia», del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e

aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, costituisce una prestazione speciale. La *valutazione delle modalità di finanziamento dell'assegno supplementare sulla base degli atti di causa fatti pervenire alla Corte indica l'assenza di un legame sufficientemente identificabile fra i contributi sociali generali e la prestazione in esame, il che conduce alla conclusione che l'assegno supplementare non ha carattere contributivo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare l'esattezza degli elementi indicati ai punti 48-52 della presente sentenza, al fine di accertare in modo definitivo il carattere contributivo o non contributivo di tale prestazione.*

[Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, n. C-370/05, Festersen]

A) Oggetto: Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Artt. 43 CE e 56 CE — Restrizioni all'acquisto di aziende agricole — Obbligo per l'acquirente di fissare la propria stabile residenza sul fondo agricolo

B)Massima/e :

L'art. 56 CE osta ad una normativa nazionale che assoggetta l'acquisto di un fondo agricolo alla condizione che l'acquirente fissi la sua residenza stabile su tale fondo per un periodo di otto anni, indipendentemente da circostanze particolari connesse a caratteristiche proprie del fondo agricolo interessato.

Si può certo ammettere che una normativa nazionale che comporti un tale obbligo di residenza, volto ad evitare l'acquisto dei terreni agricoli per motivi prettamente speculativi, e che in tal modo tende a facilitare l'appropriazione di questi terreni in via prioritaria da parte delle persone che desiderano coltivarli, risponde ad un obiettivo di interesse generale in uno Stato membro in cui i terreni agricoli costituiscono una risorsa naturale limitata. Tuttavia, l'obbligo di residenza costituisce una misura che eccede quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo. Infatti, da un lato, esso risulta particolarmente coercitivo in quanto restringe non soltanto la libertà dei movimenti dei capitali, ma anche il diritto dell'acquirente di scegliere liberamente la sua residenza, diritto garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e tutelato nell'ordinamento giuridico comunitario, ledendo quindi un diritto fondamentale. Dall'altro, nessun elemento consente di stabilire che possano essere emanate misure diverse, meno restrittive rispetto a tale obbligo, per conseguire l'obiettivo perseguito. Un obbligo del genere, a maggior ragione ove sia affiancato dalla condizione che la residenza sia mantenuta per vari anni, eccede quanto può considerarsi necessario.

(v. punti 33-37, 41-42, 50, dispositivo 1)

C) Dispositivo :

1) *L'art. 56 CE osta a che una normativa nazionale come quella controversa nella causa principale assoggetti l'acquisto di un fondo agricolo alla condizione che l'acquirente fissi la propria stabile residenza su tale fondo.*

2) *Tale interpretazione dell'art. 56 CE non può essere diversa nel caso in cui il fondo agricolo acquistato non costituisca un'azienda agricola vitale e l'edificio ad uso abitativo sia situato in area urbana.*

[Corte di Giustizia 22 marzo 2007, n. C-383/05, Talotta]

A) Oggetto: Libertà di stabilimento – Art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) – Contribuente non residente che esercita un'attività autonoma – Fissazione di basi imponibili minime solo nei confronti dei contribuenti non residenti – Giustificazione con motivi d'interesse generale – Efficacia dei controlli fiscali – Insussistenza

B)Massima/e :

L'art. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) osta alla normativa di uno Stato membro in materia di imposta sul reddito che prevede, nell'ambito della valutazione della base imponibile in mancanza di elementi probanti forniti dal contribuente o dall'amministrazione, basi imponibili minime solo nei confronti dei contribuenti non residenti.

Infatti, il reddito percepito nell'ambito di un'attività autonoma nel territorio dello Stato membro interessato, vuoi da un contribuente residente vuoi da un contribuente non residente, rientra nella stessa categoria di redditi. Inoltre, la situazione di un contribuente residente e quello di un contribuente non residente presentano per l'amministrazione fiscale interessata, nel caso in cui una parte delle operazioni di tali contribuenti fosse effettuata nel territorio di un altro Stato membro, le stesse difficoltà, di modo che tali due categorie di contribuenti si trovano in una situazione oggettivamente analoga. Di conseguenza, la distinzione fondata sul criterio della residenza costituisce una discriminazione indiretta in quanto rischia di operare principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri dato che i non residenti sono il più delle volte cittadini non nazionali. (v. punti 26, 28, 32, 38 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) osta alla normativa di uno Stato membro, come quella che risulta dall'art. 342, n. 2, del codice delle imposte sui redditi 1992 nonché dall'art. 182 del regio decreto 27 agosto 1993 di esecuzione del codice delle imposte sui redditi 1992, che prevede basi imponibili minime solo nei confronti dei contribuenti non residenti.

[Corte di Giustizia 18 luglio 2007, n. C-213/05, Geven]

A) Oggetto: Lavoratore frontaliero — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Assegno parentale — Diniego di concessione — Vantaggio sociale — Requisito di residenza

B)Massima/e :

L'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, non osta all'esclusione, da parte della normativa nazionale di uno Stato membro, di un cittadino di un altro Stato membro che risiede nel primo Stato membro e vi esercita un'attività lavorativa di entità trascurabile (meno di 15 ore di lavoro settimanali) dal beneficio di un vantaggio sociale come un assegno parentale, in quanto esso non ha né la residenza né la dimora abituale nel primo Stato membro.

La politica sociale, allo stato attuale del diritto comunitario, rientra nella competenza degli Stati membri, che dispongono di un'ampia discrezionalità nell'esercizio di tale competenza. Tuttavia tale discrezionalità non può avere l'effetto di privare di contenuto i diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del Trattato che sanciscono le loro libertà fondamentali.

Nel contesto di una normativa nazionale volta ad obiettivi di politica familiare, che riconosce un assegno parentale alle persone che presentano un criterio di collegamento sufficientemente stretto con la società nazionale, senza riservare tale assegno esclusivamente alle persone che risiedono sul territorio nazionale, l'assenza in capo ad un lavoratore non residente di un'attività lavorativa sufficientemente significativa nello Stato membro interessato può costituire un valido motivo per il rifiuto di concedere il vantaggio sociale di cui trattasi.

(v. punti 21, 26-28 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, non osta all'esclusione, da parte della normativa nazionale di uno Stato membro, di una cittadina di un altro Stato membro che risiede nel primo Stato membro e vi esercita un'attività lavorativa di entità trascurabile (fra le 3 e le 14 ore settimanali), dal beneficio di un vantaggio sociale con le caratteristiche dell'assegno parentale tedesco, in quanto essa non aveva né la residenza né la dimora abituale nel primo Stato membro.

[Corte di Giustizia 18 luglio 2007, n. C-212/05, Hartmann]

A) Oggetto: Lavoratore frontaliero — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Trasferimento della residenza in un altro Stato membro — Coniuge disoccupato — Assegno parentale — Diniego di concessione al coniuge — Vantaggio sociale — Requisito di residenza

B)Massima/e :

1. Un cittadino di uno Stato membro che, pur mantenendo il proprio impiego in tale Stato, abbia trasferito la propria residenza in un altro Stato membro ed eserciti da allora la propria attività lavorativa in qualità di lavoratore frontaliero, può avvalersi dello status di «lavoratore migrante» ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

(v. punto 20, dispositivo 1)

2. L'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, osta a che il coniuge di un lavoratore migrante che esercita un'attività lavorativa in uno Stato membro, il quale è disoccupato e risiede in un altro Stato membro, sia escluso dal beneficio di un assegno parentale, in quanto non ha né la residenza né la dimora abituale nel primo Stato dato che la concessione di tale assegno al coniuge del lavoratore, che va a beneficio della famiglia nel suo complesso, indipendentemente da quale sia il genitore che la rivendica, può ridurre l'obbligo che grava sul lavoratore di contribuire ai carichi di famiglia e, quindi, rappresenta per lui un «vantaggio sociale» ai sensi della detta disposizione.

Un siffatto requisito di residenza dev'essere giudicato indirettamente discriminatorio quando, per sua stessa natura, tenda ad incidere più sui lavoratori migranti o sui loro coniugi, i quali risiedono per lo più in un altro Stato membro, che sui lavoratori nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo particolare ai primi.

Nel contesto di una normativa nazionale che persegue obiettivi di politica familiare, concedendo l'assegno parentale alle persone che hanno instaurato un legame effettivo con la società nazionale e ai sensi della quale un contributo rilevante al mercato del lavoro nazionale costituisce anch'esso un valido elemento di integrazione nella società, la concessione dell'assegno controverso non può essere rifiutata ad una coppia che non è residente sul territorio nazionale, ma di cui uno dei componenti svolge in tale Stato un'attività lavorativa a tempo pieno.

(v. punti 26, 30-33, 36-38, dispositivo 2)

C) Dispositivo :

1) Un cittadino di uno Stato membro che, pur mantenendo il proprio impiego in tale Stato, abbia trasferito la propria residenza in un altro Stato membro ed eserciti da allora la propria attività lavorativa in qualità di lavoratore frontaliero può avvalersi dello status di «lavoratore migrante» ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

2) In circostanze come quelle di cui alla causa principale, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 osta a che il coniuge di un lavoratore migrante che esercita un'attività lavorativa in uno Stato membro, coniuge disoccupato e residente in un altro Stato membro, sia escluso dal beneficio di un vantaggio sociale che ha le caratteristiche dell'assegno parentale, in quanto non ha né la residenza né la dimora abituale nel primo Stato.

[Corte di Giustizia 23 ottobre 2007, (cause riunite) nn. C-11/06 e C-12/06 Morgan e Bucher]

A) Oggetto: Cittadinanza dell'Unione — Artt. 17 CE e 18 CE — Diniego di aiuti alla formazione ai cittadini di uno Stato membro che compiono studi in un altro Stato membro — Requisito della continuità tra gli studi seguiti in un altro Stato membro e quelli compiuti precedentemente, per un periodo di almeno un anno, presso un istituto di insegnamento situato nel territorio nazionale dello Stato membro d'origine

B)Massima/e :

1. I cittadini di uno Stato membro che studiano in un altro Stato membro godono della cittadinanza dell'Unione ai termini dell'art. 17, n. 1, CE e possono dunque avvalersi, eventualmente anche nei confronti del loro Stato membro d'origine, dei diritti afferenti a tale status. Tra le fattispecie che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto comunitario figurano quelle relative all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, in particolare quelle attinenti alla libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri, quale conferita dall'art. 18 CE.

(v. punti 22-23)

2. Gli artt. 17 CE e 18 CE ostano ad un requisito secondo cui, per poter beneficiare degli aiuti alla formazione concessi per studi seguiti in uno Stato membro diverso da quello di cui gli studenti che ne fanno richiesta sono cittadini, tali studi debbano costituire la prosecuzione di una formazione seguita per un periodo di almeno un anno nel territorio dello Stato membro d'origine di tali studenti.

Infatti, il duplice obbligo di aver seguito una formazione per un periodo di almeno un anno in questo Stato membro e di continuare unicamente questa stessa formazione in un altro Stato membro, in considerazione degli inconvenienti personali, dei costi aggiuntivi nonché degli eventuali ritardi che esso comporta, è atto a dissuadere i cittadini dell'Unione dal lasciare lo Stato membro interessato per seguire studi in un altro Stato membro e avvalersi così della loro libertà di circolare e soggiornare in quest'ultimo, quale conferita dall'art. 18, n. 1, CE.

Un requisito del genere non può essere considerato proporzionato all'obiettivo di garantire che gli studenti interessati concludano velocemente i propri studi o di agevolare una scelta oculata della formazione che essi si propongono di seguire. L'intento di garantire che l'aiuto alla formazione sia accordato ai soli studenti meritevoli e che dimostrano la volontà di seguire e concludere i loro studi con successo e celermente potrebbe costituire uno scopo legittimo nell'ambito dell'organizzazione del detto sistema. Tuttavia, l'imposizione del requisito in questione, nei limiti in cui può avere la conseguenza, in pratica, di allungare la durata globale degli studi, appare incoerente con il detto obiettivo e, pertanto, inidonea a realizzarlo.

Inoltre, in linea di principio può essere legittimo per uno Stato membro concedere aiuti per la formazione solo agli studenti che abbiano dimostrato un certo grado di integrazione nella società dello Stato medesimo, al fine di evitare che la concessione di aiuti agli studenti che intendano seguire studi in altri Stati membri divenga un onere irragionevole, che potrebbe avere conseguenze sul livello globale degli aiuti che possono essere concessi da tale Stato. Il requisito della prima fase di studi in tale Stato membro privilegia tuttavia indebitamente un elemento che non è necessariamente rappresentativo del grado di integrazione nella società del detto Stato al momento della richiesta dell'aiuto. Siffatto requisito eccede così quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito e non può quindi essere considerato proporzionato.

Infine, la limitazione in oggetto non può essere considerata, di per sé, idonea o necessaria a garantire un'assenza di cumulo con aiuti dello stesso tipo ricevuti in un altro Stato membro.

(v. punti 18, 30, 35-36, 39, 43-44, 46, 50-51 e dispositivo)

C) Dispositivo :

Gli artt. 17 CE e 18 CE ostano, in circostanze come quelle delle cause principali, ad un requisito secondo il quale, per poter beneficiare di aiuti alla formazione concessi per studi seguiti in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini gli studenti che ne fanno richiesta, tali studi devono costituire la prosecuzione di una formazione seguita per un periodo di almeno un anno nel territorio dello Stato membro di origine degli studenti medesimi.

[Corte di Giustizia 22 maggio 2008, n. C-499/06, Nerkowska]

A) Oggetto: Pensione d'invalidità concessa alle vittime civili della guerra o della repressione – Requisito di residenza nel territorio nazionale – Art. 18, n. 1, CE

B)Massima/e :

L'art. 18, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che osta alla legislazione di uno Stato membro in forza della quale quest'ultimo neghi ai suoi cittadini, in generale e in ogni caso, il versamento di una prestazione concessa alle vittime civili della guerra o della repressione per la sola ragione che essi non risiedono, durante tutto il periodo di versamento di tale prestazione, nel territorio di detto Stato, bensì in quello di un altro Stato membro.

Certo, tanto la volontà di circoscrivere l'obbligo di solidarietà nei confronti delle vittime civili della guerra o della repressione alle sole persone che presentano un nesso di collegamento con il popolo dello Stato di cui trattasi, mediante un requisito di residenza considerato come una manifestazione del grado di integrazione di tali persone in detta società, quanto la necessità di verificare che queste ultime continuino a soddisfare i requisiti di concessione di tale prestazione costituiscono considerazioni oggettive di interesse generale tali da giustificare che i requisiti di concessione o di pagamento di una siffatta prestazione possano incidere sulla libertà di circolazione dei cittadini di tale Stato membro.

Nondimeno, se è vero che il requisito di residenza costituisce un criterio tale da rivelare l'esistenza di un siffatto collegamento, ciò non toglie tuttavia che il fatto di possedere la cittadinanza dello Stato membro che concede la prestazione di cui trattasi e di aver vissuto in tale Stato per più di vent'anni può essere sufficiente a stabilire nessi di collegamento tra quest'ultimo e il beneficiario di detta prestazione. Pertanto, la necessità di una residenza durante tutto il periodo del versamento di tale prestazione deve essere considerata sproporzionata in quanto va oltre ciò che è necessario per garantire un siffatto collegamento. Inoltre, per quanto riguarda la necessità di verificare che il beneficiario continui a soddisfare i requisiti per la concessione di tale prestazione, un requisito di residenza va altresì oltre quanto necessario per conseguire detto scopo e, pertanto, non rispetta il principio di proporzionalità.

(v. punti 35, 37, 39-47 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'art. 18, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro in forza della quale quest'ultimo neghi ai suoi cittadini, in generale e in ogni caso, il versamento di una prestazione concessa alle vittime civili della guerra o della repressione per la sola ragione che essi non risiedono durante tutto il periodo di versamento di tale prestazione nel territorio di detto Stato, bensì in quello di un altro Stato membro.

[Corte di Giustizia 11 settembre 2008, n. C-228/07, Petersen]

A) Oggetto: Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Artt. 4, n. 1, lett. b) e g), 10, n. 1, e 69 — Libera circolazione delle persone — Artt. 39 CE e 42 CE — Regime legale dell'assicurazione pensione o infortunio — Prestazione assicurativa per diminuita capacità lavorativa o invalidità — Anticipo versato ai disoccupati richiedenti — Qualificazione della prestazione come “prestazione di disoccupazione” o come “prestazione d'invalidità” — Requisito di residenza

B)Massima/e :

1. Una prestazione quale l'anticipo versato ai disoccupati che abbiano chiesto, ai sensi del regime legale dell'assicurazione pensione o infortunio, una prestazione assicurativa per diminuita capacità lavorativa o invalidità dev'essere considerata una «prestazione di disoccupazione» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), del regolamento n. 1408/71.

Infatti, per quanto riguarda innanzitutto l'oggetto e la finalità della suddetta prestazione, quest'ultima è intesa a procurare al richiedente di una pensione d'invalidità senza occupazione o che non beneficia di alcun reddito, nel caso in cui le circostanze lascino prevedere la concessione di siffatta pensione, mezzi economici che gli consentano di provvedere al proprio sostentamento in attesa della decisione definitiva sulla sua domanda e, quindi, per un periodo durante il quale esiste uno stato d'incertezza circa l'idoneità di tale richiedente ad essere reinserito nella vita professionale. Tale prestazione, che è pure essa versata dalle autorità competenti in materia di disoccupazione, è essenzialmente destinata a sostituire la retribuzione non percepita a causa dello stato di disoccupazione, allo scopo di provvedere al sostentamento del lavoratore disoccupato. Inoltre, per quanto riguarda la base di calcolo della suddetta prestazione, il suo importo è stabilito allo stesso modo del sussidio di disoccupazione. Infine, per quanto riguarda le condizioni di concessione della detta prestazione, oltre al fatto che le disposizioni a questa applicabili sono previste dalla normativa relativa all'assicurazione contro la disoccupazione e che detta prestazione è concessa dalle autorità competenti in materia di disoccupazione, il richiedente di una pensione di invalidità deve soddisfare le condizioni in presenza delle quali matura il diritto al sussidio di disoccupazione, relative alla durata di iscrizione e al mancato esaurimento del periodo di erogazione della prestazione. In tale situazione una siffatta prestazione, per quanto sia connessa a una domanda di pensione di invalidità, si ricollega direttamente al rischio di disoccupazione di cui all'art. 4, n. 1, lett. g), citato.

(v. punti 23, 25, 29-30, 35-36, dispositivo 1)

2. L'art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione quale l'anticipo versato ai disoccupati che abbiano chiesto, ai sensi del regime legale dell'assicurazione pensione o infortunio, una prestazione assicurativa per diminuita capacità lavorativa o invalidità, da considerarsi «prestazione di disoccupazione» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), del regolamento n. 1408/71, alla condizione che i beneficiari abbiano la residenza nel territorio nazionale di tale Stato membro, nei limiti in cui esso non abbia prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare che una siffatta condizione è obiettivamente giustificata e proporzionata.

Infatti, a meno che non sia obiettivamente giustificata e commisurata allo scopo perseguito, una disposizione di diritto nazionale dev'essere giudicata indirettamente discriminatoria quando, per sua stessa natura, tenda a incidere più sui lavoratori migranti che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo particolare ai primi. È quanto avviene nel caso di un requisito di residenza come quello cui è subordinata la concessione della suddetta prestazione, che è più facilmente soddisfatto da lavoratori nazionali che da quelli degli altri Stati membri, poiché sono soprattutto questi ultimi che, in particolare in caso di disoccupazione o di

invalidità, tendono a lasciare il paese in cui hanno lavorato e rientrare nel loro paese di origine.
(v. punti 54-55, 64, dispositivo 2)

C) Dispositivo :

1) *Una prestazione come quella oggetto della causa principale dev'essere considerata una «prestazione di disoccupazione» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97.*

2) *L'art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione come quella oggetto della causa principale, da considerarsi «prestazione di disoccupazione» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), del regolamento n. 1408/71, alla condizione che i beneficiari abbiano la residenza nel territorio nazionale di tale Stato membro, non avendo per altro esso prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare che una siffatta condizione è obiettivamente giustificata e proporzionata.*

[Corte di Giustizia 16 ottobre 2008, n. C-527/06, Renneberg]

A) Oggetto: Libera circolazione dei lavoratori — Art. 39 CE — Normativa tributaria — Imposta sui redditi — Determinazione della base imponibile — Cittadino di uno Stato membro che percepisce in quest'ultimo la totalità o la quasi totalità delle sue risorse imponibili — Residenza in un altro Stato membro

B)Massima/e :

1. La situazione di un cittadino comunitario che, in seguito al trasferimento della propria residenza da un primo Stato membro di cui è cittadino ad un secondo Stato, esercita un'attività lavorativa subordinata in uno Stato membro diverso da quello di residenza rientra, dopo il detto trasferimento, nell'ambito di applicazione dell'art. 39 CE.
(v. punto 37)

2. L'art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale un cittadino comunitario non residente nello Stato membro in cui percepisce redditi che costituiscono la totalità o la quasi totalità delle sue risorse imponibili non può, ai fini della determinazione della base imponibile dei detti redditi in tale Stato membro, far valere i redditi negativi concernenti una casa ad uso abitativo di sua proprietà situata in un altro Stato membro, mentre un residente nel primo Stato membro può far valere tali redditi negativi ai fini della determinazione della base imponibile dei suoi redditi.

Per quanto riguarda la fiscalità diretta, la situazione dei residenti e quella dei non residenti in un dato Stato membro non sono di regola paragonabili, in quanto presentano differenze oggettive per

quanto attiene sia alla fonte dei redditi sia alla capacità contributiva personale del contribuente o alla presa in considerazione della situazione personale e familiare. Tuttavia, in presenza di un'agevolazione tributaria il cui godimento venga rifiutato ai non residenti, una disparità di trattamento tra queste due categorie di contribuenti può essere qualificata come una discriminazione qualora non sussista alcuna obiettiva diversità di situazione tale da giustificare una disparità di trattamento su tale punto. È quanto avviene, in particolare, nel caso in cui un contribuente non residente non percepisca redditi significativi nello Stato membro di residenza e tragga la parte essenziale delle sue risorse imponibili da un'attività svolta nello Stato membro di occupazione, ragion per cui lo Stato membro di residenza non è in grado di concedergli le agevolazioni derivanti dalla presa in considerazione della sua situazione personale e familiare; in tal caso la discriminazione consiste nel fatto che la detta situazione non è presa in considerazione né nello Stato membro di residenza né in quello di occupazione.

Nei limiti in cui, sebbene residente in uno Stato membro, una persona tragga la parte essenziale dei propri redditi imponibili da un'attività lavorativa subordinata svolta in un altro Stato membro senza conseguire alcun reddito significativo nello Stato membro di residenza, essa si trova, ai fini della presa in considerazione della sua capacità contributiva, in una situazione obiettivamente paragonabile, rispetto allo Stato membro di occupazione, a quella di un residente di tale ultimo Stato membro che eserciti ugualmente un'attività retribuita in quest'ultimo. Allorché uno Stato membro prende in considerazione, per la determinazione della base dell'imposta sui redditi dovuta dai contribuenti residenti, i redditi negativi concernenti un immobile situato in un altro Stato membro, è anche tenuto, riguardo ai residenti di tale ultimo Stato membro che percepiscono la totalità o la quasi totalità dei loro redditi imponibili nel primo Stato membro e non conseguono alcun reddito significativo nello Stato membro di residenza, a prendere in considerazione questi stessi redditi negativi per i medesimi fini, altrimenti la situazione di questi ultimi contribuenti non sarebbe presa in considerazione, a tale riguardo, in nessuno dei due Stati membri interessati.

La differenza di trattamento di cui trattasi non deriva dalla semplice disparità esistente tra le normative tributarie nazionali degli Stati membri di cui trattasi. Infatti, anche se lo Stato membro di residenza consentisse la detta presa in considerazione delle perdite ai fini della determinazione della base imponibile sui redditi dei suoi residenti, un contribuente che percepisce la totalità o la quasi totalità dei suoi redditi nello Stato membro di occupazione non potrebbe comunque trarre profitto da siffatta agevolazione.

Quanto al rischio di una doppia presa in considerazione delle perdite relative all'immobile di un contribuente non residente, la normativa nazionale di cui trattasi mira ad evitare la realizzazione di tale rischio per quanto riguarda i contribuenti residenti che subiscono perdite di redditi inerenti ad un immobile ubicato nell'altro Stato membro, la cui situazione può essere paragonata a quella di un contribuente non residente che percepisce la totalità o la quasi totalità dei suoi redditi nello Stato membro interessato. Inoltre, tale Stato membro può, nell'ipotesi in cui una parte delle operazioni di un contribuente fosse effettuata nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui esso esercita la sua attività lavorativa subordinata, sollecitare da parte delle competenti autorità dell'altro Stato membro tutte le informazioni idonee a consentirgli di determinare correttamente l'ammontare delle imposte sui redditi o tutte le informazioni che esso ritenga necessarie per valutare l'ammontare esatto dell'imposta sui redditi dovuta da un soggetto passivo in base alla normativa che esso applica.

Di conseguenza, siffatta differenza di trattamento, che è basata sulla residenza, presenta un carattere discriminatorio poiché, mentre i redditi immobiliari negativi concernenti un immobile situato in un altro Stato membro sono presi in considerazione dallo Stato membro interessato per stabilire la base imponibile dei redditi, in particolare da lavoro, dei contribuenti che lavorano e risiedono in tale ultimo Stato membro, essi non lo possono essere nel caso di un contribuente che trae la totalità o la quasi totalità dei suoi redditi imponibili da un'attività lavorativa subordinata svolta in questo stesso Stato membro, ma che non vi risiede. Ne discende che una simile normativa nazionale rappresenta un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, vietata, in linea di

principio, dall'art. 39 CE.
(v. punti 59-62, 66, 71, 75, 77-80, 84 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, in forza della quale un cittadino comunitario non residente nello Stato membro in cui percepisce redditi che costituiscono la totalità o la quasi totalità delle sue risorse imponibili non può, ai fini della determinazione della base imponibile dei detti redditi in tale Stato membro, far valere i redditi negativi concernenti una casa ad uso abitativo di sua proprietà situata in un altro Stato membro, mentre un residente nel primo Stato membro può far valere tali redditi negativi ai fini della determinazione della base imponibile dei suoi redditi.

[Corte di Giustizia 4 dicembre 2008, n. C-221/07, Zablocka-Weyhermüller]

A) Oggetto: Prestazioni assegnate ai coniugi superstiti delle vittime di guerra – Requisito della residenza nel territorio nazionale – Art. 18, n. 1, CE

B)Massima/e :

1. Nell'ambito di un procedimento ex art. 234 CE, spetta soltanto al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi.

(v. punto 20)

2. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale nell'ambito di un procedimento ex art. 234 CE è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l'oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte.

(v. punto 20)

3. L'art. 18, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro in base alla quale quest'ultimo neghi l'erogazione di talune prestazioni concesse ai familiari superstiti delle vittime di guerra, per la sola ragione che essi sono domiciliati nel territorio di alcuni Stati membri determinati.

Sicuramente, tanto la volontà di fornire una prestazione appropriata ai beneficiari domiciliati fuori

dello Stato in questione, tenendo conto delle differenze attuali tra il costo della vita, il reddito e l'importo medio delle prestazioni sociali erogate in tale Stato membro e quelli dello Stato nel quale risiede l'avente diritto, quanto l'esigenza di permettere un controllo adeguato della situazione professionale e sociale degli aventi diritto e, in particolare, del loro reddito, costituiscono considerazioni obiettive di interesse generale idonee a giustificare che le condizioni o le modalità di versamento delle dette prestazioni possano influire sulla libertà di circolazione.

Tuttavia, un simile requisito di residenza non può essere ritenuto proporzionato agli obiettivi perseguiti laddove circoscrive espressamente l'applicazione della sospensione delle dette prestazioni agli aventi diritto domiciliati o residenti nel territorio di alcuni Stati membri, senza tener conto dell'esistenza degli Stati non menzionati nella normativa nazionale nei quali il costo della vita è inferiore a quello di alcuni tra gli Stati membri in essa contemplati. Del pari, l'esigenza di permettere un controllo adeguato della situazione professionale e sociale degli aventi diritto dovrebbe essere soddisfatta in modo identico in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi siano o no elencati nella normativa nazionale.

Inoltre, nei limiti in cui tale normativa si limita a sospendere l'erogazione delle prestazioni da essa previste, non si può validamente sostenere che essa costituisca un mezzo idoneo per adeguare tali prestazioni tenendo conto delle differenze attuali esistenti tra lo Stato in questione e lo Stato di residenza dell'avente diritto relativamente al costo della vita, al reddito ed all'importo medio delle prestazioni a carattere sociale.

Infine, se è pur vero che, con riferimento alle prestazioni concesse in funzione del reddito, può rivelarsi necessario un controllo della situazione professionale e sociale degli aventi diritto, è innegabile che la sospensione delle stesse costituisce una misura che eccede quanto necessario per realizzare siffatto controllo.

(v. punti 38-39, 41-44, 46-48 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'art. 18, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che osta alla legislazione di uno Stato membro in forza della quale quest'ultimo neghi il versamento di talune prestazioni concesse ai coniugi superstiti delle vittime della guerra per il solo motivo che essi sono residenti nel territorio di alcuni Stati membri determinati.

[Corte di Giustizia 17 marzo 2009, n. C-217/08, Mariano]

A) Oggetto: Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunale ordinario di Milano – Interpretazione degli artt. 12 e 13 CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Concessione di una prestazione ai superstiti – Normativa nazionale che prevede differenze di trattamento fra il coniuge superstite e il partner superstite con il quale era stata contratta un'unione solidale

B)Massima/e :

====

C) Dispositivo :

Il diritto comunitario non contiene un divieto di qualsiasi discriminazione di cui i giudici degli *Stati membri devono garantire l'applicazione* allorché il comportamento eventualmente discriminatorio non presenta alcun nesso con il diritto comunitario. In circostanze come quelle della causa principale, gli artt. 12 CE e 13 CE non creano di per sé un tale nesso.

Tali articoli non ostano, in dette circostanze, ad una normativa nazionale in forza della quale, in caso di decesso di una persona a seguito di un infortunio, spetti unicamente al coniuge superstite una rendita nella misura del 50% della retribuzione percepita da tale persona prima del suo decesso, mentre il figlio minore della persona deceduta percepisce solo una rendita pari al 20% di detta retribuzione.

[Corte di Giustizia 1 ottobre 2009, n. C-103/08, Gottwald]

A) Oggetto: Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell'Unione – Art. 12 CE – Rilascio alle persone portatrici di handicap di un contrassegno stradale annuale gratuito – Disposizioni che limitano il rilascio di tale contrassegno alle persone portatrici di handicap aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale nel territorio nazionale

B)Massima/e :

L'art. 12 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale la quale riservi il rilascio a titolo gratuito di un contrassegno stradale annuale alle persone portatrici di handicap aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, includendovi anche quelle che si recano regolarmente in tale Stato per motivi di natura professionale o personale.

Infatti, tanto la promozione della mobilità e dell'integrazione delle persone portatrici di handicap, quanto la volontà di garantire l'esistenza di un certo rapporto di collegamento tra la società dello Stato membro interessato e il beneficiario della prestazione di cui trattasi, sono idonee a costituire considerazioni oggettive di interesse generale tali da giustificare il fatto che i requisiti di concessione di una simile prestazione possano incidere sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione.

Quanto alla detta misura destinata a facilitare gli spostamenti regolari nel territorio nazionale delle persone affette da un handicap in vista della loro integrazione nella società nazionale, il domicilio o il luogo di residenza abituale appaiono dunque come criteri idonei a dimostrare l'esistenza di un legame di tali persone con la società dello Stato membro interessato, atto in particolare a distinguerle rispetto ad altre categorie di utenti che percorrono la rete stradale dello Stato in questione soltanto in modo occasionale o temporaneo. Quanto alla proporzionalità dei presupposti attinenti al domicilio e al luogo di residenza abituale rispetto agli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale in questione, i presupposti suddetti vengono per di più interpretati in maniera estensiva, in modo tale per cui altri elementi di collegamento consentono di dimostrare un legame sufficiente con la società nazionale ai fini della concessione del contrassegno gratuito. Stanti tali circostanze, una normativa nazionale siffatta non eccede quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi da essa perseguiti.

(v. punti 32, 36, 38, 40-41 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'art. 12 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, quale quella oggetto della causa principale, la quale riservi il rilascio a titolo gratuito di un contrassegno stradale annuale alle persone portatrici di handicap aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, includendovi anche quelle che si recano regolarmente in tale Stato per motivi di natura professionale o personale.

[Corte di Giustizia 18 marzo 2010, n. C-440/08, Gielen]

A) Oggetto: Fiscalità diretta – Art. 43 CE – Contribuente non residente – Imprenditore – Diritto a deduzione a favore di lavoratori autonomi – Criterio orario – Discriminazione tra i contribuenti residenti e non residenti – Opzione di equiparazione

B)Massima/e :

L'art. 49 TFUE si oppone ad una normativa nazionale che, relativamente alla concessione di un beneficio fiscale, quale una deduzione a favore dei lavoratori autonomi che abbiano svolto un certo numero di ore di lavoro in quanto imprenditori, ha effetti discriminatori nei confronti dei contribuenti non residenti, le cui ore effettuate per una struttura situata in un altro Stato membro non vengono prese in considerazione a tal fine anche se questi contribuenti possono, relativamente a tale beneficio, optare per il regime che si applica ai contribuenti residenti.

Infatti, tale normativa nazionale che, ai fini di un siffatto beneficio fiscale, utilizza un «criterio orario» in modo da impedire ai contribuenti non residenti di contabilizzare le ore di lavoro effettuate in un altro Stato membro, rischia di operare principalmente a scapito di questi contribuenti. Pertanto, una tale normativa costituisce una discriminazione indiretta in ragione della cittadinanza ai sensi dell'art. 49 TFUE. Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza che sia offerta ai contribuenti non residenti un'opzione di equiparazione, che consente loro di scegliere tra il regime fiscale discriminatorio e quello applicato ai residenti, in quanto una tale scelta non può escludere gli effetti discriminatori del primo di questi due regimi fiscali. Infatti, nel caso in cui fosse riconosciuto un siffatto effetto a tale scelta, questo avrebbe come conseguenza di convalidare un regime fiscale che rimane, di per sé, una violazione dell'art. 49 TFUE a causa del suo carattere discriminatorio. Peraltro, un regime nazionale restrittivo delle libertà di stabilimento rimane comunque incompatibile con il diritto dell'Unione, quand'anche la sua applicazione sia facoltativa. Ne consegue che la scelta consentita al contribuente non residente dall'opzione di equiparazione è priva di effetto neutralizzante relativamente alla discriminazione constatata.

(v. punti 48-55 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'art. 49 TFUE si oppone ad una normativa nazionale che, relativamente alla concessione di un beneficio fiscale, quale la deduzione a favore dei lavoratori autonomi di cui trattasi nella causa principale, ha effetti discriminatori nei confronti dei contribuenti non residenti, anche se questi contribuenti possono, relativamente a tale beneficio, optare per il regime applicabile ai contribuenti residenti.

[Corte di Giustizia 13 aprile 2010, n. C-73/08, Bressol e a.]

A) Oggetto: Cittadinanza dell'Unione — Artt. 18 TFUE e 21 TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Art. 24, n. 1 — Libertà di soggiorno — Principio di non discriminazione — Accesso all'istruzione superiore — Studenti cittadini di uno Stato membro che si spostano in un altro Stato membro al fine di ivi seguire una formazione — Contingentamento delle iscrizioni di studenti non residenti alla formazione universitaria nel settore della sanità pubblica — Giustificazione — Proporzionalità — Rischi per il livello qualitativo dell'insegnamento delle materie mediche e paramediche — Rischio di penuria di diplomati nei settori delle professioni della sanità pubblica

B)Massima/e :

1. La situazione di studenti cittadini dell'Unione, considerati non residenti dalla normativa dello Stato membro ospitante e per tale ragione non autorizzati ad iscriversi ad una formazione dell'istruzione superiore di detto Stato, può essere disciplinata dall'art. 24, n. 1, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, applicabile a qualsiasi cittadino dell'Unione che soggiorni sul territorio dello Stato membro ospitante in base a tale direttiva.

Il fatto che tali studenti non esercitino, eventualmente, alcuna attività economica nello Stato membro ospitante resta irrilevante, in quanto la direttiva 2004/38 si applica a tutti i cittadini dell'Unione, a prescindere dalla questione se tali cittadini esercitino, sul territorio di un altro Stato membro, un'attività economica di lavoro dipendente o un'attività economica di lavoro autonomo o se essi non vi esercitino alcuna attività economica.

(v. punti 34-36)

2. Gli artt. 18 TFUE e 21 TFUE ostano ad una normativa di uno Stato membro che limiti il numero di studenti non considerati residenti di tale Stato che possono iscriversi per la prima volta in corsi di formazione medica e paramedica di istituti di istruzione superiore del medesimo Stato, salvo che il giudice nazionale, in esito ad una valutazione di tutti i pertinenti elementi presentati dalle autorità competenti, non constati che tale normativa risulti giustificata con riguardo all'obiettivo della tutela della sanità pubblica.

Infatti, una simile disparità di trattamento tra gli studenti residenti e gli studenti non residenti costituisce una discriminazione fondata indirettamente sulla nazionalità, a meno che essa non possa essere giustificata dall'obiettivo diretto a mantenere un servizio medico-ospedaliero di qualità,

equilibrato ed accessibile a tutti laddove contribuisca alla realizzazione di un livello elevato di tutela della sanità pubblica. A tale riguardo, occorre valutare se la normativa sia idonea a garantire la realizzazione di tale legittimo obiettivo e se essa non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento, valutazione che compete al giudice nazionale.

A tal fine, in un primo momento, esso è tenuto a verificare la sussistenza di rischi reali per la tutela della sanità pubblica. Nell'ambito di tale valutazione, il giudice nazionale dovrà prendere in considerazione, anzitutto, che il nesso tra la formazione dei futuri operatori sanitari e l'obiettivo diretto a mantenere un servizio medico-ospedaliero di qualità, equilibrato e accessibile a tutti è solamente indiretto e meno causale rispetto al nesso esistente tra l'obiettivo della sanità pubblica e l'attività degli operatori sanitari già presenti sul mercato. La valutazione di tale nesso dipenderà infatti, in particolare, da un'analisi prospettica che dovrà estrapolare muovendo da una serie di elementi aleatori e incerti, tenendo conto della futura evoluzione del settore sanitario interessato, ma parimenti dall'analisi della situazione esistente inizialmente. Dovrà poi tener conto del fatto che, qualora sussistano incertezze quanto all'esistenza o alla rilevanza di rischi per la tutela della sanità pubblica sul proprio territorio, lo Stato membro può adottare misure di protezione senza dover attendere che si verifichi la penuria di operatori sanitari. Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda i rischi per il livello qualitativo dell'insegnamento in tale settore. Ciò premesso, spetta alle competenti autorità nazionali dimostrare l'effettiva sussistenza di tali rischi sulla base di un'analisi obiettiva, circostanziata e corredata di dati numerici che sia idonea a dimostrare, con il supporto di dati seri, convergenti e probatori, l'effettiva esistenza di rischi per la sanità pubblica.

In un secondo momento, il giudice nazionale, qualora dovesse ritenere che sussistano rischi reali per la tutela della sanità pubblica, dovrà valutare, alla luce degli elementi forniti dalle autorità competenti, se la normativa possa essere considerata idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo di tutela della sanità pubblica. In tale contesto, esso dovrà in particolare valutare se una limitazione del numero di studenti non residenti sia realmente idonea ad aumentare il numero di diplomati pronti a garantire, nel tempo, la disponibilità di servizi sanitari in seno alla comunità interessata.

Infine, in un terzo momento, spetta al giudice nazionale valutare se la normativa non vada al di là di quanto necessario ai fini del conseguimento dell'obiettivo invocato e, in particolare, se l'obiettivo di interesse generale invocato non possa essere conseguito per mezzo di misure meno restrittive volte ad incoraggiare gli studenti che compiano i loro studi nella comunità interessata a stabilirvisi, al termine dei loro studi, o volte a invogliare professionisti formati al di fuori di detta comunità a stabilirsi sul territorio di quest'ultima. Parimenti, spetta ad esso esaminare se le autorità competenti abbiano conciliato, in maniera adeguata, la realizzazione di detto obiettivo con le esigenze poste dal diritto dell'Unione e, in particolare, con la facoltà per gli studenti provenienti da altri Stati membri di accedere agli studi di insegnamento superiore, ove tale facoltà costituisce l'essenza stessa del principio della libera circolazione degli studenti.

(v. punti 62-64, 66, 69-71, 75-79, 82, dispositivo 1)

3. Le autorità competenti di uno Stato membro non possono invocare l'art. 13, n. 2, lett. c), del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, qualora il giudice nazionale accerti che una normativa di tale Stato membro che regola il numero di studenti in taluni corsi del primo ciclo di istruzione superiore non è compatibile con gli artt. 18 TFUE e 21 TFUE.

Infatti, dal tenore dell'art. 13, n. 2, lett. c), del Patto emerge che questo persegue sostanzialmente le stesse finalità degli artt. 18 TFUE e 21 TFUE, vale a dire garantire il principio di non discriminazione nell'accesso all'istruzione superiore. Ciò è confermato dall'art. 2, n. 2, del Patto, a termini del quale gli Stati contraenti del Patto s'impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati vengano esercitati senza alcuna discriminazione fondata, segnatamente, sull'origine nazionale. Per contro, l'art. 13, n. 2, lett. c), del Patto non esige che uno Stato contraente garantisca un accesso ampio a un'istruzione superiore di qualità unicamente ai propri cittadini nazionali, né d'altronde lo autorizza in tal senso.

(v. punti 86-88, dispositivo 2)

C) Dispositivo :

1) Gli artt. 18 TFUE e 21 TFUE ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto delle cause principali, che limiti il numero di studenti non considerati residenti in Belgio che possono iscriversi per la prima volta in corsi di formazione medica e paramedica di istituti di istruzione superiore, salvo che il giudice del rinvio, in esito ad una valutazione di tutti i pertinenti elementi presentati dalle autorità competenti, non constati che tale normativa risulti giustificata con *riguardo all'obiettivo della tutela della sanità pubblica.*

2) *Le autorità competenti non possono invocare l'art. 13, n. 2, lett. c), del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, qualora il giudice del rinvio accerti che il decreto della Comunità francese 16 giugno 2006, che regola il numero di studenti in taluni corsi del primo ciclo di istruzione superiore, non è compatibile con gli artt. 18 TFUE e 21 TFUE.*

[Corte di Giustizia 22 aprile 2010, n. C-510/08, Mattner]

A) Oggetto: Libera circolazione dei capitali — Artt. 56 CE e 58 CE — Imposta sulle donazioni — Terreno su cui è edificato un immobile — Diritto ad una deduzione dalla base imponibile — Trattamento diverso dei residenti e dei non residenti

B)Massima/e :

Il combinato disposto degli artt. 56 CE e 58 CE deve interpretarsi nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro la quale prevede, ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni, che la deduzione dalla base imponibile in caso di donazione di un immobile situato nel territorio di tale Stato è inferiore, quando il donatore ed il donatario risiedevano, alla data in cui è avvenuta la donazione, in un altro Stato membro, alla deduzione che sarebbe stata applicata se almeno uno di essi fosse stato residente, alla stessa data, nel primo Stato membro.

Infatti, poiché la suddetta normativa nazionale fa dipendere l'applicazione di una deduzione dalla base imponibile del bene immobile di cui trattasi dal luogo di residenza del donatore e del donatario alla data in cui si effettua la donazione, il maggior onere fiscale gravante sulla donazione fra non residenti costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

Una simile disparità di trattamento non può giustificarsi con il motivo che essa si riferisce a situazioni oggettivamente diverse. Una normativa nazionale che mette sullo stesso piano, ai fini dell'imposizione su un bene immobile acquisito per donazione e situato nello Stato membro in questione, da un lato, i donatari non residenti che hanno acquisito tale bene da un donatore non residente e, dall'altro, i donatari non residenti o residenti che hanno acquisito un bene siffatto da un donatore residente nonché i donatari residenti che hanno acquisito il medesimo bene da un donatore non residente, non può, senza violare gli imperativi del diritto dell'Unione, trattare in modo diverso tali donatari, ai fini della medesima imposizione, quanto all'applicazione di una deduzione dalla base imponibile del bene immobile di cui trattasi. Infatti, non sussiste fra tali due

categorie di soggetti, per quanto riguarda le modalità ed i presupposti per la riscossione dell'imposta sulle donazioni, alcuna differenza di situazione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento.

Peraltro, lo Stato membro ove è situato il bene immobile oggetto della donazione non può, al fine di giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante dalla sua normativa, avvalersi dell'esistenza, indipendente dalla sua volontà, di una possibilità per il donatario di fruire di una deduzione analoga concessa da un altro Stato membro, come quello in cui il donatore e il donatario risiedevano alla data della donazione, che potrebbe compensare, in tutto o in parte, il danno subito da quest'ultimo a causa della deduzione a tasso ridotto applicata in sede di calcolo dell'imposta sulle donazioni dovuta nel primo Stato membro. Ciò si verifica a maggior ragione se lo Stato membro in cui risiedono il donatore ed il donatario applica una deduzione meno elevata di quella concessa dallo Stato membro sul cui territorio è situato il bene immobile oggetto della donazione o se fissa il valore del bene stesso ad un livello superiore a quello determinato da quest'ultimo Stato.

Inoltre, il rischio che vengano eluse le disposizioni fiscali sulle successioni procedendo a diverse donazioni simultanee o trasmettendo l'insieme del patrimonio di una persona tramite donazioni successive scaglionate nel tempo non può giustificare una limitazione della deduzione applicabile alla base imponibile, qualora tale rischio appaia meramente ipotetico. Quanto all'eventualità di donazioni ulteriori, se è vero che lo Stato membro sul cui territorio è situato un bene immobile oggetto di donazione ha il diritto di provvedere affinché le regole di imposizione in materia di successioni non siano eluse per il tramite di donazioni frazionate tra le medesime persone, il rischio di elusione relativamente alle donazioni effettuate tra persone non residenti in tale Stato membro sussiste nella stessa misura quanto alle donazioni che coinvolgono un residente. Allorché, per impedire siffatte donazioni frazionate, la normativa nazionale prevede, quanto alle donazioni implicanti un residente, non già l'applicazione di una deduzione a tasso ridotto, ma, al massimo, che la deduzione a tasso pieno prevista per quanto concerne le donazioni si applica un'unica volta alla base imponibile risultante dal cumulo delle donazioni interessate, l'applicazione di una deduzione a tasso ridotto quando la donazione avviene tra persone non residenti non può considerarsi come un mezzo appropriato per raggiungere l'obiettivo di evitare una simile elusione.

La normativa in esame non può neppure giustificarsi con la necessità di preservare la coerenza del sistema fiscale nazionale, dato che il vantaggio fiscale risultante, nello Stato membro sul cui territorio è situato il bene immobile oggetto di una donazione, dall'applicazione di una deduzione a tasso pieno alla base imponibile quando una donazione siffatta implica almeno un residente di tale Stato non è compensato in quest'ultimo da alcun prelievo fiscale determinato a titolo dell'imposta sulle donazioni.

(v. punti 28, 35, 38, 42, 44, 46, 48-51, 54-56 e dispositivo)

C) Dispositivo :

Il combinato disposto degli artt. 56 CE e 58 CE deve interpretarsi nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, la quale prevede, ai fini *del calcolo dell'imposta sulle donazioni, che la deduzione dalla base imponibile in caso di donazione di un immobile situato nel territorio di tale Stato è inferiore quando il donatore ed il donatario risiedevano, alla data in cui è avvenuta la donazione, in un altro Stato membro, alla deduzione che sarebbe stata applicata se almeno uno di essi fosse stato residente, alla stessa data, nel primo Stato membro.*

[Corte di Giustizia 14 ottobre 2010, n. C-345/09, van Delft e a.]

A) Oggetto: Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Titolo III, capitolo 1 – Artt. 28, 28 bis e 33 – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Art. 29 – Libera circolazione delle persone – Artt. 21 TFUE e 45 TFUE – Prestazioni dell'assicurazione malattia – Titolari di pensione di vecchiaia o di rendita per incapacità lavorativa – Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato debitore della pensione o della rendita – Fornitura di prestazioni in natura nello Stato di residenza a carico dello Stato debitore – Mancanza di iscrizione nello Stato di residenza – Obbligo di pagamento dei contributi nello Stato debitore – Modifica della legislazione nazionale dello Stato debitore – Continuità dell'assicurazione malattia – Disparità di trattamento fra residenti e non residenti

B)Massima/e :

1. Poiché le norme di diritto internazionale privato previste dal regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, sono inderogabili per gli Stati membri, non può ammettersi gli assicurati compresi nell'applicazione di dette norme, possano osteggiarne gli effetti disponendo della facoltà di sottrarsi ad esse. Infatti, l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato introdotte dal regolamento n. 1408/71 dipende solo dalla situazione obiettiva in cui si trova il lavoratore interessato. Gli artt. 28 e 28 bis di tale regolamento sono redatti in termini che non lasciano spazio ad alcun diritto di scelta ai titolari di pensioni e di rendite interessati dalle disposizioni di cui trattasi. Allorché il titolare di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione di uno Stato membro rientra nella situazione oggettiva descritta nei suddetti articoli, la norma di diritto internazionale privato riportata in tali disposizioni gli è applicabile, senza che egli possa rinunciarvi omettendo di iscriversi, conformemente all'art. 29 del regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, presso l'ente competente dello Stato membro in cui risiede. Gli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71 hanno pertanto carattere inderogabile per gli assicurati compresi nel loro ambito di applicazione.

L'iscrizione presso l'ente competente dello Stato membro di residenza di cui all'art. 29 del regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, costituisce unicamente una formalità amministrativa, il cui espletamento è necessario al fine di garantire l'effettiva erogazione delle prestazioni in natura in tale Stato membro, ai sensi degli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71. Infatti, col rilascio del modulo E 121, l'ente competente di uno Stato membro si limita a dichiarare che l'assicurato interessato avrebbe diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione di tale Stato se vi risiedesse. Tenendo conto che siffatto modulo è meramente dichiarativo, la sua presentazione all'ente competente di uno Stato membro per l'iscrizione dell'assicurato interessato presso quest'ultimo non può, quindi, costituire una condizione per la nascita di un diritto alle prestazioni in tale Stato membro.

In tale contesto, poiché i titolari di una pensione o di una rendita interessati dagli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71, tenuto conto del carattere inderogabile del regime istituito dalle menzionate disposizioni, non possono scegliere di rinunciare al diritto alle prestazioni in natura nello Stato membro di loro residenza, omettendo di iscriversi presso l'ente competente di detto Stato membro, siffatta omessa iscrizione non può avere l'effetto di esonerarli dal pagamento dei contributi nello Stato membro debitore della loro pensione o rendita dal momento che, in ogni caso, restano a carico di quest'ultimo Stato, in quanto non possono sottrarsi al regime previsto da tale regolamento.

È vero che, in mancanza d'iscrizione presso l'ente competente dello Stato membro di residenza, la

persona coperta da un'assicurazione sociale non può beneficiare dell'effettiva erogazione delle prestazioni di cui trattasi nello Stato in parola e, di conseguenza, non dà origine a spese che lo Stato membro debitore della sua pensione o della sua rendita dovrebbe rimborsare allo Stato membro di residenza a titolo dell'art. 36 del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con l'art. 95 del regolamento n. 574/72. Tuttavia, una circostanza del genere non incide minimamente sull'esistenza del diritto a dette prestazioni e, quindi, nemmeno sul correlativo obbligo di versare alle istituzioni competenti dello Stato membro, sulla cui normativa è fondata la sussistenza di un siffatto diritto, i contributi dovuti come corrispettivo del rischio coperto dallo stesso in forza delle disposizioni del regolamento n. 1408/71. Un siffatto obbligo di pagamento dei contributi sulla base dell'esistenza di un diritto alle prestazioni, anche senza beneficiare effettivamente di tali prestazioni, è inerente al principio di solidarietà realizzato dai regimi previdenziali nazionali considerato che, qualora un obbligo del genere non sussistesse, gli interessati potrebbero essere indotti ad attendere la concretizzazione del rischio prima di contribuire al finanziamento di detto regime.

(v. punti 52, 57, 61-65, 72-75)

2. Gli artt. 28, 28 bis e 33 del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, in combinato disposto con l'art. 29 del regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 311/2007, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro la quale prevede che i titolari di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione di detto Stato, residenti in un altro Stato membro, in cui hanno diritto, in applicazione degli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71, alle prestazioni di malattia in natura corrisposte dall'ente competente di quest'ultimo Stato membro, devono versare, sotto forma di trattenuta su detta pensione o rendita, un contributo a titolo di siffatte prestazioni, anche qualora essi non siano iscritti presso l'ente competente dello Stato membro di residenza.

(v. punto 80, dispositivo 1)

3. L'art. 21 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro, la quale prevede che i titolari di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione di tale Stato, residenti in un altro Stato membro, in cui hanno diritto, in applicazione degli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, alle prestazioni di malattia in natura corrisposte dall'ente competente di quest'ultimo Stato membro, devono versare, sotto forma di trattenute su detta pensione o rendita, un contributo a titolo di siffatte prestazioni, anche qualora i menzionati titolari non siano iscritti presso l'ente competente dello Stato membro di residenza.

Per contro, l'art. 21 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale del genere nei limiti in cui essa induca o comporti, punto che spetta al giudice del rinvio accertare, una disparità di trattamento ingiustificata fra residenti e non residenti, relativamente alla garanzia della continuità della protezione globale contro il rischio di malattia di cui questi beneficiavano nell'ambito di contratti di assicurazione, conclusi prima dell'entrata in vigore della normativa in parola.

(v. punti 130, 131, dispositivo 2)

C) Dispositivo :

1) Gli artt. 28, 28 bis e 33 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, *relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, in*

combinato disposto con l'art. 29 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 marzo 2007, n. 311, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nella causa principale, la quale prevede che i titolari di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione di detto Stato, residenti in un altro Stato membro, in cui hanno diritto, in applicazione dei citati artt. 28 e 28 bis, alle prestazioni di malattia in natura corrisposte dall'ente competente di quest'ultimo Stato membro, devono versare, sotto forma di trattenuta sulla pensione o rendita in parola, un contributo a titolo delle prestazioni di cui trattasi, anche allorché detti titolari non sono iscritti presso l'ente competente dello Stato membro in cui risiedono.

2) L'art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nella causa principale, la quale prevede che i titolari di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione di tale Stato, residenti in un altro Stato membro, in cui hanno diritto, in applicazione degli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, alle prestazioni di malattia in natura corrisposte dall'ente competente di quest'ultimo Stato membro, devono versare, sotto forma di trattenute su detta pensione o rendita, un contributo a titolo di siffatte prestazioni, anche qualora i menzionati titolari non siano iscritti presso l'ente competente dello Stato membro di residenza. Per contro, l'art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale del genere nei limiti in cui essa induca o comporti, punto che spetta al giudice del rinvio accertare, una disparità di trattamento ingiustificata fra residenti e non residenti, relativamente alla garanzia della continuità della protezione globale contro il rischio di malattia di cui questi beneficiavano nell'ambito di contratti di assicurazione conclusi prima dell'entrata in vigore della normativa in parola.

[Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, n. C-155/09, Commissione/Grecia]

A) Oggetto: Inadempimento di uno Stato – Artt. 12 CE, 18 CE, 39 CE e 43 CE – Artt. 4, 28 e 31 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo – Normativa tributaria – Presupposti per l'esenzione dall'imposta sulle cessioni in occasione del primo acquisto di un bene immobile – Esenzione riservata ai soli residenti nel territorio nazionale nonché ai cittadini di origine greca che non risiedono in quest'ultimo alla data dell'acquisto

B)Massima/e :

1. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE nonché degli artt. 28 e 31 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo uno Stato membro che esenta dall'imposta sulle cessioni di beni immobili unicamente i residenti permanenti sul territorio nazionale, mentre i non residenti che hanno l'intenzione di installarsi in futuro su tale territorio non sono esentati dall'imposta in parola.

Infatti, le norme relative alla parità di trattamento vietano non soltanto le discriminazioni palesi in

base alla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, basandosi su altri criteri di distinzione, pervenga di fatto al medesimo risultato. Orbene, è quanto avviene nel caso di una misura che preveda una distinzione basata sul criterio del domicilio o della residenza, in quanto tale criterio rischia di operare principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri, considerato che il più delle volte le persone che non hanno il domicilio nel territorio dello Stato sono, al pari di quelle ivi non residenti, cittadini stranieri. Siffatta condizione di residenza permanente non è tale da giustificare gli obiettivi, invocati dallo Stato membro di cui trattasi, consistenti nel facilitare l'acquisto di un primo alloggio, prevenire qualsiasi speculazione immobiliare e sostenere le famiglie i cui redditi sono di un livello debole o medio, e non è necessaria per limitare la frode fiscale ed evitare gli abusi consistenti nell'eludere l'obiettivo dell'esenzione.

(v. punti 45, 46, 59, 63, dispositivo 1)

2. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 12 CE, 39 CE e 43 CE nonché degli artt. 4, 28 e 31 dell'Accordo SEE, uno Stato membro che, in occasione dell'acquisto di una prima residenza sul suo territorio, a determinate condizioni esenta dall'imposta sulle cessioni di beni immobili unicamente i propri cittadini o le persone aventi origine in tale Stato.

Tale diverso trattamento tra i cittadini nazionali e quelli degli altri Stati membri che abbiano l'intenzione di installarsi nello Stato membro in questione, espressamente ed unicamente fondato sulla cittadinanza, costituisce una discriminazione diretta vietata dalle citate disposizioni. Obiettivi diretti, da una parte, a facilitare l'acquisto di un alloggio per gli emigranti cittadini di detto Stato membro e le persone aventi la stessa origine nazionale, nonché ad incoraggiarne il ritorno, dato che tale Stato membro avrebbe subito una forte diminuzione della sua popolazione a causa di una massiccia emigrazione all'estero e, dall'altra parte, alla preservazione dei legami tra i suddetti emigranti ed il loro Stato d'origine non sono tali da provare l'esistenza di circostanze oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, le quali possano giustificare una discriminazione come quella risultante dalla suddetta esenzione, in quanto esse si fondano sulla cittadinanza stessa delle persone interessate.

(v. punti 69-71, 75, dispositivo 1)

C) Dispositivo :

1) La Repubblica ellenica:

– *esentando dall'imposta sulle cessioni di beni immobili, in applicazione dell'art. 1, nn. 1 e 3, primo comma della legge 1078/1980, unicamente i residenti permanenti sul territorio nazionale, mentre i non residenti che hanno l'intenzione di installarsi in futuro su tale territorio non sono esentati dall'imposta in parola, e*

– *esentando, a determinate condizioni, dalla medesima imposta unicamente i cittadini greci o le persone di origine greca in occasione dell'acquisto di una prima residenza sul territorio nazionale,*

è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi degli artt. 12 CE, 18 CE, 39 CE e 43 CE nonché degli artt. 4, 28 e 31 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

A) Oggetto: Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione dei capitali – Artt. 56 CE e 40 dell'Accordo SEE – Restrizioni – Fiscalità diretta – Contribuenti non residenti – Obbligo di designare un rappresentante fiscale

B)Massima/e :

1. Sebbene la garanzia di efficacia dei controlli fiscali e la lotta contro l'evasione fiscale possano costituire ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare una restrizione all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, una giustificazione siffatta è ammissibile solamente qualora essa abbia ad oggetto costruzioni puramente artificiali, aventi lo scopo di aggirare la legge fiscale, il che esclude qualsiasi presunzione generale di frode. Una presunzione generale di evasione o di frode fiscale non può bastare a giustificare una misura fiscale che pregiudichi gli obiettivi del Trattato. Orbene, l'obbligo di designare un rappresentante fiscale, imposto segnatamente a tutti i contribuenti non residenti che percepiscono redditi che richiedono la presentazione di una dichiarazione fiscale, fa gravare su un'intera categoria di contribuenti, in ragione del solo fatto che non sono residenti, una presunzione di evasione o di frode fiscale che non può di per sé sola giustificare il pregiudizio arrecato agli obiettivi del Trattato.

Un obbligo siffatto costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali sancita dall'art. 56 CE che non può essere considerata giustificata dato che eccede quanto necessario per raggiungere tale obiettivo e poiché non è dimostrato che i meccanismi di mutua assistenza di cui dispone ciascuno Stato membro in forza della direttiva 77/799, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette, sarebbero insufficienti per conseguire il medesimo obiettivo.

Di conseguenza, non adempie gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 56 CE lo Stato membro che mantiene in vigore una normativa fiscale che impone ai contribuenti non residenti di designare un rappresentante fiscale in detto Stato membro, qualora percepiscano redditi per i quali è richiesta la presentazione di una dichiarazione fiscale.

(v. punti 38, 42-43, 53, 61, dispositivo 1)

2. Anche se restrizioni alla libera circolazione dei capitali tra cittadini di Stati parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) devono essere esaminate con riferimento all'art. 40 e all'allegato XII a detto Accordo, tali disposizioni rivestono la stessa portata giuridica delle disposizioni, sostanzialmente identiche, dell'art. 56 CE. Tuttavia, la giurisprudenza vertente sulle restrizioni all'esercizio delle libertà di circolazione in seno all'Unione non può essere integralmente applicata ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi, in quanto tali movimenti si collocano in un contesto giuridico diverso.

Così, anche se l'obbligo di designazione di un rappresentante fiscale cui la normativa di uno Stato membro assoggetta i non residenti costituisce una restrizione non giustificata alla luce dell'art. 56 CE, ciò non significa che tale restrizione non possa essere giustificata ai sensi dell'art. 40 dell'Accordo SEE.

Infatti, poiché, da un lato, il quadro di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri stabilito dalla direttiva 77/799, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette, nonché dalla direttiva 2008/55, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, non sussiste tra le dette autorità degli Stati membri e le autorità competenti di uno Stato terzo qualora quest'ultimo non abbia assunto alcun impegno di mutua assistenza, e poiché, dall'altro, le convenzioni che vincolano lo Stato membro di cui trattasi agli Stati

appartenenti al SEE e non membri dell'Unione non contemplano effettivamente meccanismi di scambio di informazioni sufficienti per verificare e controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti d'imposta residenti in questi ultimi Stati, l'obbligo di designazione di un rappresentante fiscale, nei limiti in cui riguarda i contribuenti residenti negli Stati parti all'accordo SEE e non membri dell'Unione, non eccede quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire l'efficacia dei controlli fiscali e di lotta all'evasione fiscale.

(v. punti 51-52, 54-57)

C) Dispositivo :

1) *La Repubblica portoghese, avendo adottato e mantenuto in vigore l'art. 130 del codice dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares), il quale impone ai contribuenti non residenti di designare un rappresentante fiscale in Portogallo, qualora percepiscano redditi per i quali è richiesta la presentazione di una dichiarazione fiscale, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 CE.*

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Repubblica portoghese è condannata a sopportare i tre quarti della totalità delle spese. La Commissione europea è condannata a sopportare il restante quarto.

4) Il Regno di Spagna supporterà le proprie spese.

[Corte di Giustizia 5 maggio 2011, n. C-206/10, Commissione/Germania]

A) Oggetto: Inadempimento di uno Stato – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Art. 4, n. 1, lett. a) – Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Art. 7, n. 2 – Prestazioni dei Länder tedeschi a favore dei non vedenti, dei non udenti e dei disabili – Requisito di residenza

B)Massima/e :

1. Una prestazione è considerata prestazione previdenziale se è attribuita, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Le prestazioni concesse obiettivamente sulla base di una situazione legalmente definita e che mirino a migliorare lo stato di salute nonché la vita delle persone prive di autonomia sono volte essenzialmente ad integrare le prestazioni dell'assicurazione malattia e vanno considerate, pertanto, come «prestazioni di malattia», ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), di tale regolamento. Ciò vale per le prestazioni erogate da taluni Länder della Repubblica federale di Germania, in base alla loro normativa, ai non vedenti, ai non udenti e ai disabili, essendo dirette a coprire forfetariamente le maggiori spese della vita quotidiana originate dal loro handicap.

(v. punti 27-29)

2. Il principio della parità di trattamento sancito all'art. 7 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di distinzione, pervenga di fatto al medesimo risultato. A meno che non sia obiettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo scopo legittimo perseguito, una disposizione di diritto nazionale dev'essere giudicata indirettamente discriminatoria quando, per sua stessa natura, tenda a incidere più sui lavoratori migranti che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo particolare ai primi. È quanto avviene nel caso di un requisito di residenza prescritto da una normativa nazionale ai fini della concessione, a titolo di vantaggio sociale, di prestazioni a favore di non vedenti, di non udenti e di disabili, il quale è soddisfatto più facilmente dai lavoratori nazionali che da quelli degli altri Stati membri.

(v. punti 34-38)

C) Dispositivo :

1) Avendo subordinato la concessione di prestazioni erogate in forza delle normative dei Länder a favore dei non vedenti, dei non udenti e dei disabili alle persone per le quali la Repubblica federale di Germania è lo Stato membro competente ad una condizione di domicilio o di residenza abituale nel Land interessato, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli *obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, letto congiuntamente con il titolo III, capitolo 1, di tale regolamento, e dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.*

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3) Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.

[Corte di Giustizia 22 giugno 2011, n. C-399/09, Landtová]

A) Oggetto: Libera circolazione dei lavoratori – Previdenza sociale – Convenzione in materia previdenziale conclusa fra due Stati membri prima della loro adesione all'Unione europea – Stato membro competente a prendere in considerazione i periodi di assicurazione maturati – Pensione di vecchiaia – Integrazione della prestazione concessa unicamente a cittadini e residenti di uno Stato membro

B)Massima/e :

1. Le disposizioni della parte A, punto 6, dell'allegato III del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 629/2006, lette in combinato disposto con l'art. 7, n. 2, lett. c), del medesimo, non ostano ad una norma nazionale che dispone il pagamento di un'integrazione della prestazione di vecchiaia quando l'importo di quest'ultima, accordato in applicazione dell'art. 20 della convenzione bilaterale fra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, firmata il 29 ottobre 1992, recante misure dirette a definire la situazione dopo la scissione, il 31 dicembre 1992, della Repubblica federale ceca e slovacca, sia inferiore a quanto sarebbe stato percepito se la pensione di vecchiaia fosse stata calcolata in applicazione delle previsioni del diritto della Repubblica ceca.

Dal momento che, infatti, tale adeguamento si verifica solamente quando l'importo della prestazione di vecchiaia è superiore a quello risultante dalle disposizioni convenzionali, non si tratta quindi di concedere una prestazione di vecchiaia ceca parallela, e nemmeno del doppio computo di un solo e medesimo periodo di assicurazione, bensì unicamente di colmare una differenza, oggettivamente riscontrata, fra prestazioni di diversa origine.

(v. punti 37-38, 40, dispositivo 1)

2. Il combinato disposto degli artt. 3, n. 1, e 10 del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 629/2006, osta ad una norma nazionale che consente l'erogazione di un'integrazione della prestazione di vecchiaia unicamente ai cittadini cechi residenti nel territorio della Repubblica ceca, senza che ciò abbia necessariamente la conseguenza, sotto il profilo del diritto dell'Unione, di privare di tale integrazione una persona che soddisfi tali due condizioni.

Detta previsione, infatti, da un lato opera una discriminazione diretta basata sulla nazionalità e comporta, dall'altro, un requisito relativo alla residenza che incide essenzialmente sui lavoratori migranti residenti nel territorio di Stati membri diversi dai rispettivi Stati di origine. Di conseguenza essa viola il principio di parità di trattamento, enunciato dal suddetto art. 3, n. 1, il quale vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di previdenza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato.

Quanto alle conseguenze pratiche per le persone svantaggiate a seguito dell'applicazione di detta previsione, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata, regime che, in assenza della corretta applicazione del diritto dell'Unione, resta il solo sistema di riferimento valido. Relativamente alle implicazioni, per le persone appartenenti alla categoria dei soggetti favoriti da tale discriminazione, benché il diritto dell'Unione non osti, purché siano rispettati i principi generali del diritto dell'Unione, a provvedimenti che ripristinano la parità di trattamento mediante una riduzione dei vantaggi delle persone in precedenza privilegiate, tuttavia, prima dell'adozione di siffatti provvedimenti, nulla nel diritto dell'Unione impone di privare dell'integrazione della tutela previdenziale la categoria delle persone che già ne beneficiano.

(v. punti 43-44, 46, 49, 51, 53-54, dispositivo 2)

C) Dispositivo :

1) Le disposizioni della parte A, punto 6, dell'allegato III del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996,

n. 118/97, quale modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, n. 629, *lette in combinato disposto con l'art. 7, n. 2, lett. c)*, del medesimo, non ostano ad una norma nazionale, come quella in discussione nella causa principale, la quale dispone il *pagamento di un'integrazione della prestazione di vecchiaia quando l'importo di quest'ultima, accordato in applicazione dell'art. 20 della convenzione bilaterale fra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, firmata il 29 ottobre 1992, recante misure dirette a definire la situazione dopo la scissione, il 31 dicembre 1992, della Repubblica federale ceca e slovacca, sia inferiore a quanto sarebbe stato percepito se la pensione di vecchiaia fosse stata calcolata in applicazione delle previsioni del diritto della Repubblica ceca.*

2) Il combinato disposto degli artt. 3, n. 1, e 10 del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 629/2006, osta ad una norma nazionale, come quella in discussione nella causa principale, che consente *l'erogazione di un'integrazione della prestazione di vecchiaia unicamente ai cittadini cechi residenti nel territorio della Repubblica ceca, senza che ciò abbia necessariamente la conseguenza, sotto il profilo del diritto dell'Unione, di privare di tale integrazione una persona che soddisfi tali due condizioni.*

[Corte di Giustizia 21 luglio 2011, n. C-503/09, Stewart]

A) Oggetto: Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Artt. 4, 10 e 10 bis – Prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili – Prestazione di malattia o prestazione d'invalidità – Requisiti di residenza, di soggiorno al momento del deposito della domanda e di soggiorno pregresso – Cittadinanza dell'Unione – Proporzionalità

B)Massima/e :

1. Una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili costituisce una prestazione d'invalidità ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, qualora sia pacifico che, alla data della presentazione della domanda, il richiedente sia affetto da un handicap permanente o duraturo. In una simile situazione, tale prestazione si collega direttamente al rischio di invalidità previsto dalla suddetta disposizione.

(v. punti 53-54, dispositivo 1)

2. L'art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, considerata quale prestazione d'invalidità, al requisito di residenza abituale del richiedente sul suo territorio.

(v. punto 70, dispositivo 2)

3. L'art. 21, n. 1, TFUE osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili:
- al requisito di soggiorno pregresso del richiedente sul suo territorio, con l'esclusione di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un nesso reale tra il richiedente e detto Stato membro, e
 - al requisito di soggiorno del richiedente sul suo territorio al momento del deposito della domanda.
- (v. punti 104, 109-110, dispositivo 2)

C) Dispositivo :

1) Una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella oggetto del *procedimento principale, costituisce una prestazione d'invalidità ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b)*, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, *relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, qualora sia pacifico che, alla data della presentazione della domanda, il richiedente sia affetto da un handicap permanente o duraturo.*

2) *L'art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, nella suddetta versione, come modificato dal regolamento n. 647/2005, osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella oggetto del procedimento principale, al requisito di residenza abituale del richiedente sul suo territorio.*

L'art. 21, n. 1, TFUE osta a che uno Stato membro subordini la concessione di tale prestazione:

- *al requisito di soggiorno pregresso del richiedente sul suo territorio, con l'esclusione di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un nesso reale tra il richiedente e detto Stato membro, e*
- *al requisito di soggiorno del richiedente sul suo territorio al momento del deposito della domanda.*

[Corte di Giustizia 15 settembre 2011, n. C-39/10, Halley]

A) Oggetto: Fiscalità diretta – Libera circolazione dei capitali – Art. 63 TFUE – Diritti di successione sulle azioni nominative – Termine di prescrizione per la valutazione delle azioni in società non residenti superiore a quello vigente per le società residenti – Restrizione – Giustificazione

B) Massima/e :

L'art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che, in materia di diritti di successione, preveda un termine di prescrizione decennale per

la valutazione di azioni nominative di una società di cui il defunto era azionista e la cui sede della direzione effettiva è stabilita in un altro Stato membro, mentre questo stesso termine è biennale qualora la sede della direzione effettiva si trovi nel primo Stato membro.

Infatti, l'applicazione di un siffatto termine di prescrizione superiore agli eredi detentori di azioni in una società la cui sede della direzione effettiva sia stabilita in uno Stato membro diverso può avere come conseguenza di dissuadere i residenti del primo Stato dall'investire o dal mantenere investimenti in attivi situati al di fuori di tale Stato membro, posto che i loro eredi si troveranno più a lungo nell'incertezza in ordine alla possibilità di essere oggetto di una rettifica fiscale.

Una siffatta normativa non è giustificata né dalla necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali né dall'obiettivo della lotta contro la frode fiscale, poiché l'applicazione generale del termine decennale non è affatto in funzione del lasso di tempo necessario per ricorrere utilmente a meccanismi di assistenza reciproca o ad ulteriori mezzi che consentono di indagare sul valore di tali azioni. Infatti, occorre distinguere una situazione in cui elementi imponibili siano stati occultati alle autorità fiscali nazionali e dette autorità non dispongano di alcun indizio che consenta l'avvio di un'indagine dalla situazione in cui dette autorità dispongano delle informazioni relative a tali elementi imponibili. Qualora le autorità tributarie di uno Stato membro abbiano a disposizione indizi tali da consentire loro di rivolgersi alle autorità competenti di altri Stati membri, facendo ricorso alla reciproca assistenza prevista dalla direttiva 77/799, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, ovvero a quella prevista da convenzioni bilaterali, per ottenere da queste ultime autorità le informazioni necessarie per determinare l'importo esatto dell'imposta, il semplice fatto che gli elementi imponibili di cui trattasi siano situati in un altro Stato membro non giustifica l'applicazione generale di un termine di rettifica fiscale supplementare che non è in alcun modo in funzione del lasso di tempo necessario per ricorrere utilmente a tali meccanismi di reciproca assistenza.

(v. punti 24, 30, 33, 36, 39-40 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in esame nella causa principale, che, in materia di diritti di successione, preveda un termine di prescrizione decennale per la valutazione di azioni nominative di una società di cui il defunto era azionista e la cui sede della direzione effettiva è stabilita in un altro Stato membro, mentre questo stesso termine è biennale qualora la sede della direzione effettiva si trovi nel primo Stato membro

[Corte di Giustizia 10 maggio 2012, n. C-39/10, Commissione/Estonia]

A) Oggetto: Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione dei lavoratori – Imposta sul reddito – Abbattimento – Pensione di vecchiaia – Incidenza sulle pensioni di modesto importo – Discriminazione tra contribuenti residenti e contribuenti non residenti

B)Massima/e :

1. Dall'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura e dalla giurisprudenza della Corte ad esso relativa emerge che il ricorso deve indicare in modo sufficientemente chiaro e preciso l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo stesso del ricorso e che le conclusioni di quest'ultimo devono essere formulate in modo inequivoco al fine di evitare che la Corte statuisca *ultra petita* ovvero ometta di pronunciarsi su una censura.

Al riguardo, nell'ambito di un ricorso depositato ai sensi dell'articolo 258 TFUE, le censure devono essere presentate in modo coerente e preciso al fine di permettere allo Stato membro e alla Corte di cogliere con esattezza la portata della violazione del diritto dell'Unione contestata, condizione necessaria affinché il suddetto Stato possa far valere utilmente i suoi mezzi di difesa e la Corte possa verificare l'esistenza dell'inadempimento addotto.

(v. punti 24, 26)

2. Viene meno agli obblighi che gli incombono a norma degli articoli 45 TFUE e 28 dell'accordo sullo Spazio economico europeo lo Stato membro che esclude i pensionati non residenti dal beneficio degli abbattimenti previsti dalla legge relativa all'imposta sul reddito di tale Stato, quando essi, considerato l'importo esiguo delle loro pensioni, non sono, ai sensi della normativa fiscale dello Stato membro di residenza, soggetti a imposizione in quest'ultimo.

Infatti, una normativa nazionale che non tiene conto della situazione personale e familiare dei contribuenti interessati è idonea a penalizzare le persone che hanno fatto uso delle possibilità previste dalle regole sulla libera circolazione dei lavoratori e si rivela di conseguenza incompatibile con le esigenze dei Trattati quali risultano dall'articolo 45 TFUE.

(v. punti 58, 68 e dispositivo)

C) Dispositivo :

1) Escludendo i pensionati non residenti dal beneficio degli abbattimenti previsti dalla legge *relativa all'imposta sul reddito (tulumaksuseadus) del 15 dicembre 1999, come modificata dalla legge del 26 novembre 2009*, quando essi, considerato l'importo esiguo delle loro pensioni, non sono, ai sensi della normativa fiscale dello Stato membro di residenza, imponibili in quest'ultimo, la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli articoli 45 TFUE e 28 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.

2) La Repubblica di Estonia è condannata alle spese.

3) Il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché la Repubblica federale di Germania supporteranno le proprie spese.

[Corte di Giustizia 7 giugno 2012, n. C-106/11, Bakker]

A) Oggetto: Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Lavoratore di

cittadinanza olandese che lavora a bordo di navi di dragaggio battenti bandiera olandese che navigano al di fuori del territorio dell'Unione europea, per un datore di lavoro avente sede nei Paesi Bassi – Residenza nel territorio di un altro Stato membro – Iscrizione al sistema olandese di previdenza sociale

B)Massima/e :

L'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, dev'essere interpretato nel senso che osta a che una misura legislativa di uno Stato membro escluda dall'iscrizione al sistema di previdenza sociale di tale Stato membro una persona che ha la cittadinanza di tale Stato membro, ma non risiede nel medesimo, e che è impiegata su una nave di dragaggio battente bandiera di tale Stato membro e operante al di fuori del territorio dell'Unione europea.

L'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento ha l'effetto di rendere inopponibile ai soggetti cui si riferisce tale disposizione una clausola della legislazione nazionale applicabile che subordini l'ammissione al regime previdenziale istituito da detta legislazione alla residenza nello Stato membro interessato.

(v. punti 35, 37 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, dev'essere interpretato nel senso che osta a che una misura legislativa di uno Stato membro escluda dall'iscrizione al sistema di previdenza sociale di tale Stato membro una persona che si trovi nella situazione del ricorrente di cui trattasi nel procedimento principale, che ha la cittadinanza di tale Stato membro, ma non risiede nel medesimo, e che è occupato su una nave di dragaggio battente bandiera di tale Stato membro e operante al di fuori del territorio dell'Unione europea.

[Corte di Giustizia 14 giugno 2012, n. C-542/09, Commissione/Paesi Bassi]

A) Oggetto: Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle persone – Accesso all'istruzione dei lavoratori migranti e dei loro familiari – Finanziamento degli studi superiori compiuti fuori del territorio dello Stato membro interessato – Requisito della residenza

B)Massima/e :

1. Non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 45 TFUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei

lavoratori all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento n. 2434/92, lo Stato membro che impone una condizione di residenza di almeno tre anni nel corso dei sei anni precedenti l'iscrizione per il compimento di studi superiori fuori di tale Stato membro ai lavoratori migranti e ai loro familiari, al cui mantenimento essi continuano a provvedere, per permettere loro di ottenere il finanziamento degli studi superiori compiuti fuori di tale Stato.

Una condizione siffatta rischia di operare principalmente a danno dei lavoratori migranti e dei lavoratori frontalieri cittadini di altri Stati membri, considerato che i non residenti, nella maggior parte dei casi, sono stranieri. In tale contesto, è indifferente che la misura controversa colpisca, eventualmente, allo stesso modo tanto i cittadini nazionali che non sono in grado di rispettare detto criterio quanto i cittadini degli altri Stati membri. Perché una misura possa essere qualificata come indirettamente discriminatoria non è necessario che essa abbia l'effetto di favorire tutti i cittadini nazionali oppure di sfavorire soltanto i cittadini degli altri Stati membri ad esclusione dei cittadini nazionali.

L'obiettivo consistente nell'evitare un onere finanziario irragionevole non può essere considerato una ragione imperativa di interesse generale, idonea a giustificare siffatta disparità di trattamento tra i lavoratori nazionali e i lavoratori degli altri Stati membri. Al riguardo, con riferimento ai lavoratori migranti e frontalieri, il fatto di aver avuto accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro determina, in linea di principio, il nesso di integrazione sufficiente nella società di detto Stato, idoneo a consentir loro di avvalersi in tale Stato del principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori nazionali con riferimento ai vantaggi di natura sociale. Tale principio è applicabile non soltanto ad ogni condizione d'impiego e di lavoro, ma anche a tutti i vantaggi che, connessi o meno a un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali in relazione, principalmente, alla loro qualifica obiettiva di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza abituale nel territorio nazionale. Il nesso di integrazione risulta in particolare dal fatto che il lavoratore migrante, con i contributi fiscali che versa nello Stato membro ospitante per l'attività retribuita che esercita, contribuisce anche al finanziamento delle politiche sociali di detto Stato e deve potersene avvalere alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali.

Tale normativa, peraltro, non è giustificata dalla promozione della mobilità degli studenti. Siffatta motivazione, certo, costituisce una ragione imperativa di interesse generale idonea a giustificare una restrizione al principio di non discriminazione basata sulla cittadinanza. Tuttavia, una normativa atta a limitare una libertà fondamentale garantita dal Trattato, quale la libera circolazione dei lavoratori, può essere validamente giustificata soltanto se è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo legittimo perseguito e non eccede quanto necessario per raggiungerlo. Orbene, la misura sopracitata presenta un carattere eccessivamente esclusivo. Infatti, imponendo periodi specifici di residenza sul territorio dello Stato membro interessato, la cosiddetta regola dei «3 anni su 6» privilegia un elemento che non è necessariamente l'unico rappresentativo del grado reale di collegamento tra l'interessato e detto Stato membro.

(v. punti 38, 65-66, 69, 72-73, 86, 89 e dispositivo)

2. I familiari del lavoratore migrante sono beneficiari indiretti della parità di trattamento riconosciuta a detto lavoratore dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento n. 2434/92. Poiché la concessione del finanziamento degli studi al figlio di un lavoratore migrante costituisce per il lavoratore migrante un vantaggio sociale, il figlio può in prima persona avvalersi di detta disposizione per ottenere tale finanziamento qualora, in forza del diritto nazionale, esso sia concesso direttamente allo studente. Tale beneficio costituisce tuttavia per il lavoratore migrante un vantaggio sociale, ai sensi di detta disposizione, solo qualora il lavoratore continui a provvedere al sostentamento del suo discendente.

Per contro, l'articolo 12 del medesimo regolamento conferisce ai figli del lavoratore migrante un diritto proprio di accesso all'istruzione. Tale diritto non è subordinato né allo status di figlio a carico, né al diritto di soggiorno dei genitori nello Stato membro ospitante. Esso non è neppure

limitato ai figli dei lavoratori migranti in quanto è del pari applicabile ai figli degli ex lavoratori migranti. L'articolo 12 esige unicamente che il figlio abbia vissuto con i genitori o con uno di essi in uno Stato membro mentre almeno uno dei genitori vi risiedeva in qualità di lavoratore.

Anche se è vero che gli articoli 7, paragrafo 2, e 12 del regolamento n. 1612/68 hanno ambiti di applicazione *ratione personae* differenti, ciò non toglie che tali articoli sanciscono entrambi, in modo identico, una regola generale che, nel settore dell'istruzione, prescrive che ogni Stato membro garantisca la parità di trattamento tra i propri cittadini e i figli dei lavoratori cittadini di un altro Stato membro stabiliti nel suo territorio.

In ogni caso, l'ampiezza dell'ambito d'applicazione *ratione personae* dell'obbligo della parità di trattamento previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, non può dipendere dalla natura della discriminazione.

(v. punti 48-51, 53)

C) Dispositivo :

1) Il Regno dei Paesi Bassi, imponendo un requisito di residenza, consistente nella cosiddetta regola dei «3 anni su 6», ai lavoratori migranti e ai loro familiari al cui mantenimento essi continuano a provvedere, per permettere loro di ottenere il finanziamento degli studi superiori compiuti fuori dei Paesi Bassi, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza *dell'articolo 45 TFUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992.*

2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

[Corte di Giustizia 18 ottobre 2012, n. C-498/10, X]

A) Oggetto: Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa tributaria – Ritenuta alla fonte dell'imposta sui compensi che deve essere effettuata, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi residente sul territorio nazionale, sul compenso dovuto ad un prestatore di servizi residente in un altro Stato membro – Assenza di un siffatto obbligo nel caso di un prestatore di servizi residente nello stesso Stato membro

B) Massima/e :

1. L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che l'obbligo imposto, in forza della normativa di uno Stato membro, al destinatario di servizi di procedere alla ritenuta alla fonte dell'imposta sui compensi corrisposti ai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro, mentre un siffatto obbligo non sussiste per quanto riguarda i compensi corrisposti ai prestatori di servizi stabiliti nello Stato membro in questione, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione, in quanto comporta per il destinatario dei servizi un onere amministrativo supplementare nonché i rischi ad esso relativi in materia di responsabilità. Infatti, l'obbligo di procedere ad una ritenuta siffatta può rendere i servizi transfrontalieri meno attraenti per destinatari di servizi residenti rispetto ai servizi forniti da prestatori di servizi residenti e dissuadere detti destinatari dal rivolgersi a prestatori di servizi non residenti.

Al fine di valutare se l'obbligo del destinatario di servizi di procedere alla ritenuta alla fonte, in quanto comporta un onere amministrativo supplementare nonché i rischi ad esso relativi in materia di responsabilità, costituisca una restrizione alla libera prestazione di servizi vietata dall'articolo 56 TFUE, non è rilevante sapere se il prestatore di servizi non residente possa detrarre l'imposta trattenuta nello Stato membro della prestazione di servizi dall'imposta di cui è debitore nello Stato membro in cui è stabilito.

(v. punti 28, 32, 34, 54, 57, dispositivo 1, 3)

2. Nei limiti in cui la restrizione alla libera prestazione di servizi derivante da una normativa nazionale risulti dall'obbligo di procedere alla ritenuta alla fonte dell'imposta, in quanto comporta un onere amministrativo supplementare nonché i rischi ad esso relativi in materia di responsabilità, tale restrizione può essere giustificata dalla necessità di garantire l'efficace riscossione dell'imposta e non eccede quanto necessario per la realizzazione di tale obiettivo, anche tenuto conto delle possibilità di reciproca assistenza, in materia di riscossione delle imposte, offerte dalla direttiva 76/308, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, come modificata dalla direttiva 2001/44.

Infatti, allorché si tratta di prestatori di servizi che forniscono servizi occasionali in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti, restandovi solo poco tempo, una ritenuta alla fonte costituisce un mezzo idoneo a garantire l'efficace riscossione dell'imposta dovuta.

Inoltre, se è vero che la direttiva 2001/44 opera un certo ravvicinamento delle disposizioni nazionali in materia tributaria, dato che obbliga tutti gli Stati membri a trattare i crediti sorti in altri Stati membri come crediti nazionali, il suo intento non era di sostituire la ritenuta alla fonte in quanto tecnica di riscossione dell'imposta. Peraltro, la riscossione diretta dell'imposta presso il prestatore di servizi non residente non rappresenterebbe necessariamente una misura meno vincolante della ritenuta alla fonte.

La successiva rinuncia da parte dello Stato membro ad una ritenuta alla fonte siffatta non può incidere sulla valutazione della sua idoneità a realizzare l'obiettivo perseguito, né della sua proporzionalità, che devono essere valutate unicamente alla luce dell'obiettivo da realizzare.

(v. punti 42, 47, 52, 53, dispositivo 2)

C) Dispositivo :

1) *L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che l'obbligo imposto, in forza della normativa di uno Stato membro, al destinatario di servizi di procedere alla ritenuta alla fonte dell'imposta sui compensi corrisposti ai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro, mentre un siffatto obbligo non sussiste per quanto riguarda i compensi corrisposti ai prestatori di servizi stabiliti nello Stato membro in questione, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione, in quanto comporta un onere amministrativo supplementare nonché i rischi ad esso relativi in materia di responsabilità.*

2) *Nei limiti in cui la restrizione alla libera prestazione di servizi derivante dalla normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, risulti dall'obbligo di procedere alla ritenuta alla fonte, in quanto comporta un onere amministrativo supplementare nonché i rischi ad esso relativi in materia di responsabilità, tale restrizione può essere giustificata dalla necessità di garantire l'efficace riscossione dell'imposta e non eccede quanto necessario per la realizzazione di tale obiettivo, anche tenuto conto delle possibilità di reciproca assistenza, in materia di riscossione delle imposte, offerte dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, come modificata dalla direttiva 2001/44/CE del*

Consiglio, del 15 giugno 2001. La successiva rinuncia alla ritenuta alla fonte di cui trattasi nel *procedimento principale non incide sulla valutazione della sua idoneità a realizzare l'obiettivo* perseguito, né della sua proporzionalità, che devono essere valutate unicamente alla luce *dell'obiettivo da realizzare*.

3) Al fine di *valutare se l'obbligo del destinatario di servizi di procedere alla ritenuta alla fonte*, in quanto comporta un onere amministrativo supplementare nonché i rischi ad esso relativi in materia di responsabilità, costituisca una restrizione alla libera prestazione di servizi vietata *dall'articolo 56 TFUE*, non è rilevante sapere se il prestatore di servizi non residente possa *detrarre l'imposta trattenuta nei Paesi Bassi dall'imposta di cui è debitore nello Stato membro in cui è stabilito*.

[Corte di Giustizia 8 novembre 2012, n. C-342/10, Commissione/Finlandia]

A) Oggetto: Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Articolo 63 TFUE — Accordo SEE — Articolo 40 — Tassazione dei dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti

B)Massima/e :

1. V. il testo della decisione.
(v. punto 13)

2. V. il testo della decisione.
(v. punti 20-22)

3. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 63 TFUE e dell'articolo 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), lo Stato membro che attribuisce ai fondi pensione residenti il diritto di considerare gli importi accantonati a copertura dei loro impegni in materia di pensioni come spese deducibili senza offrire lo stesso beneficio ai fondi pensione non residenti.

Infatti, a causa di tale normativa, i dividendi percepiti dai fondi pensione residenti risultano, in pratica, contrariamente ai dividendi percepiti dai fondi pensione non residenti, esenti o quasi dall'imposta sul reddito, mentre i dividendi percepiti dai fondi pensione non residenti sono oggetto di una ritenuta alla fonte per cui non è consentita alcuna deduzione d'imposta. Siffatto trattamento sfavorevole dei dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti, rispetto a quello riservato ai dividendi corrisposti a fondi pensione residenti, è idoneo a dissuadere le società stabilite in uno Stato membro dell'Unione o in un altro Stato membro dello SEE dall'investire in tale Stato membro e costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall'articolo 63 TFUE e dall'articolo 40 dell'Accordo SEE.

Instaurando una connessione diretta tra gli importi accantonati a copertura degli impegni in materia di pensione e l'attività degli enti di assicurazione pensione generatrice di redditi imponibili, tale normativa mira a tenere conto della finalità specifica dei fondi pensione che è di accumulare capitali, attraverso investimenti che generino, in particolare, un reddito in forma di dividendi, a copertura dei loro obblighi futuri derivanti dai contratti di assicurazione. Poiché tale finalità

specifica risulta essere comune anche ai fondi pensione non residenti che svolgono la stessa attività, questi ultimi si trovano in una situazione oggettivamente comparabile a quella dei fondi pensione residenti per quanto riguarda i dividendi percepiti in tale Stato membro.

D'altra parte, una simile restrizione alla libera circolazione dei capitali non è giustificata dall'obiettivo attinente alla necessità di garantire la coerenza del sistema fiscale nazionale, poiché non risulta sufficientemente provato in diritto che il beneficio fiscale concesso ai fondi pensione residenti sarebbe compensato da un prelievo fiscale specifico, giustificando in tal modo una tassazione dei dividendi versati ai fondi pensione non residenti.

(v. punti 32, 33, 41-43, 50, 53 e dispositivo)

C) Dispositivo :

1) Avendo adottato e mantenuto in vigore un regime di tassazione discriminatorio dei dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi *ad essa incombenti in forza dell'articolo 63 TFUE e dell'articolo 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo*, del 2 maggio 1992.

2) La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) Il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.

[Corte di Giustizia 8 novembre 2012, , n. C-461/11, Radziejewski]

A) Oggetto: Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Procedura di cancellazione totale o parziale di debiti – Debitore persona fisica – Normativa nazionale che subordina la concessione di una misura di cancellazione di debiti al requisito della residenza

B)Massima/e :

1. V. il testo della decisione.
(cfr. punti 23, 24)

2. V. il testo della decisione.
(cfr. punti 25, 26)

3. L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che subordina la concessione di un provvedimento di cancellazione di debiti al requisito della residenza nello Stato membro interessato.

Siffatta normativa costituisce una restrizione della libera circolazione dei lavoratori dato che è idonea a dissuadere un lavoratore insolvente, e indebitato in misura tale per cui, verosimilmente, non sarà in grado di onorare i propri debiti in tempi prevedibili, dall'esercitare il suo diritto alla libera circolazione. Egli sarà infatti dissuaso dal lasciare il suo Stato membro d'origine per andare

a lavorare in un altro Stato membro qualora ciò lo privi della possibilità di beneficiare di un provvedimento di cancellazione di debiti in tale Stato membro d'origine.

Questa restrizione non può essere giustificata. Infatti, in primo luogo, essa si spinge oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo, proprio della normativa in questione, di tutelare il debitore contro creditori esteri che non siano parti della procedura di cancellazione di debiti. In proposito, da un lato, il requisito della residenza non è idoneo a scongiurare il rischio che i creditori di un debitore residente nello Stato membro interessato richiedano il saldo dei loro crediti in uno Stato membro in cui non è riconosciuto un provvedimento di cancellazione di debiti come quello emanato. Dall'altro lato, essa non consente di escludere che un debitore che risiede in uno Stato membro possa, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, essere convenuto dai suoi creditori dinanzi ai giudici dello Stato la cui normativa prevede il suddetto requisito, poiché questi ultimi possono dichiararsi competenti in particolare quando un obbligo contrattuale è stato o deve essere eseguito in tale Stato membro.

Orbene, diversamente da quanto accade ad un debitore che risiede nello Stato membro interessato, un debitore che non vi risiede è privato della possibilità di avvalersi della tutela conferitagli in tale Stato membro da un provvedimento di cancellazione di debiti come quello in oggetto nel contesto di azioni in giudizio intentate dai suoi creditori nei suoi confronti in tale Stato membro.

In secondo luogo, tale normativa si spinge oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo di accertare in modo soddisfacente la situazione finanziaria e personale del debitore, dato che la fissazione di un requisito di residenza, come quello previsto dalla citata normativa, riferito esclusivamente alla data di presentazione dell'istanza di cancellazione di debiti, non costituisce un requisito collegato all'efficacia dei controlli dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Inoltre, quando si tratta di un debitore destinatario di un procedimento di pignoramento sullo stipendio gestito dalla citata autorità competente, che è «interamente assoggettato» nello Stato membro interessato ed il cui datore di lavoro è cittadino di tale Stato membro, la sua situazione finanziaria e personale può essere accertata senza che occorra che egli sia residente nel citato Stato membro. Parimenti, l'autorità competente dello Stato membro interessato può invitare un tale debitore a recarsi in detto Stato membro o, qualora tale viaggio risulti impossibile, a fornirgli tutte le informazioni rilevanti inerenti alla sua situazione personale e finanziaria, a pena di sospensione o annullamento della procedura di cancellazione di debiti in oggetto nell'ipotesi di ingiustificato diniego da parte di tale debitore.

(cfr. punti 31, 32, 34, 40-44, 47-50, 54 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che subordina la concessione di un provvedimento di cancellazione di debiti al requisito della residenza nello Stato membro interessato.

[Corte di Giustizia 13 dicembre 2012, n. C-379/11, Caves Krier Frères]

A) Oggetto: Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Aiuto all'assunzione dei lavoratori anziani disoccupati e dei lavoratori disoccupati di lunga durata – Requisito di iscrizione presso un ufficio di collocamento dell'Ufficio nazionale del lavoro – Requisito di residenza – Restrizione – Giustificazione

B)Massima/e :

1. V. il testo della decisione.
(v. punto 18)

2. Per essere efficace ed utile, il diritto dei lavoratori, previsto all'articolo 45 TFUE, di essere assunti ed occupati senza discriminazione deve necessariamente avere come complemento il diritto dei datori di lavoro di assumerli in osservanza delle norme in materia di libera circolazione dei lavoratori. Orbene, benché sia pacifico che di questi diritti alla libera circolazione di cui all'articolo 45 TFUE godono i lavoratori, ivi comprese le persone in cerca di lavoro, nulla nel disposto di detto articolo vieta che questi diritti possano essere invocati da altri soggetti. Ciò considerato, un datore di lavoro di un lavoratore frontaliere che rientra nella sfera di applicazione di tale articolo può avvalersi dei diritti direttamente riconosciuti ai lavoratori.
(v. punti 27-29)

3. V. il testo della decisione.
(v. punto 31)

4. V. il testo della decisione.
(v. punti 35-38)

5. L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che subordini la concessione ai datori di lavoro di un aiuto all'assunzione dei lavoratori disoccupati di età superiore a 45 anni alla condizione che il disoccupato assunto sia iscritto nel medesimo Stato membro come persona in cerca di occupazione, allorché un'iscrizione siffatta, il che spetta al giudice del rinvio verificare, è subordinata ad un requisito di residenza nel territorio nazionale.

Infatti, la discrezionalità di cui godono gli Stati membri in materia di politica sociale non può giustificare che siano lesi i diritti che i soggetti dell'ordinamento ricavano dalle disposizioni del Trattato che sanciscono le loro libertà fondamentali.

Orbene, al riguardo, un requisito di residenza, in linea di principio, è inappropriato riguardo ai lavoratori migranti e frontaliere, poiché questi ultimi, avendo avuto accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro, hanno determinato, in linea di massima, un nesso di integrazione sufficiente nella società di detto Stato, idoneo a consentir loro di avvalersi in tale Stato del principio della parità di trattamento in relazione, rispettivamente, ai lavoratori nazionali e ai lavoratori residenti. Il nesso di integrazione risulta in particolare dal fatto che i lavoratori migranti e frontaliere, con i contributi fiscali che versano nello Stato membro ospitante per l'attività retribuita che ivi esercitano, contribuiscono anche al finanziamento delle politiche sociali di detto Stato.

(v. punti 42, 52, 53, 55, dispositivo)

6. V. il testo della decisione.
(v. punti 47-49)

C) Dispositivo :

L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che subordini la concessione ai datori di lavoro di un aiuto all'assunzione dei lavoratori disoccupati di età superiore a 45 anni alla condizione che il disoccupato assunto sia iscritto nel medesimo Stato membro come persona in cerca di occupazione, allorché un'iscrizione siffatta, il

che spetta al giudice del rinvio verificare, è subordinata ad un requisito di residenza nel territorio nazionale.

[Corte di Giustizia 21 febbraio 2013, n. C-243/11, RVS Levensverzekeringen]

A) Oggetto: Assicurazione diretta sulla vita – Imposta annuale sulle operazioni di assicurazione – Direttiva 2002/83/CE – Articoli 1, paragrafo 1, lettera g), e 50 – Nozione di “Stato membro dell’impegno” – Impresa di assicurazione stabilita nei Paesi Bassi – Contraente che ha stipulato un contratto di assicurazione nei Paesi Bassi e ha trasferito la propria residenza abituale in Belgio successivamente alla conclusione del contratto – Libera prestazione di servizi

B)Massima/e :

1. V. il testo della decisione.
(v. punti 38-40)

2. L’articolo 50 della direttiva 2002/83, relativa all’assicurazione sulla vita, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla riscossione, da parte di uno Stato membro, di un’imposta indiretta sui premi relativi ad assicurazioni sulla vita corrisposti da contraenti persone fisiche abitualmente residenti in tale Stato membro, qualora i contratti di assicurazione interessati siano stati stipulati in un altro Stato membro nel quale detti contraenti avevano la residenza abituale alla data della stipulazione.

Un’interpretazione «dinamica» della nozione di Stato membro dell’impegno, prevista all’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, consente infatti di meglio conseguire gli obiettivi di prevenzione della doppia imposizione e delle distorsioni della concorrenza perseguiti da tale direttiva ed è allo stesso tempo compatibile con l’obiettivo generale della medesima consistente nel completamento del mercato interno nel settore dell’assicurazione diretta sulla vita, in particolare sotto il profilo della libera prestazione dei servizi.

Anzitutto, disponendo che ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro dell’impegno, il citato articolo 50, paragrafo 1 è inteso ad attribuire la competenza a tassare i premi delle assicurazioni sulla vita ad un solo Stato membro, così da eliminare le doppie imposizioni di tali premi. A tale riguardo, nulla indica che questa attribuzione debba rimanere invariata durante l’intera vigenza del contratto. Nel caso di imposte indirette gravanti sui premi assicurativi, il fatto generatore dell’imposta non è la stipulazione del contratto di assicurazione, ma il versamento dei premi assicurativi. Ne consegue che lo Stato membro competente a tassare i premi assicurativi dovrebbe essere lo Stato membro con il cui territorio il contraente presenta un nesso, sotto forma di residenza abituale, alla data di pagamento di tali premi.

Inoltre, ricollegando la competenza a tassare i premi assicurativi alla residenza abituale del contraente, la direttiva 2002/83 è volta a garantire che l’offerta dei contratti di assicurazione sulla vita accessibile ad un contraente sia soggetta al medesimo regime fiscale, indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento dell’impresa di assicurazione e che, di conseguenza, la scelta del prestatore di servizi di assicurazione sulla vita non sia influenzata da considerazioni relative alla

tassazione di tali premi. Le imprese di assicurazione non sono quindi avvantaggiate o svantaggiate da una tassazione più o meno favorevole nel loro Stato membro di origine e possono partecipare al gioco della concorrenza in condizioni di parità con le imprese di assicurazione stabilite nello Stato membro di residenza abituale del contraente. Orbene, solamente un'interpretazione «dinamica» dell'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 consente di garantire una parità siffatta e di prevenire le distorsioni della concorrenza, garantendo che lo stesso regime fiscale si applichi a un contratto in corso e ad un eventuale nuovo contratto.

Infine, un'interpretazione siffatta è compatibile con l'obiettivo generale della direttiva 2002/83, la quale è volta a completare il mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi negli Stati membri, allo scopo di facilitare alle imprese di assicurazione con sede sociale nell'Unione l'assunzione di impegni all'interno dell'Unione e di consentire ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel proprio paese, ma anche ad assicuratori aventi la sede sociale nell'Unione e stabiliti in altri Stati membri.

(v. punti 48, 49, 52, 53, 58, 59, 62, 68, 69 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'articolo 50 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta alla riscossione, da parte di uno Stato membro, di un'imposta indiretta sui premi relativi ad assicurazioni sulla vita corrisposti da contraenti persone fisiche abitualmente residenti in tale Stato membro, qualora i contratti di assicurazione interessati siano stati stipulati in un altro Stato membro nel quale detti contraenti avevano la residenza abituale alla data della stipulazione.

[Corte di Giustizia 28 febbraio 2013, n. C-425/11, Etwain]

A) Oggetto: Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – Lavoratori autonomi frontalieri – Cittadini di uno Stato membro dell'Unione – Redditi di lavoro percepiti in tale Stato membro – Trasferimento del luogo di residenza in Svizzera – Diniego di un'agevolazione fiscale in detto Stato membro a motivo del trasferimento della residenza

B)Massima/e :

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 33-40)

2. L'articolo 1, lettera a), dell'Accordo concluso tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché gli articoli 9, paragrafo 2, 13, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, dell'allegato I di tale Accordo devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che neghi l'agevolazione dell'imposizione congiunta in base al regime detto dello «splitting», previsto dalla normativa medesima, a coniugi cittadini di tale Stato e soggetti in questo stesso Stato all'imposta sui redditi per la totalità dei loro redditi imponibili, per il solo motivo che la loro

residenza è situata sul territorio della Confederazione svizzera.

Un lavoratore autonomo frontaliero gode infatti nello Stato membro ospitante degli stessi vantaggi fiscali dei lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in tale paese e ivi risiedono.

Vero è che la capacità contributiva personale del contribuente, derivante dalla presa in considerazione di tutti i suoi redditi e della sua situazione personale e familiare, può essere valutata più agevolmente nello Stato della sua residenza, nel quale di norma è concentrata la parte sostanziale dei suoi redditi e che, da questo punto di vista, la situazione dei residenti e quella dei non residenti non sono di regola analoghe.

Tuttavia, lo stesso non può dirsi nel caso in cui il non residente non percepisce redditi significativi nello Stato in cui risiede e trae la parte essenziale delle sue risorse imponibili da un'attività svolta in un altro Stato, per cui lo Stato di residenza non è in grado di concedergli le agevolazioni derivanti dalla presa in considerazione della sua situazione personale e familiare. In tal caso, il contribuente non residente — lavoratore dipendente o autonomo — che percepisca la totalità o la quasi totalità dei propri redditi nello Stato in cui svolge la propria attività lavorativa si trova, oggettivamente, nella stessa situazione, per quanto attiene all'imposta sui redditi, di colui che risiede nello Stato medesimo ivi svolgendo un'attività comparabile. Queste due categorie di contribuenti si trovano in una situazione comparabile, segnatamente, quanto alla presa in considerazione della loro situazione personale e familiare. Infatti, tale presa in considerazione non è possibile nello Stato della residenza di frontalieri qualora questi ultimi non vi percepiscono alcun reddito.

(v. punti 43, 46, 47, 52 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'articolo 1, lettera a), dell'Accordo concluso tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, nonché gli articoli 9, paragrafo 2, 13, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, dell'allegato I di tale Accordo devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che neghi l'agevolazione dell'imposizione congiunta in base al regime dello «splitting», previsto dalla normativa medesima, a coniugi cittadini di tale Stato e soggetti in questo stesso Stato all'imposta sui redditi per la totalità dei loro redditi imponibili, per il solo motivo che la loro residenza sia situata sul territorio della Confederazione svizzera.

[Corte di Giustizia 11 aprile 2013, , n. C-443/11, Jeltis e a.]

A) Oggetto: Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Articolo 45 TFUE – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 71 – Lavoratore frontaliero atipico in situazione di disoccupazione completa che ha conservato legami personali e professionali nello Stato membro dell'ultima occupazione – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 65 – Diritto a prestazioni nello Stato membro di residenza – Rifiuto di pagamento opposto dallo Stato membro dell'ultima occupazione – Ammissibilità – Rilevanza della sentenza della Corte del 12 giugno 1986, Miethes (1/85) – Disposizioni transitorie – Articolo 87, paragrafo 8 – Nozione di “situazione invariata”

B)Massima/e :

1. In seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 988/2009, le disposizioni contenute nell'articolo 65 del medesimo regolamento non devono essere interpretate alla luce della sentenza della Corte del 12 giugno 1986, Miethe (1/85). Nel caso di un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunità di reinserimento professionale, detto articolo 65 deve essere inteso nel senso che esso consente a un siffatto lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non già per poter ottenere da quest'ultimo indennità di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento.

(v. punto 36, dispositivo 1)

2. Le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori, in particolare l'articolo 45 TFUE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell'indennità di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno di tale Stato membro di migliori opportunità di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che, conformemente all'articolo 65 del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 988/2009, la normativa applicabile è quella dello Stato membro di residenza.

Le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione non possono garantire a un assicurato che il trasferimento in un altro Stato membro sia neutrale dal punto di vista della previdenza sociale. Infatti, considerate le disparità tra i regimi e le legislazioni degli Stati membri in materia, un siffatto trasferimento può, secondo i casi, essere più o meno favorevole sul piano finanziario per l'iscritto al regime previdenziale.

Una differenza tra le prestazioni previste nella normativa dello Stato membro dell'ultimo impiego e quelle concesse secondo la normativa dello Stato membro di residenza non può dunque essere considerata una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, dal momento che è una conseguenza della mancanza di armonizzazione del diritto dell'Unione in materia.

(v. punti 44-46, dispositivo 2)

3. Le disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 988/2009, devono applicarsi a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest'ultimo indennità di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza dell'articolo 71 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008.

Infatti, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, una persona che, per effetto di tale regolamento, è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione era soggetta a norma del titolo II del regolamento n. 1408/71 seguita a beneficiare di quest'ultimo regime per un certo periodo di tempo successivo all'entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, fintanto che la situazione rimanga invariata.

In tal caso, il fatto che quest'ultimo articolo rientri nel titolo III del regolamento n. 1408/71 non osta all'applicazione del suddetto articolo 87.

Per quanto riguarda la nozione di «situazione invariata» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, come modificato, essa dev'essere interpretata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale. Spetta al giudice nazionale accertare se i lavoratori soddisfino i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennità di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa,

conformemente all'articolo 71 del regolamento n. 1408/71, come modificato.
(v. punti 49, 56, 61, 62, dispositivo 3)

C) Dispositivo :

1) *In seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, le disposizioni contenute nell'articolo 65 del medesimo regolamento non devono essere interpretate alla luce della sentenza della Corte del 12 giugno 1986, Miethe (1/85). Nel caso di un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunità di reinserimento professionale, detto articolo 65 deve essere inteso nel senso che esso consente a un siffatto lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non già per poter ottenere da quest'ultimo indennità di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento.*

2) *Le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori, in particolare l'articolo 45 TFUE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell'indennità di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno di tale Stato membro di migliori opportunità di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che, conformemente all'articolo 65 del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, la normativa applicabile è quella dello Stato membro di residenza.*

3) *L'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest'ultimo indennità di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza dell'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.*

La nozione di «situazione invariata» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, deve essere interpretata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale. Spetta al giudice nazionale accertare se lavoratori come la sig.ra Peeters e il sig. Arnold soddisfino i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennità di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente all'articolo 71 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008.

[Corte di Giustizia 16 maggio 2013, n. C-589/10, Wencel]

A) Oggetto: Articolo 45 TFUE – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 10 – Prestazioni di vecchiaia – Residenza abituale in due Stati membri distinti – Beneficio di una pensione per i superstiti in uno di tali Stati e di una pensione di vecchiaia nell'altro – Soppressione di una di tali prestazioni – Recupero delle presunte indebite prestazioni

B)Massima/e :

1. V. il testo della decisione.
(v. punti 30-34)

2. V. il testo della decisione.
(v. punti 35-40)

3. L'articolo 10 del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come da ultimo modificato dal regolamento n. 592/2008, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale regolamento, una persona non può disporre, contemporaneamente, di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti.

Dal momento che l'articolo 10 non consente tuttavia di rispondere alla questione se l'esistenza di due residenze abituali in due Stati membri distinti sia ammessa a norma di tale regolamento, quest'ultimo attua un sistema di coordinamento dei regimi nazionali di previdenza e assistenza sociale e fissa, al suo titolo II, talune norme relative alla determinazione della normativa applicabile. Siffatte disposizioni non soltanto hanno l'obiettivo di impedire che gli interessati, in assenza di una normativa ad essi applicabile, restino senza tutela in materia di previdenza e assistenza sociale, ma sono anche dirette a che gli interessati siano assoggettati al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo che siano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne.

Orbene, dal momento che il sistema instaurato dal regolamento n. 1408/71 prevede quindi la residenza quale criterio di collegamento per la determinazione della normativa applicabile, non si può ammettere, salvo privare di ogni effetto utile le succitate disposizioni, che ai fini di detto regolamento una persona disponga, contemporaneamente, di più residenze in vari Stati membri.
(v. punti 45, 46, 48, 51, 73 e dispositivo)

4. In forza delle disposizioni del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come da ultimo modificato dal regolamento n. 592/2008, e in particolare dei suoi articoli 12, paragrafo 2, e 46 bis, un ente competente di uno Stato membro può legittimamente sopprimere in modo retroattivo il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennità pensionistiche che si asserisce siano state indebitamente versate per il fatto che quest'ultimo percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza. Tuttavia, l'importo di detta pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro può subire una riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo nazionale.

Infatti, da una parte, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, quest'ultimo non può, in linea di principio, attribuire né mantenere il diritto di beneficiare di diverse prestazioni della stessa natura che si riferiscono ad uno stesso periodo contributivo. D'altra parte, come risulta dall'articolo 12, paragrafo 2, di detto regolamento, le clausole di riduzione

previste dalla legislazione di uno Stato membro, se non è diversamente disposto in tale regolamento, sono opponibili ai beneficiari di una prestazione a carico di detto Stato membro qualora gli stessi abbiano diritto ad altre prestazioni di previdenza sociale, e ciò anche nel caso in cui tali prestazioni siano acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro. Di conseguenza, il regolamento n. 1408/71 non osta all'applicazione di una disciplina nazionale che comporta la riduzione dell'importo della pensione alla quale l'assicurato ha diritto per il fatto di beneficiare di una prestazione di vecchiaia in un altro Stato membro, fatta salva, tuttavia, l'osservanza dei limiti imposti dal regolamento di cui trattasi.

(v. punti 57, 59, 60, 73 e dispositivo)

5. L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una decisione che disponga la riduzione dell'importo della pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo, purché tale decisione non determini, in capo al beneficiario di tali prestazioni, una situazione sfavorevole rispetto a quella cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale e purché, nel caso in cui l'esistenza di tale svantaggio fosse accertata, essa sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale, aspetto che incombe al giudice del rinvio verificare.

(v. punto 73 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale regolamento, una persona non può disporre, contemporaneamente, di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti.

In forza delle disposizioni di tale regolamento n. 1408/71, e in particolare dei suoi articoli 12, paragrafo 2, e 46 bis, un ente competente di uno Stato membro, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non può legittimamente sopprimere in modo retroattivo il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennità pensionistiche che si asserisce siano state indebitamente versate per il fatto che quest'ultimo percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza. Tuttavia, l'importo di detta pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro può subire una riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo nazionale.

L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, a una decisione che disponga la riduzione dell'importo della pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo, purché tale decisione non determini, in capo al beneficiario di tali prestazioni, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale e purché, nel caso in cui l'esistenza di un tale svantaggio fosse accertata, essa sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale, aspetto che incombe al giudice del rinvio verificare.

[Corte di Giustizia 13 giugno 2013, n. C-45/12, Hadj Ahmed]

A) Oggetto: Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Ambito di applicazione *ratione personae* – Concessione di prestazioni familiari ad una cittadina di uno Stato terzo titolare di un diritto di soggiorno in uno Stato membro – Regolamento (CE) n. 859/2003 – Direttiva 2004/38/CE – Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Requisito di durata della residenza

B)Massima/e :

1. Il regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, deve essere interpretato nel senso che una cittadina di uno Stato terzo, ovvero sua figlia, anch'essa cittadina di uno Stato terzo, le quali si trovino nella seguente situazione:

– detta cittadina di uno Stato terzo abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino di un altro Stato membro, dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro;

– soltanto il summenzionato cittadino di un altro Stato membro abbia lo status di lavoratore;

– la coabitazione tra detta cittadina di uno Stato terzo e detto cittadino di un altro Stato membro sia nel frattempo cessata, e

– i due figli facciano parte del nucleo familiare della loro madre,

non rientrano nella sfera di applicazione *ratione personae* del regolamento sopra citato, salvo che detta cittadina di uno Stato terzo oppure sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini dell'applicazione di quest'ultima, quali «familiari» del summenzionato cittadino di un altro Stato membro, oppure, in ipotesi negativa, che possano essere considerate come «prevalentemente a carico» di costui.

(v. punto 34, dispositivo 1)

2. Gli articoli 13, paragrafo 2, e 14 della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, letti in combinato disposto con l'articolo 18 TFUE, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, mediante la quale quest'ultimo imponga ad una cittadina di uno Stato terzo, ove essa si trovi nella seguente situazione:

- detta cittadina di uno Stato terzo abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino di un altro Stato membro, dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro;

- soltanto il summenzionato cittadino di un altro Stato membro abbia lo status di lavoratore;

- la coabitazione tra detta cittadina di uno Stato terzo e detto cittadino di un altro Stato membro sia nel frattempo cessata, e

- i due figli facciano parte del nucleo familiare della loro madre,

un requisito di durata quinquennale della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, mentre invece detto Stato membro non lo impone ai propri cittadini.

Infatti, risulta espressamente dal tenore letterale dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva

2004/38 che il diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro viene mantenuto – in virtù di detta disposizione e a certe condizioni – soltanto in caso di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento di un'unione registrata. Mancando un matrimonio o un'unione registrata, un cittadino di uno Stato terzo non può invocare un diritto di soggiorno in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, e neppure in forza dell'articolo 14 di quest'ultima, il quale, al paragrafo 2, si limita a ricordare la necessità per le persone interessate di soddisfare le condizioni fissate, in particolare, all'articolo 13 della medesima direttiva per poter beneficiare del mantenimento di un diritto di soggiorno. La presa in considerazione dell'articolo 18 TFUE non vale a modificare tale conclusione.

(v. punti 36-38, 54, dispositivo 2)

3. V. il testo della decisione.

(v. punto 42)

4. Perché il cittadino di uno Stato terzo – quale genitore che ha l'affidamento effettivo del figlio di un cittadino di uno Stato membro che sia o sia stato occupato nel territorio di un altro Stato membro – possa beneficiare di un diritto di soggiorno fondato sull'articolo 12 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, occorre che tale figlio abbia cominciato a frequentare il sistema scolastico dello Stato membro ospitante.

(v. punto 52)

C) Dispositivo :

1) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che una cittadina di uno Stato terzo, ovvero sua figlia, anch'essa cittadina di uno Stato terzo, le quali si trovino nella seguente situazione:

– detta cittadina di uno Stato terzo abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino di un altro Stato membro, dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro;

– soltanto il summenzionato cittadino di un altro Stato membro abbia lo status di lavoratore;

– la coabitazione tra detta cittadina di uno Stato terzo e detto cittadino di un altro Stato membro sia nel frattempo cessata, e

– i due figli facciano parte del nucleo familiare della loro madre,

non rientrano nella sfera di applicazione *ratione personae* del regolamento sopra citato, salvo che detta cittadina di uno Stato terzo oppure sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini dell'applicazione di quest'ultima, quali «familiari» del summenzionato cittadino di un altro Stato membro, oppure, in ipotesi negativa, che possano essere considerate come «prevalentemente a carico» di costui.

2) Gli articoli 13, paragrafo 2, e 14 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,

73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, letti in combinato disposto con l'articolo 18 TFUE, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, mediante la quale quest'ultimo imponga ad una cittadina di uno Stato terzo, ove essa si trovi nella situazione descritta al punto 1 del dispositivo della presente sentenza, un requisito di durata quinquennale della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, mentre invece detto Stato membro non lo impone ai propri cittadini.

[Corte di Giustizia 20 giugno 2013, , n. C-20/12, Giersch e a.]

A) Oggetto: Libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Articolo 7, paragrafo 2 – Sussidio economico per studi superiori – Requisito della residenza nello Stato membro di concessione del sussidio – Diniego di concessione del sussidio a studenti, cittadini dell'Unione non residenti nello Stato membro interessato, di cui uno dei genitori, lavoratore frontaliero, svolga attività lavorativa nello Stato membro medesimo – Discriminazione indiretta – Giustificazione – Obiettivo dell'aumento della percentuale di persone residenti titolari di un diploma di istruzione superiore – Congruità – Proporzionalità

B)Massima/e :

L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, come modificato dalla direttiva 2004/38, dev'essere interpretato nel senso che osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro che subordini la concessione di un sussidio economico per il compimento di studi superiori a un requisito di residenza dello studente nello Stato membro medesimo ed operi una disparità di trattamento, costitutiva di una discriminazione indiretta, tra le persone residenti nello Stato membro di cui trattasi e quelle che, senza risiedere in detto Stato membro, siano figli di lavoratori frontalieri svolgenti un'attività nello Stato membro stesso.

Se è pur vero che l'obiettivo volto ad incrementare la percentuale dei residenti titolari di un diploma di istruzione superiore al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia del medesimo Stato membro costituisce un legittimo obiettivo idoneo a giustificare tale disparità di trattamento e che un requisito di residenza, quale quello previsto dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale, è idoneo a garantire la realizzazione di tale obiettivo, un siffatto requisito eccede, tuttavia, quanto necessario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito, considerato che impedisce di tener conto di altri elementi potenzialmente rappresentativi del reale grado di collegamento del richiedente il sussidio economico con la società o con il mercato del lavoro dello Stato membro interessato, quali il fatto che uno dei genitori, che continui a provvedere al mantenimento dello studente, sia un lavoratore frontaliero, sia stabilmente occupato in tale Stato membro ed abbia ivi già lavorato per un significativo periodo di tempo.

(v. punto 83 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, come modificato dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, dev'essere interpretato nel senso che osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che subordini la concessione di un sussidio economico per il compimento di studi superiori a un requisito di residenza dello studente nello Stato membro medesimo ed operi una disparità di trattamento, costitutiva di una discriminazione indiretta, tra le persone residenti nello Stato membro di cui trattasi e quelle che, senza risiedere in detto Stato membro, siano figli di lavoratori frontalieri svolgenti un'attività nello Stato membro stesso.

Se è pur vero che l'obiettivo volto ad incrementare la percentuale dei residenti titolari di un diploma di istruzione superiore al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia del medesimo Stato membro costituisce un legittimo obiettivo idoneo a giustificare tale disparità di trattamento e che un requisito di residenza, quale quello previsto dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale, è idoneo a garantire la realizzazione di tale obiettivo, un siffatto requisito eccede, tuttavia, quanto necessario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito, considerato che impedisce di tener conto di altri elementi potenzialmente rappresentativi del reale grado di collegamento del richiedente il sussidio economico con la società o con il mercato del lavoro dello Stato membro interessato, quali il fatto che uno dei genitori, che continui a provvedere al mantenimento dello studente, sia un lavoratore frontaliere, sia stabilmente occupato in tale Stato membro ed abbia ivi già lavorato per un significativo periodo di tempo.

[Corte di Giustizia 18 luglio 2013, (cause riunite) nn. C-523/11 e C-585/11, Prinz e Seeberg]

A) Oggetto: Cittadinanza dell'Unione – Articoli 20 TFUE e 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di soggiorno – Sussidio alla formazione concesso al cittadino di uno Stato membro per studi effettuati in un altro Stato membro – Obbligo di residenza nello Stato membro di origine per un periodo minimo di tre anni anteriormente all'inizio degli studi

B)Massima/e :

1. V. il testo della decisione.
(v. punti 22-24)

2. Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordini la concessione, per un periodo superiore a un anno, di un sussidio alla formazione per studi compiuti in un altro Stato membro ad un requisito unico che impone al richiedente di aver posseduto stabile residenza, ai sensi di tale legge, sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a tre anni prima dell'inizio degli studi.

Infatti, un requisito di tal genere è tale da dissuadere i cittadini nazionali dall'esercizio della loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, tenuto conto dell'incidenza che l'esercizio di tale libertà può avere sul diritto ai sussidi alla formazione.

Certamente, può essere legittimo per uno Stato membro concedere simili sussidi solo agli studenti che abbiano dimostrato un certo grado di integrazione nella società dello Stato medesimo. Tuttavia, la prova richiesta da uno Stato membro per poter far valere l'esistenza di un collegamento reale di integrazione non deve avere carattere troppo esclusivo, privilegiando indebitamente un elemento

non necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento tra il richiedente e lo Stato membro medesimo, restando escluso qualsiasi altro elemento rappresentativo. Così, l'esistenza di un determinato livello di integrazione può ritenersi comprovata una volta accertato che lo studente abbia soggiornato, per un certo periodo, nello Stato membro in cui chiedi il beneficio del sussidio alla formazione. Tuttavia, un requisito unico di residenza rischia di escludere dal beneficio del sussidio stesso gli studenti i quali, pur non avendo risieduto nello Stato membro che concede il sussidio per un periodo ininterrotto di tre anni immediatamente prima dell'avvio degli studi all'estero, possiedono non di meno sufficienti collegamenti con la società di tale Stato membro. Ciò può verificarsi nel caso in cui lo studente possieda la cittadinanza dello Stato membro di cui trattasi ed abbia ivi seguito gli studi scolastici per un periodo significativo, ovvero in considerazione di altri fattori, quali, segnatamente, la sua famiglia, la sua occupazione, le sue conoscenze linguistiche o l'esistenza di altri collegamenti di ordine sociale o economico.
(v. punti 32, 36-38, 41 e dispositivo)

C) Dispositivo :

Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordini la concessione, per un periodo superiore a un anno, di un sussidio alla formazione per studi compiuti in un altro Stato membro ad un requisito unico, come quello previsto all'articolo 16, terzo comma, della legge federale sull'incentivazione individuale alla formazione [Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)], come modificata, il 1° gennaio 2008, dalla ventiduesima legge di modifica della legge federale sull'incentivazione individuale alla formazione, che impone al richiedente di aver posseduto stabile residenza, ai sensi di tale legge, sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a tre anni prima dell'inizio degli studi.

[Corte di Giustizia 17 ottobre 2013, n. C-181/12, Welte]

A) Oggetto: Libera circolazione dei capitali — Articoli da 56 CE a 58 CE — Imposta sulle successioni — De cuius ed erede residenti in un paese terzo — Asse ereditario — Bene immobile situato in uno Stato membro — Diritto a deduzioni dalla base imponibile — Trattamento diverso dei residenti e dei non residenti

B)Massima/e :

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 18-21)

2. Gli articoli 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro relativa alla determinazione dell'imposta di successione ai sensi della quale, nel caso di trasmissione mortis causa di un bene immobile situato nel territorio di tale Stato, qualora il de cuius e il beneficiario della successione risiedessero, al momento del decesso, in un paese terzo quale la Confederazione svizzera, la deduzione dalla base imponibile è inferiore alla deduzione applicabile nel caso in cui almeno uno dei due fosse stato residente, al momento del

decesso, nello Stato membro medesimo.

Infatti, da una parte, una normativa nazionale siffatta costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, CE.

Dall'altra, dal momento che una normativa nazionale pone sullo stesso piano, ai fini dell'imposizione su un bene immobile acquisito mortis causa e situato nello Stato membro interessato, da un lato, gli eredi non residenti che abbiano acquisito tale bene da un de cuius non residente e, dall'altro, gli eredi, non residenti o residenti, che abbiano acquisito il bene stesso da un de cuius residente nonché gli eredi residenti che abbiano acquisito il medesimo bene da un de cuius non residente, essa non può, senza violare i principi del diritto dell'Unione, trattare in modo diverso tali eredi, ai fini della medesima imposizione, quanto all'applicazione di una deduzione dalla base imponibile del bene immobile di cui trattasi. Trattando in modo identico, ad eccezione dell'importo della deduzione di cui può fruire l'erede, le successioni aperte a favore di tali due categorie di soggetti, il legislatore nazionale ha, infatti, ammesso che non sussiste fra queste ultime, per quanto riguarda le modalità ed i presupposti per la riscossione dell'imposta sulle successioni, alcuna differenza di situazione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento.

Orbene, così come tale status di soggetto passivo non dipende in alcun modo dal luogo di residenza, atteso che la normativa in esame assoggetta all'imposta di successione qualunque acquisizione di beni immobili situati in tale Stato membro a prescindere dal fatto che il de cuius e l'erede siano residenti o meno, l'obiettivo dell'esenzione parziale del patrimonio familiare riguarda allo stesso modo tutti i soggetti passivi assoggettati all'imposta di successione nello Stato membro, che siano residenti o meno, dato che detta esenzione mira alla riduzione dell'importo totale della successione.

Al riguardo, dato che l'importo della deduzione non dipende dall'importo della base imponibile, ma viene concesso all'erede nella sua qualità di soggetto passivo, l'assoggettamento parziale dell'erede non residente di un de cuius non residente non configura una circostanza tale da rendere obiettivamente diversa, relativamente a tale deduzione, la situazione di detto erede rispetto a quella dell'erede non residente di un de cuius residente o a quella dell'erede residente di un de cuius residente o non residente.

(v. punti 26, 51, 53, 55, 68 e dispositivo)

3. Gli investimenti immobiliari di tipo «patrimoniale», che si riferiscono all'abitazione dei genitori della de cuius, effettuati a fini privati e svincolati dall'esercizio di un'attività economica, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 57, paragrafo 1, CE.

Difatti, a termini di quest'ultima disposizione, l'articolo 56 CE lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implicino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

A tale proposito l'articolo 57, paragrafo 1, CE, il quale enuncia un elenco tassativo di movimenti di capitali che possono restare estranei all'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 1, CE, non menziona le successioni. Ora, in quanto deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, tale disposizione deve essere oggetto di un'interpretazione restrittiva.

Ebbene, mentre le successioni ricadono nella rubrica XI dell'allegato I della direttiva 88/361, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato, intitolata «Movimenti di capitali a carattere personale», sia gli «investimenti diretti» che gli «investimenti immobiliari» ricadono in rubriche distinte da questa, ossia, rispettivamente, le rubriche I e II del suddetto allegato. Dallo stesso titolo della rubrica II dell'allegato I della direttiva 88/361 risulta dunque che gli «investimenti immobiliari» di cui a tale rubrica non comprendono gli investimenti diretti contemplati dalla rubrica I di detto allegato.

In tali circostanze, l'articolo 57, paragrafo 1, CE, laddove menziona gli «investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari», riguarda i soli investimenti in proprietà immobiliari costituenti investimenti diretti ricompresi nella rubrica I dell'allegato I della direttiva 88/361.

(v. punti 28, 29, 31, 33-35)

C) Dispositivo :

Gli articoli 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro *relativa alla determinazione dell'imposta di successione ai sensi della quale*, nel caso di trasmissione mortis causa di un bene immobile situato nel territorio di tale Stato, qualora, come nella fattispecie oggetto del procedimento principale, il de cuius e il beneficiario della successione risiedessero, al momento del decesso, in un paese terzo quale la Confederazione svizzera, la deduzione dalla base imponibile è inferiore alla deduzione applicabile nel caso in cui almeno uno dei due fosse stato residente, al momento del decesso, nello Stato membro medesimo

[Corte di Giustizia 6 febbraio 2014, n. C-509/12, Navileme e Nautizende]

A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Articoli 52 TFUE e 56 TFUE – Libera prestazione di servizi – Rilascio della patente nautica da diporto – Requisito della residenza nel paese di rilascio – Restrizione per i non residenti – Salvaguardia della sicurezza marittima – Ordine pubblico

B)Massima/e :

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 10, 11)

2. Gli articoli 52 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che impone il requisito della residenza nel territorio nazionale ai cittadini dell'Unione europea che aspirino al conseguimento di una patente nautica da diporto rilasciata da tale Stato membro.

Infatti, una simile normativa nazionale – la quale comporta, da un lato, l'effetto di dissuadere i cittadini dell'Unione non residenti in tale Stato membro dal recarsi in detto Stato membro al fine di seguirvi una formazione per il conseguimento della patente nautica rilasciata da tale Stato e, dall'altro, quello di rendere meno attraenti per gli allievi non residenti i servizi offerti dalle scuole di navigazione, poiché essi non possono presentarsi all'esame per il conseguimento della patente nautica in tale Stato membro né ottenerne il rilascio – costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, TFUE.

La finalità di sicurezza e di ordine pubblico costituisce un obiettivo legittimo che potrebbe, in via di principio, giustificare una restrizione alla libera prestazione di servizi. Occorre inoltre, però, che l'applicazione di una misura sia idonea a garantire il conseguimento di tale obiettivo e non ecceda quanto necessario per conseguirlo. Il requisito della residenza di cui trattasi non può essere giustificato da tale obiettivo. Il ricorso a tale giustificazione, infatti, presuppone l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività.

Inoltre, il requisito della residenza che non presenta alcun nesso con la formazione seguita e la capacità di navigare, non è di per sé idoneo al raggiungimento dell'obiettivo perseguito, ossia quello di garantire la sicurezza della navigazione marittima. Infatti, l'obiettivo di garantire un maggiore livello di sicurezza marittima può essere realizzato tramite misure meno restrittive della libera prestazione di servizi, in particolare fissando a un livello elevato la soglia di superamento dell'esame per il conseguimento della patente nautica.

(v. punti 17, 18, 20, 21, 23, 24 e dispositivo)

C) Dispositivo :

Gli articoli 52 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro come quella oggetto del procedimento principale, che impone il requisito *della residenza nel territorio nazionale ai cittadini dell'Unione europea che aspirino al conseguimento di una patente nautica da diporto rilasciata da tale Stato membro.*

[Corte di Giustizia 10 aprile 2014, n. C-190/12, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company]

A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Articoli 63 TFUE e 65 TFUE – Imposta sui redditi delle persone giuridiche – Disparità di trattamento tra i dividendi versati a fondi di investimento residenti e non residenti – Esclusione dell'esenzione fiscale – Restrizione non giustificata

B)Massima/e :

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 20, 21)

2. L'articolo 63 TFUE, relativo alla libera circolazione dei capitali, si applica in una fattispecie in cui, per effetto della normativa tributaria nazionale, i dividendi versati da società stabilite in uno Stato membro a favore di un fondo di investimento stabilito in uno Stato terzo non costituiscono oggetto di esenzione fiscale, mentre i fondi di investimento stabiliti nello Stato membro stesso beneficiano dell'esenzione.

Infatti, in un contesto relativo al trattamento fiscale di dividendi provenienti da un paese terzo, l'esame dell'oggetto di una normativa nazionale è sufficiente per stabilire se il trattamento fiscale di dividendi originari di un paese terzo ricada sotto le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione dei capitali. Ciò si verifica nel caso di una normativa tributaria che non opera distinzioni in funzione del tipo di partecipazione da cui sono scaturiti i dividendi percepiti dal fondo di investimento stabilito in uno Stato terzo.

Tuttavia, l'interpretazione dell'articolo 63, paragrafo 1, TFUE, per quanto riguarda i rapporti con i paesi terzi, non deve consentire agli operatori economici che non ricadono all'interno della sfera di applicazione territoriale della libertà di stabilimento di avvalersi di quest'ultima. Cionondimeno, il rischio che un operatore economico non ricompreso nella sfera di applicazione territoriale della libertà di stabilimento si avvalga di tale libertà non sussiste allorché la normativa tributaria riguarda il trattamento fiscale dei dividendi e non è volta a subordinare a condizioni l'accesso al

mercato nazionale degli operatori provenienti da paesi terzi.
(v. punti 29, 31, 33, 35, dispositivo 1)

3. Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa tributaria di uno Stato membro in virtù della quale non possono beneficiare di esenzione fiscale i dividendi versati da società stabilite nello Stato membro medesimo a favore di un fondo di investimento situato in uno Stato terzo, sempreché tra detto Stato membro e lo Stato terzo interessato sussista un obbligo convenzionale di mutua assistenza amministrativa che consenta alle amministrazioni finanziarie nazionali di verificare le informazioni eventualmente trasmesse dal fondo di investimento. Spetta al giudice del rinvio, nell'ambito del procedimento principale, esaminare se il meccanismo di scambio di informazioni previsto da tale sistema di cooperazione sia effettivamente idoneo a consentire all'amministrazione finanziaria dello Stato membro di verificare, all'occorrenza, le informazioni fornite dai fondi di investimento stabiliti sul territorio di uno Stato terzo relative ai requisiti di istituzione e di esercizio delle loro attività, al fine di accertare che tali fondi operino nell'ambito di un contesto normativo equivalente a quello dell'Unione. Infatti, una siffatta differenza di trattamento fiscale dei dividendi tra i fondi di investimento residenti ed i fondi di investimento non residenti è atta a dissuadere, da un lato, i fondi di investimento stabiliti in un paese terzo dall'assunzione di partecipazioni in società stabilite nello Stato membro e, dall'altro, gli investitori residenti in tale Stato membro dall'acquisizione di quote in fondi di investimento non residenti. Ne consegue che una normativa nazionale del genere è atta a produrre una restrizione alla libera circolazione dei capitali contraria, in linea di principio, all'articolo 63 TFUE.

Orbene, con riguardo alla normativa tributaria di uno Stato membro che assuma quale criterio di distinzione principale il luogo di residenza dei fondi di investimento, cui è subordinata la riscossione o meno di una ritenuta alla fonte sui dividendi loro versati da società residenti, i fondi di investimento non residenti si trovano in una situazione oggettivamente paragonabile a quella dei fondi la cui sede si trovi sul territorio di tale Stato membro.

Pertanto, allorché uno Stato membro abbia scelto di non assoggettare ad imposta i fondi di investimento residenti beneficiari di dividendi di origine nazionale, non può invocare la necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri per giustificare l'assoggettamento ad imposta dei fondi di investimento non residenti beneficiari di tali redditi.

Inoltre, la normativa che non stabilisca un nesso diretto tra l'esenzione della ritenuta alla fonte dei dividendi di origine nazionale percepiti da un fondo di investimento residente e la tassazione di tali dividendi a titolo di redditi dei detentori di quote di detto fondo di investimento non può risultare giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del sistema tributario.

Infine, il rischio di una riduzione del gettito fiscale di uno Stato membro a favore di un altro Stato membro non può essere considerato come un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare una misura in linea di principio incompatibile con una libertà fondamentale.

(v. punti 42, 43, 69, 95, 99, 102, 105, dispositivo 2)

C) Dispositivo :

1) *L'articolo 63 TFUE, relativo alla libera circolazione dei capitali, si applica in una fattispecie, come quella oggetto della causa principale, in cui, per effetto della normativa tributaria nazionale, i dividendi versati da società stabilite in uno Stato membro a favore di un fondo di investimento stabilito in uno Stato terzo non costituiscono oggetto di esenzione fiscale, mentre i fondi di investimento stabiliti nello Stato membro stesso beneficiano dell'esenzione.*

2) Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una

normativa tributaria di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, in virtù della quale non possono beneficiare di esenzione fiscale i dividendi versati da società stabilite nello Stato membro medesimo a favore di un fondo di investimento situato in uno Stato terzo, sempreché tra detto Stato membro e lo Stato terzo interessato sussista un obbligo convenzionale di mutua assistenza amministrativa che consenta alle amministrazioni finanziarie nazionali di verificare le informazioni eventualmente trasmesse dal fondo di investimento. Spetta al giudice del rinvio, nell'ambito del procedimento principale, esaminare se il meccanismo di scambio di informazioni previsto da tale sistema di cooperazione sia effettivamente idoneo a consentire all'amministrazione finanziaria polacca di verificare, all'occorrenza, le informazioni fornite dai fondi di investimento stabiliti sul territorio degli Stati Uniti d'America relative ai requisiti di istituzione e di esercizio delle loro attività, al fine di accertare che tali fondi operino nell'ambito di un contesto normativo equivalente a quello dell'Unione.

[Corte di Giustizia 5 giugno 2014, n. C-255/13, I]

A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 19, paragrafo 1, e 20, paragrafi 1 e 2 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 11 – Cittadino di uno Stato membro assicurato nello Stato di residenza – Sopravvenienza di una malattia grave e improvvisa durante le vacanze in un altro Stato membro – Persona obbligata a rimanere in tale secondo Stato per undici anni a motivo della sua malattia e della disponibilità di cure mediche specialistiche in prossimità del luogo in cui essa abita – Fornitura di prestazioni in natura in tale secondo Stato membro – Nozioni di “residenza” e di “dimora”

B)Massima/e :

1. V. il testo della decisione
(v. punti 40-42, 47)

2. In forza dell'articolo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il termine «residenza» designa il luogo in cui una persona risiede abitualmente.

Il giudice del rinvio, per determinare il centro abituale degli interessi di una persona, deve prendere in considerazione tutti i criteri pertinenti, in particolare quelli menzionati all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, nonché, a norma del paragrafo 2 di quel medesimo articolo, la volontà dell'interessato quanto al luogo della sua residenza effettiva. Tale volontà deve essere valutata alla luce dei fatti e delle circostanze obiettive del procedimento principale, e la mera dichiarazione della volontà di risiedere in un luogo determinato di per sé non è sufficiente ai fini dell'applicazione di detto paragrafo 2.

L'elenco degli elementi di cui tener conto nella determinazione del luogo di residenza di una persona, attualmente codificato dall'articolo 11 del regolamento n. 987/2009, non è esaustivo e non prevede alcun ordine di precedenza per i vari elementi indicati al paragrafo 1 di tale articolo.

(v. punti 43, 46, 54)

3. V. il testo della decisione.
(v. punti 44, 45)

4. L'articolo 1, lettere j) e k), del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che, ai fini degli articoli 19, paragrafo 1, o 20, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, qualora un cittadino dell'Unione, che risiedeva in un primo Stato membro, sia colpito da una grave e improvvisa malattia mentre si trova in vacanza in un secondo Stato membro e sia obbligato a rimanere per undici anni in tale Stato a causa di detta malattia e della disponibilità di cure mediche specialistiche nelle vicinanze del luogo in cui abita, egli deve essere considerato «dimorante» in quest'ultimo Stato membro qualora il centro principale dei suoi interessi si trovi nel primo Stato membro. Incombe al giudice nazionale determinare il centro abituale degli interessi di detto cittadino in base a una valutazione di tutti i fatti pertinenti e tenendo conto della volontà di quest'ultimo, come emerge da tali fatti, mentre la mera circostanza che il cittadino di cui trattasi sia rimasto nel secondo Stato membro per un lungo periodo non è sufficiente, in quanto tale e di per sé, per considerare che egli risiede in detto Stato.
(v. punto 59 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'articolo 1, lettere j) e k), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che, ai fini degli articoli 19, paragrafo 1, o 20, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, qualora un cittadino dell'Unione, che risiedeva in un primo Stato membro, sia colpito da una grave e improvvisa malattia mentre si trova in vacanza in un secondo Stato membro e sia obbligato a rimanere per undici anni in tale Stato a causa di detta malattia e della disponibilità di cure mediche specialistiche nelle vicinanze del luogo in cui abita, egli deve essere considerato «dimorante» in quest'ultimo Stato membro qualora il centro abituale dei suoi interessi si trovi nel primo Stato membro. Incombe al giudice nazionale determinare il centro abituale degli interessi di detto cittadino in base a una valutazione di tutti i fatti pertinenti e tenendo conto della volontà di quest'ultimo, come emerge da tali fatti, mentre la mera circostanza che il cittadino di cui trattasi sia rimasto nel secondo Stato membro per un lungo periodo non è sufficiente, in quanto tale e di per sé, per considerare che egli risiede in detto Stato.

[Corte di Giustizia 11 settembre 2014, n. C-394/13, B.]

A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004 – Legislazione nazionale applicabile – Determinazione dello Stato membro competente per la concessione di una prestazione familiare – Situazione in cui il lavoratore migrante nonché la sua famiglia vivono in uno Stato membro in cui hanno il loro centro di interessi e in cui è stata percepita una prestazione familiare – Domanda di prestazione familiare nello Stato membro di origine dopo l'estinzione del diritto alle prestazioni nello Stato membro di residenza – Normativa nazionale dello Stato membro di origine che prevede la concessione di siffatte prestazioni a chiunque abbia un domicilio registrato in tale Stato

B)Massima/e :

==

C) Dispositivo :

1) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, e segnatamente il suo articolo 13, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di detto Stato membro, senza che la medesima e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro. L'articolo 13 del regolamento in parola deve essere interpretato nel senso che essa osta anche a che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi, conceda prestazioni familiari a quest'ultima, a meno che non sussista un collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il territorio di tale primo Stato membro.

2) Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e segnatamente il suo articolo 11, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro.

[Corte di Giustizia 11 dicembre 2014, n. C-678/11, Commissione/Spagna]

A) Oggetto: Inadempimento di uno Stato – Articoli 56 TFUE e 36 dell'Accordo SEE – Servizi offerti in Spagna da fondi pensione e da compagnie di assicurazioni stabiliti in un altro Stato membro – Piani pensionistici professionali – Obbligo di designare un rappresentante fiscale residente in Spagna – Carattere restrittivo – Giustificazione – Efficacia dei controlli fiscali e lotta contro l'elusione fiscale – Proporzionalità

B)Massima/e :

==

C) Dispositivo :

1) *Il Regno di Spagna, avendo adottato le disposizioni di cui all'articolo 46, lettera c), del regio decreto legislativo 1/2002, con il quale si approva il testo consolidato della legge che disciplina i piani e i fondi pensione (Real Decreto Legislativo 1/2002, por el que se aprueba el texto refundido*

de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones), del 29 novembre 2002, e all'articolo 86, paragrafo 1, del regio decreto legislativo 6/2004, con il quale si approva il testo consolidato della legge sull'organizzazione e sul controllo delle assicurazioni private (Real Decreto Legislativo 6/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados), del 29 ottobre 2004, in forza delle quali i fondi pensione stabiliti in Stati membri diversi dal Regno di Spagna e che offrono piani pensionistici professionali in tale Stato membro nonché le compagnie di assicurazioni che operano in Spagna in regime di libera prestazione dei servizi sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale residente in tale Stato membro, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 56 TFUE.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Commissione europea, il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopportano le proprie spese.

[Corte di Giustizia 18 dicembre 2014, n. C-87/13, X]

A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sul reddito – Contribuente non residente – Deducibilità di spese relative ad un monumento storico occupato dal rispettivo proprietario – Non deducibilità per un monumento in base al solo motivo che non è classificato come protetto nello Stato dell'imposizione pur essendolo nello Stato di residenza

B)Massima/e :

==

C) Dispositivo :

L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro la quale riserva, in nome della protezione del patrimonio culturale e storico nazionale, la deducibilità di spese relative ai monumenti classificati come protetti unicamente ai proprietari di monumenti ubicati nel suo territorio, purché siffatta possibilità sia estesa ai proprietari di monumenti che possono essere collegati al patrimonio culturale e storico di detto Stato membro, benché ubicati nel territorio di un altro Stato membro.

[Corte di Giustizia 14 gennaio 2015, n. C-171/13, Demirci e a.]

A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE -Turchia – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Revoca delle clausole di residenza – Prestazioni integrative concesse in base alla legislazione nazionale – Requisito della residenza – Applicazione agli ex lavoratori turchi – Cittadini turchi che hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante

B)Massima/e :

==

C) Dispositivo :

Le disposizioni della decisione n. 3/80 del consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa *all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, considerate anche alla luce dell'articolo 59 del protocollo addizionale*, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, devono essere interpretate nel senso che i cittadini di uno Stato membro che erano inseriti, in qualità di lavoratori turchi, nel regolare mercato del lavoro di tale Stato, non possono, per il motivo che *hanno conservato la cittadinanza turca, far valere l'articolo 6 della decisione n. 3/80* per opporsi a un requisito di residenza previsto dalla normativa di detto Stato ai fini del versamento di una *prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005.*

[Corte di Giustizia 15 gennaio 2015, n. C-179/13, Evans]

A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Determinazione della legislazione applicabile ad un lavoratore nell'ambito della previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Applicabilità – Impiego di un cittadino di uno Stato membro presso il consolato di uno Stato terzo stabilito nel territorio di un altro Stato membro nel cui territorio egli risiede – Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari – Articolo 71, paragrafo 2 – Normativa nazionale che riconosce agevolanze, privilegi e immunità ai residenti permanenti

B)Massima/e :

==

C) Dispositivo :

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, letto in combinato disposto con l'articolo 16 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che, per il periodo in cui un cittadino di uno Stato membro è stato impiegato presso un ufficio consolare di uno Stato terzo stabilito nel territorio di uno Stato membro di cui egli non è cittadino, ma nel cui territorio risiede, tale cittadino non è soggetto alla legislazione di uno Stato membro, ai sensi di tale disposizione, se, in forza della legislazione del suo Stato membro di residenza, adottata ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, conclusa a Vienna il 24 aprile 1963, tale cittadino non è iscritto al regime previdenziale nazionale.

[Corte di Giustizia 24 febbraio 2015, n. C-559/13, Grünewald]

A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Fiscalità diretta – Imposta sul reddito – Deducibilità di rendite alimentari versate come corrispettivo di una donazione a titolo di successione anticipata – Esclusione per i non residenti

B) Massima/e :

===

C) Dispositivo :

L'articolo 63 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che neghi ad un contribuente non residente, il quale abbia percepito in tale Stato membro redditi commerciali generati da quote di una società che gli sono state cedute da un genitore in forza di una donazione a titolo di successione anticipata, la deduzione da tali redditi delle rendite che ha corrisposto al genitore come corrispettivo della donazione, mentre la suddetta normativa concede tale deduzione a un contribuente residente

[Corte di Giustizia 24 febbraio 2015, n. C-512/13, Sopora]

A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Parità di trattamento fra lavoratori non residenti – Vantaggio fiscale consistente nell'esenzione d'imposta per indennità versate dal datore di lavoro – Vantaggio concesso su base forfettaria – Lavoratori

provenienti da uno Stato membro diverso da quello del luogo di lavoro – Condizione della residenza ad una determinata distanza dal confine dello Stato membro del luogo di lavoro

B)Massima/e :

==

C) Dispositivo :

*L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, con la quale uno Stato membro preveda, in favore dei lavoratori che risiedevano in un altro Stato membro prima di *iniziare un'attività lavorativa nel suo territorio, la concessione di un vantaggio fiscale consistente nell'esenzione forfettaria di un'indennità per spese extraterritoriali fino al 30% della base imponibile, qualora tali lavoratori abbiano risieduto ad una distanza superiore a 150 chilometri dal suo confine, sempre che – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – detti limiti non siano stati fissati in maniera tale che l'esenzione dia sistematicamente luogo ad una netta sovracompensazione delle spese extraterritoriali effettivamente sostenute.**

[Corte di Giustizia 26 febbraio 2015, n. C-359/13, Martens]

A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articoli 20 TFUE e 21 TFUE – Cittadino di uno Stato membro – Residenza in un altro Stato membro – Studi svolti in un paese o territorio d'oltremare – Mantenimento della concessione del finanziamento per studi superiori – Requisito della residenza di “tre anni su sei” – Restrizione – Giustificazione

B)Massima/e :

==

C) Dispositivo :

Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che subordina il mantenimento della concessione di un finanziamento degli studi superiori compiuti fuori da tale Stato alla condizione per cui lo studente che richiede di beneficiare di un finanziamento siffatto abbia risieduto in detto Stato per un periodo di almeno tre anni sui sei precedenti la sua iscrizione a detto corso di studi.

[Corte di Giustizia 23 aprile 2015, n. C-382/13, Franzen e a.]

A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articoli 13, paragrafo 2, e 17 – Lavoro occasionale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza – Normativa da applicare – Rifiuto di concedere assegni familiari e riduzione della pensione di vecchiaia da parte dello Stato di residenza

B)Massima/e :

==

C) Dispositivo :

1) *L'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo modificato e novellato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che il residente di uno Stato membro, che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento, come modificato, e che lavora per alcuni giorni al mese sulla base di un contratto di lavoro occasionale nel territorio di un altro Stato membro, è assoggettato alla normativa dello Stato di occupazione tanto per i giorni in cui egli svolge un'attività subordinata, quanto per quelli in cui non la svolge.*

2) *L'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nel testo modificato e novellato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, in combinato disposto con il paragrafo 1 del medesimo articolo, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non osta a che un lavoratore migrante, assoggettato alla normativa dello Stato membro di occupazione, riceva, in forza di una normativa nazionale dello Stato di residenza, le prestazioni relative al regime di assicurazione vecchiaia e gli assegni familiari di quest'ultimo Stato.*

[Corte di Giustizia 18 giugno 2015, n. C-9/14, Kieback]

A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Normativa tributaria – Imposte sul reddito – Redditi percepiti nel territorio di uno Stato membro – Lavoratore non residente – Imposizione nello Stato di occupazione – Presupposti

B)Massima/e :

==

C) Dispositivo :

L'articolo 39, paragrafo 2, CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, ai fini dell'imposta sul reddito di un lavoratore non residente che ha svolto attività lavorative in tale Stato membro durante parte dell'anno considerato, rifiuti di concedere a tale lavoratore un'agevolazione fiscale che tenga conto della sua situazione personale e familiare, in quanto, benché egli abbia acquisito, in tale Stato membro, la totalità o la quasi totalità dei suoi redditi relativi a tale periodo, questi ultimi non costituiscono l'essenziale delle sue risorse imponibili nel corso dell'intero anno considerato. La circostanza che tale lavoratore abbia trasferito la sua attività lavorativa in uno Stato terzo e non in un altro Stato membro dell'Unione europea non influisce su tale interpretazione.

[Corte di Giustizia 25 giugno 2015, n. C-664/13, *Nīmanis*]

A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Patente di guida – Rinnovo da parte dello Stato membro di rilascio – Condizione di residenza sul territorio di tale Stato membro – Dichiarazione di residenza

B)Massima/e :

==

C) Dispositivo :

L'articolo 12 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il solo strumento di cui dispone una persona che chiede il rilascio o il rinnovo di una patente di guida in tale Stato membro, per dimostrare che soddisfa il requisito di «residenza normale», ai sensi di tale articolo 12, sul territorio del suddetto Stato membro, come previsto all'articolo 7, paragrafi 1, lettera e), e 3, lettera b), della suddetta direttiva, consiste nel provare l'esistenza di un domicilio dichiarato sul territorio dello Stato membro interessato.

Rober PANOZZO

(20 luglio 2015)

